



dell'Arma dei Carabinieri Rassegna



ISSN: 0485-3997

1

Anno LXI - gennaio/marzo 2013

Rassegna dell'Arma dei Carabinieri

Direttore Responsabile

Gen. D. Giovanni Nistri

Redazione

Ten. Col. Fausto Bassetta
Lgt. Remo Gonnella
M.A. s. UPS. Alessio Rumori
Brig. Mario Pasquale
App. Sc. Lorenzo Buono

Direzione e Amministrazione

Via Aurelia, 511 - 00165 Roma - tel. 06-66394680
fax 06-66394746; e-mail: scufrassegna@carabinieri.it

Grafica, Fotocomposizione, Fitolito e Impaginazione

a cura della Redazione

Fonti iconografiche

Ministero della difesa
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Scuola Ufficiali Carabinieri

La «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» è istituita per aggiornare la preparazione specifica dei Quadri dell'Arma offrendo loro argomenti originali sull'evoluzione del pensiero militare e delle discipline giuridiche, professionali e tecnico-scientifiche che più interessano il servizio d'Istituto. La collaborazione alla Rassegna dell'Arma è aperta a tutti. La Direzione è lieta di ricevere articoli o studi su argomenti di interesse, riservandosi il diritto di decidere la loro pubblicazione. Gli articoli di collaborazione diretta sono pubblicati sotto l'esclusiva responsabilità degli autori; le idee e le considerazioni sono personali, non hanno riferimento ad orientamenti ufficiali e non impegnano la Direzione della Rassegna. La Redazione si riserva il diritto di modificare il titolo e l'impostazione grafica degli articoli, secondo le proprie esigenze editoriali. È vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione, del contenuto della Rivista.

Periodico trimestrale a carattere scientifico-professionale
a cura della Scuola Ufficiali Carabinieri
Proprietà editoriale del Ministero della Difesa
Iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma
al n. 305/2011 in data 27-X-2011
Diffuso attraverso la rete internet sul sito www.carabinieri.it
dal Service Provider "BT Italia" S.p.A. Via Tucidide, 56 - 20134 Milano

EDITORIALE

È “L'applicazione dei principi dell'arte della guerra alla formazione militare” il tema di apertura di questo numero. I maggiori storici militari e i più grandi teorici dell'arte militare hanno per lo più orientato l'attenzione sull'applicazione di tali principi nel momento in cui una guerra fosse già in atto, cercando sempre di coniugare strettamente speculazione teorica ed esigenze pratiche. Per tale ragione, spesso, sono stati trascurati altri aspetti fondamentali come la formazione e l'addestramento, pur riconosciuti altrettanto importanti per il successo delle operazioni militari.

In questo contesto, l'autore esamina minuziosamente i concetti più rilevanti, come l'obiettivo, l'unicità di comando, il morale, la mentalità offensiva, sui quali focalizzare la formazione militare, affinché ogni militare comprenda inequivocabilmente lo scopo immediato e il fine ultimo di ogni singola specifica attività. A tale scopo viene sottolineato come siano essenziali le relazioni interpersonali e didattiche tra formatori e discenti: il rapporto che si instaura è fondamentale, nella considerazione che un formatore influirà non solo sui risultati didattici dei proprio allievi, ma anche - e immancabilmente - sulla loro “educazione” morale. In sintesi, questo articolo offre interessanti spunti di riflessione per il costante processo di miglioramento che deve interessare anche la formazione e l'addestramento delle future generazioni di militari.

L'argomento seguente, riguardante “L'associazione per delinquere finalizzata ai furti mediante assegni clonati”, trae origine da un'attività investigativa svolta da un reparto territoriale dell'Arma. La negoziazione degli assegni clonati nasconde un complesso meccanismo di operazioni fraudolente che necessita di un'articolata organizzazione criminale, molto spesso di difficilissima individuazione. Il falsario per conseguire l'incasso del titolo, ovvero dall'emissione del relativo carnet al completamento della transazione, deve avvalersi di personale infedele degli istituti di credito, di correntisti compiacenti, di individui predisposti alla redistribuzione dell'illecito ricavo sull'intero territorio nazionale.

La complessità delle indagini è costituita, in particolare, dalla necessità di far piena luce sul modus operandi dei soggetti coinvolti e, quindi, sulla ricostruzione dettagliata delle diverse fasi dell'azione criminosa: molto spesso alcune vicende si concludono con l'apertura di un procedimento penale a carico di ignoti, quando la vittima del reato ed il negoziatore del titolo clonato si dichiarano entrambi danneggiati dalla truffa.

In chiusura di rubrica, proponiamo un contributo su "La testimonianza verbale del minore: validità processuale e tecniche di intervista". Importanza significativa assume in questo ambito la nuova branca della "Psicologia Giuridica" che si propone, con l'ausilio di adeguate tecniche di intervista, di non "inquinare", con pratiche suggestive, la realtà dei fatti, cogliendone gli aspetti più nascosti dalla narrazione degli stessi fatta da un minore. Quest'ultimo, infatti, è per sua natura facilmente suggestionabile e impressionabile, subendo una serie di condizionamenti da fattori esterni come, ad esempio, l'ambiente dell'intervista e le modalità con le quali essa viene svolta, ancor più invasivi se riferite alle minori capacità di giudizio e di autodeterminazione rispetto a quelle che, invece, possiede normalmente un adulto.

Rendere meno traumatico possibile il dialogo con il minore è compito dello specialista, che deve essere fornito di strumenti adeguati per la ricostruzione della verità processuale, tra i quali la capacità di analisi della vittima e degli effetti su di essa dell'evento delittuoso in sé e delle relazioni interpersonali vittima-autore del reato.

Gen. D. Giovanni Nistri

STUDI

L'applicazione dei principi dell'arte della guerra alla formazione militare, <i>Ferdinando Angeletti</i>	5
L'associazione per delinquere finalizzata ai furti mediante assegni clonati, <i>Alfonso Falcucci</i>	21
La testimonianza verbale del minore: validità processuale e tecniche di intervista, <i>Marco Montemagno</i>	47
Vita della Scuola	91

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare	114
--------------------	-----

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

<i>Libri</i>	117
<i>Riviste</i>	118

L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ARTE DELLA GUERRA ALLA FORMAZIONE MILITARE



Ferdinando ANGELETTI

*Tenente,
Comandante del 1° plotone della 3ª Compagnia
del 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri in Velletri.*

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. L'obiettivo. - 3. L'unicità di comando. - 4. Il morale. - 5. La mentalità offensiva. - 6. La massa, l'economia delle forze e la manovra. - 7. La sicurezza. - 8. La sorpresa. - 9. La semplicità. - 10. Conclusioni.

1. Introduzione

La ricerca di elementi comuni utilizzabili nel corso delle operazioni militari ha portato ogni dottrina militare nazionale a rintracciare quelli che vengono definiti “principi dell’arte della guerra”. Questi ultimi, anche se spesso descritti in modo diverso da Stato a Stato, rispondono alla fine ad una base comune. La recente pubblicazione “La dottrina militare italiana”⁽¹⁾, edita dallo

(1) - PID/S-1, *La dottrina militare italiana*, edizione 2011.

Stato Maggiore Difesa, frutto dell'evoluzione delle pubblicazioni della serie 900/A poi confluite nella pubblicazione "La dottrina dell'Esercito italiano" nella sua edizione del 1998, elenca dieci principi dell'arte della guerra: Obiettivo, Unicità di comando, Morale, Mentalità offensiva, Massa, Manovra, Economia delle forze, Sicurezza, Sorpresa e Semplicità⁽²⁾.

Nonostante la loro enunciazione sia piuttosto recente e riconducibile alle opere di Karl Von Clausewitz e del Barone Antoine Henri de Jomini, la loro applicazione sul campo di battaglia risale alla notte dei tempi e generazioni intere di storici militari sono andati a ritroso nella storia per ritrovarne l'attuazione nelle (a volte sterili) descrizioni dei combattimenti passati.

Eppure l'attenzione rivolta dai maggiori storici militari, nonché dai più grandi teorici dell'arte militare si è sempre focalizzata sull'applicazione di tali principi al momento culminante di una guerra: la battaglia, il combattimento, lasciando in secondo piano altri momenti, forse altrettanto importanti, dell'arte militare, tra cui la formazione e l'addestramento.

Non che questi personaggi abbiano mai pensato che formazione ed addestramento siano poco importanti, anzi (già nell'antichità Flavio Vegezio Renato, nel suo *De re militari*, scriveva "Nulla enim alia re videmus populum Romanum orbem subegisse terrarum nisi armorum exercitio, disciplina castrorum, usuque militiae"⁽³⁾) ma non hanno mai ravvisato la possibilità che i principi che andavano riconoscendo e descrivendo potessero esservi applicati.

Questo lavoro vuole cercare proprio di procedere a quest'applicazione. Per far questo, ovviamente, la base di partenza è sempre stata la descrizione del principio per come si può rinvenire nelle pubblicazioni nazionali per poi provare ad estenderne l'attuazione alla formazione militare.

Prima di entrare nei dettagli, è d'uopo ricordare cosa si intenda, nella dottrina nazionale, per formazione ed addestramento.

(2) - Nelle pubblicazioni precedenti i principi erano solamente nove, venendo escluso il principio della manovra. Quest'ultimo, però, era presente in quasi tutte le dottrine militari nazionali dei paesi della NATO.

(3) - A. ANGELINI, *L'arte militare di Flavio Renato Vegezio: traduzione e commento*, Roma Ufficio Storico SME, 1984. La citazione può essere liberamente tradotta come: Riscontriamo che il popolo romano ha sottomesso il mondo grazie all'addestramento militare, all'arte di costruire l'accampamento ed all'esperienza bellica.

La pubblicazione SMD - O - 01, afferma che la formazione è il “Complesso delle attività volte alla preparazione culturale, tecnica e professionale del militare orientata all’acquisizione di competenze che consentano di ricoprire adeguatamente il proprio ruolo professionale”.

Da notare la particolarità, peraltro, della formazione di base, definita come “Formazione di tipo universitaria e/o professionale svolta presso gli Istituti di Formazione mirata all’acquisizione dei valori etico-militare-culturale-professionali del proprio *status*”.

Queste due definizioni si rivelano particolarmente utili in quanto spessissimo in questo lavoro si useranno i due termini, mai in modo alternativo e sempre in modo specifico.

2. L' Obiettivo

Primo principio dell’Arte della guerra, non per importanza, ma nell’ordine dato dalla sistematica tradizionale (anche se la recente pubblicazione sulla dottrina militare italiana lo ha “retrocesso” al secondo posto) è la chiarezza dello scopo ovvero l’obiettivo.

La pubblicazione dello SME sulla dottrina dell’Esercito italiano specificava che, nell’ambito di qualsiasi operazione militare, è fondamentale e condizione irrinunciabile per qualunque Comandante una chiara ed esplicita definizione dello scopo.

Due sono i fondamentali corollari del principio della chiarezza dello scopo. In primo luogo il concetto di missione, vista come simbiosi di scopo e compito, in secondo luogo il più peculiare aspetto della disciplina delle intelligenze.

Anche la formazione militare non può prescindere da questo principio. Come si può infatti negare che, al fine di garantire un’adeguata formazione, sia necessario avere chiaro lo scopo della stessa? La risposta a questo interrogativo, evidentemente, è pleonastica ma richiede un approfondimento e questo deve necessariamente concretizzarsi in un’analisi sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo.

Oggettivamente, infatti, bisogna individuare nel modo più preciso possibile quale sia lo scopo della formazione. In risposta le definizioni date dalle pubblicazioni dello SMD già citate precedentemente riescono ad aiutarci. Si aggiunga solamente qui che la pubblicazione sulla dottrina militare italiana afferma testualmente che “ogni operazione militare deve avere un obiettivo, unico, raggiungibile e chiaramente definito”⁽⁴⁾ ed appare quasi superfluo ribadire che, all’interno delle operazioni militari in senso lato, la formazione non può non essere ricompresa.

Da un punto di vista soggettivo, poi, è necessario che lo scopo sia ben compreso ed inequivocabilmente comunicato non solo ai formatori, ma anche ai formati.

Esattamente come per le attività operative, ove è necessario che ogni militare sia a conoscenza dello scopo dell’attività che sta compiendo, per poterla svolgere al meglio, è così necessario che anche il formato, l’allievo dell’istituto di formazione militare, sia a conoscenza non solo dello scopo ultimo del suo addestramento, ma anche del fine delle singole attività addestrative e formative.

Spesso, infatti, il discente non capisce il motivo per il quale sta svolgendo un determinato corso o seguendo una determinata materia e chiaramente, a meno di una motivazione individuale pregressa o legata al singolo argomento, il suo interesse nell’apprendimento crollerà miseramente.

D’altra parte anche il formatore deve ricevere dall’autorità superiore e dai propri formatori (e poi mantenere ben presente), quale sia lo scopo dell’attività formativa che sta conducendo. Il compito del formatore, da questo punto di vista, è difficile e duplice. Da un lato, come un discente, deve comprendere lo scopo del suo lavoro, dall’altra deve riuscire a trasmetterlo ai suoi allievi. Appare evidente che un formatore privo di tale coscienza non possa riuscire a comunicarla ed a farla comprendere ai suoi studenti, con ovvie ricadute sulla validità della stessa formazione e sul morale di formatore e formati.

Il concetto di chiarezza dello scopo, come sopra accennato, è strettamente legato al concetto di missione. Quest’ultimo, essenzialmente, è dato dal complesso di scopo e compito (secondo le definizioni “Perchè?” e “Che cosa?”).

(4) - PID/S-1, *La dottrina militare italiana*, edizione 2011, pag. 44.

La formazione, intesa come macro - area, è assolutamente definibile come una missione e le definizioni date dalle pubblicazioni altro non fanno se non suffragare tale affermazioni. Peraltro, anche all'interno della formazione si possono ritrovare delle altre missioni. La formazione, infatti, potrebbe essere definita come un complesso di micro - missioni attraverso le quali l'allievo giunge ad avere quel bagaglio culturale - pratico adatto all'attività operativa.

Ultimo corollario del principio della chiarezza dello scopo è quello della disciplina delle intelligenze, ovvero della connessione e coerenza tra i diversi livelli ordinativi.

Anche da questo punto di vista l'apprendimento non si può esimere dall'essere ricompreso. Infatti la formazione e gli istituti di formazione militare non sono limitati allo stretto rapporto formatori - formati, essendovi una serie di sovrastrutture e di livelli superiori con i quali interfacciarsi e dai quali derivano obiettivi e mezzi.

Si pensi, ad esempio, alla struttura tipica di un istituto di formazione militare, laddove il rapporto allievo - formatore, solitamente riconducibile al livello ordinativo compagnia/plotone/squadra, è supportato e sovrastato da diversi reparti e comandi dai quali derivano il coordinamento e gli obiettivi formativi. Ma anche all'esterno del singolo istituto di formazione viene di solito una struttura gerarchica superiore che, con o senza comandi gerarchici intermedi, fa poi capo ad un comando di vertice incaricato della formazione.

La presenza di questa serie diversa di comandi e reparti superiormente ed a latere del fulcro della formazione necessita di coordinamento non solo a livello pratico (come si verrà successivamente) ma soprattutto nell'ambito dello scopo.

3. L'unicità di comando

Se lo scopo di un'operazione militare deve essere chiaro e comunicato, occorre che la fonte di quello scopo ovvero il responsabile, l'organizzatore dell'atto autore dell'attività necessarie a raggiungerlo sia uno ed uno solo. Si tratta del principio dell'unicità di comando.

Parlare di unicità di comando della formazione militare non significa solamente attribuire ad una sola persona o ad un solo comando l'organizzazione, il coordinamento e il controllo delle diverse attività (in quanto questo è, in gran parte, già effettivo in tutte le forze armate) né, come visto precedentemente, garantire la chiarezza e l'univocità dello scopo. Univocità di comando, nella formazione militare, non può non ricordare gli obiettivi, i programmi ed i criteri valutativi. La formazione all'interno delle forze armate è basata (ai fini della nostra trattazione) su due elementi ossia la periodicità dei corsi e la delocalizzazione e moltiplicazione degli istituti di formazione di base⁽⁵⁾ è questi, benchè consentano la risoluzione di numerose problematiche, purtuttavia hanno come elemento negativo la parcellizzazione dell'addestramento e, soprattutto, dei programmi e dei criteri di valutazione.

Da questa problematica, però, non bisogna necessariamente derivare l'idea che i programmi debbano essere completamente uniformati o completamente diversificati. Occorre un'analisi preventiva delle necessità addestrative, dei precedenti di servizio dei futuri discenti, della tipologia di addestramento da impartire. A parità di queste condizioni il prodotto addestrativo deve essere coerente affinché si abbia una preparazione dei propri uomini il più possibile omogenea di modo da garantire l'interoperabilità degli stessi⁽⁶⁾.

Le modalità pratiche atte a garantire l'omogeneità della formazione sono diverse ma, certamente, non possono prescindere dalla concentrazione e centralizzazione degli strumenti teorico - pratici di apprendimento (sinossi - pubblicazioni) i cui autori, altrettanto chiaramente, devono essere scelti con attenzione maniacale. Omogeneizzare la formazione non significa livellarla verso il basso, anzi, a patto che coloro cui viene devoluta la creazione del corpus dottrinale e di apprendimento rappresentino il non plus ultra della Forza Armata in quel determinato campo. È proprio qui il lato debole della centralizzazione dei programmi e degli strumenti cognitivi laddove vi è il rischio, elevato, che il prodotto (unico per tutta la Forza Armata) non sia l'eccellenza richiesta e quindi livellando verso il basso l'intera formazione.

(5) - Questo discorso appare molto più valido nelle forze armate numericamente superiori quali l'Esercito e l'Arma dei Carabinieri.

(6) - Non appare necessario ribadire quanto, non solo in pubblicazioni e normative, ma anche in discorsi di personalità militari, l'interoperabilità sia una costante nell'analisi dello strumento militare.

Tutto questo discorso, peraltro, è in parte già realizzato laddove il corpus dottrinale di una Forza Armata è già assegnato, per la redazione e l'aggiornamento, a particolari reparti o Comandi. Diverso è il discorso degli strumenti formativi che, invece, spesso divergono a seconda del singolo Istituto di formazione militare.

Una differenziazione tra sinossi della stessa materia tra diversi Scuole non è ammissibile perché il rischio è quello, come già accennato precedentemente, di una disparità di contenuti e di formazione tra militari del medesimo ruolo, teoricamente formati nello stesso modo e con gli stessi contenuti.

Auspicabile sarebbe, quindi, centralizzare il processo di redazione anche degli strumenti formativi, assegnandoli ad un ente, reparto o comando con vocazione specialistica nella materia o semplicemente centro propulsore della formazione della Forza Armata.

La centralizzazione della creazione del corpus dottrinale e degli strumenti formativi, oltretutto, ne facilita l'aggiornamento, unico e sempre devoluto al medesimo organo di cui sopra.

Corollario del principio dell'unicità di comando è dato dall'unicità degli sforzi che si ottiene mediante coordinazione e cooperazione tra forze poste anche sotto comandi diversi. La formazione, a riguardo, per i motivi spiegati precedentemente, non può completamente fare affidamento su questo corollario a meno che, non si consideri la centralizzazione ed il coordinamento di cui sopra si è parlato, come frutto di un lavoro fatto *ad hoc* tra soggetti provenienti da reparti diversi (e quindi non permanentemente assegnato ad un Comando specifico).

4. Il morale

Il morale è probabilmente il principio dell'arte della guerra meno scientificamente provato ma empiricamente più evidente. Numerosi sono gli esempi storici di eserciti che, benché superiori numericamente, qualitativamente e tatticamente, sono stati sconfitti perché con un morale più basso rispetto a quello dell'avversario.

Il morale, però, di per sé non è sufficiente, ponendosi come principio sussidiario alle condizioni tecnologiche ed operative ma altresì influenzando sul rendimento e la determinazione del militare. Applicare questo principio alla formazione militare significa, essenzialmente, focalizzare l'attenzione sia sui formatori che sui formati. Concentrare l'attenzione solamente sull'allievo, infatti, potrebbe essere un errore difficilmente riparabile. La motivazione dell'allievo è strettamente collegata a quella del suo formatore oltretutto dipendente da altri fattori. Un formatore demotivato, molto probabilmente, influirà in modo estremamente negativo sul morale dei propri allievi, specialmente in un'ottica di medio - lungo periodo. È necessario, quindi, lavorare anche (e forse prioritariamente) sul morale e la motivazione dei formatori; questo, sicuramente, provocherà un benefico effetto "a cascata" sugli allievi.

Il responsabile di una formazione, infatti, deve tenere un comportamento inappuntabile, perché si pone come "esempio" dei propri allievi. Questo codice comportamentale, fatto di valori quali onestà, lealtà, coraggio, fedeltà e disponibilità, deve contraddistinguere sempre l'agire di un formatore⁽⁷⁾.

Attenzionare il morale dei militari significa anche prendersi cura del loro benessere. L'allievo, però, rappresenta una tipologia di personale molto particolare. Spesso considerati come un blocco monolitico, sottovalutati perché privi di esperienza (specialmente nella formazione di base) gli allievi sono, quindi, poco considerati. Il rischio di far perdere la motivazione che un allievo di per sé possiede (e dalla quale è scaturito il desiderio di arruolarsi) è altissimo se vengono sottovalutate le sue esigenze; la mancanza di esperienza dell'allievo non deve essere, per il comandante formatore, come scusa per evitare o posporre le problematiche e le esigenze che quello presenta.

5. La mentalità offensiva

Con l'analisi della mentalità offensiva, si inizia qui lo studio dei principi dell'arte della guerra probabilmente più strettamente legati alla pratica bellica, all'attività sul campo di battaglia.

(7) - G. DI NIRO, *Dalla formazione tradizionale alla formazione esperienziale, dall'aula all'outdoor training*, RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI, n. 1-2/2010, pag. 38.

Se l'unicità di comando, l'obiettivo ed il morale costituivano degli elementi preventivi rispetto al combattimento sul campo, la mentalità offensiva, la massa e la manovra, invece, costituiscono il fulcro del comandante "on the ground".

Riuscire quindi ad applicarli alla formazione militare potrà apparire forzato e, alla fine, senza scopo ma restando solo ad un'analisi superficiale. Limitarsi a studiare un argomento o un problema solo da un punto di vista, rende sterile la ricerca. Riuscire a vederlo sotto altra luce, con metodi e sistemi diversi, è spesso la scintilla che porta alle soluzioni migliori⁽⁸⁾.

Come apparirà evidente, sono numerosi i punti di vista sotto i quali poter procedere all'attuazione del binomio mentalità offensiva - formazione militare e tutto passa attraverso il concetto di iniziativa.

La mentalità offensiva, secondo la pubblicazione, ha lo scopo di mantenere l'iniziativa. Per inciso, l'articolo 716 del D.P.R. 90/2010⁽⁹⁾, parla proprio dell'iniziativa e specifica come il militare debba agire di iniziativa al fine di conseguire il risultato migliore.

Il successivo articolo 718, avente come rubrica proprio "formazione militare" afferma che "il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità psicofisiche [...]". L'applicazione della mentalità offensiva, e quindi dell'iniziativa, alla formazione militare è tutta nel verbo "migliorare". Da un ipotetico combinato disposto delle norme e della pubblicazione, deriva che "il militare ha il dovere di agire di iniziativa al fine di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità psicofisiche conseguendo il risultato migliore".

Se un militare ha l'obbligo di migliorare le proprie conoscenze e le proprie capacità psicofisiche, apparirà chiaro come un formatore, nell'adempiere tale obbligo, dovrà migliorare (se del caso anche d'iniziativa) non solo la conoscenza dell'argomento da insegnare, quanto altresì la propria capacità formativa.

(8) - La fonte di questo concetto, non espresso in questi termini, è data dalla valutazione dell'attività di ricerca del matematico John Forbes Nash Junior, famoso per risolvere numerosi problemi matematici con soluzioni innovative derivanti da una visione "diversa" delle cose e dei quesiti.

(9) - D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 S.O. del 18 giugno 2010.

Guardando il problema sotto un secondo aspetto, e prendendo in considerazione anche una parte dell'articolo 716 D.P.R. 90/2010 prima esclusa dalla trattazione, si evince come in un altro modo l'iniziativa (e quindi la mentalità offensiva) e la formazione militare vengano in contatto. Nell'ambito di quanto previsto per l'iniziativa si specifica che essa deve essere esplicita "nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine". Volendo ridefinire l'affermazione con altri termini, si concede al militare, nei limiti previsti, la libertà di azione per raggiungere il miglior risultato.

Non apparirà strano a chi conosce la già citata pubblicazione PID/S-1, ovvero a chi conosce i principi della guerra, che la seconda esplicitazione del principio della mentalità offensiva sta proprio nel raggiungimento della libertà di azione.

Il formatore (ma anche il formato, volendo), nell'ambito dei limiti impostigli da ordini, direttive e pubblicazioni, deve cercare di migliorare le proprie capacità (e anche le capacità dei propri allievi, nel caso dei formatori), andando anche oltre quella che è la normale formazione di base. E di qui si arriva ad un terzo punto di vista sull'applicazione della mentalità offensiva alla formazione militare.

Quest'ultima, nel concreto, si riassume non solo in una serie di conoscenze teoriche o tecnico - pratiche da infondere nell'allievo. ma anche nell'aspetto "soggettivo" del discente: i valori e le convinzioni. Anche su queste, necessariamente, deve operare il formatore, perché è la mentalità quella che bisogna infondere prioritariamente.

In ogni caso, mutuando alcune idee dal mondo civile, formazione non significa solamente insegnare/imparare, ma significa anche approfondire, ricercare, migliorare. Queste attività andrebbero compiute non solo nelle sedi preposte (le strutture formative di eccellenza delle varie Forze Armate) ma anche da ogni singolo formatore.

Il concetto appena espresso, peraltro, appare quasi in contraddizione con quello espresso precedentemente relativo all'unicità di comando e quindi alla centralizzazione della redazione degli strumenti formativi. In realtà la contraddizione è solo apparente. Fare ricerca ed approfondimento non significa neces-

sariamente contrastare con quanto previsto in modo omogeneo, anzi. È un modo per migliorare quanto già conosciuto e per permettere, in una seconda fase, che questi approfondimenti e queste ricerche vengano poi estese a tutti gli istituti di formazione, ai formatori e, di conseguenza, ai formati.

Il miglioramento delle capacità, che la norma limita all'individualità (è un dovere proprio del singolo militare), è da considerarsi, soprattutto per i comandanti ed i formatori, come un dovere collettivo. La responsabilità che questi ultimi hanno nei confronti delle istituzioni è quella di riuscire a garantire una preparazione ai propri allievi. Potenziare il più possibile tale preparazione rientra nella detta responsabilità.

D'altra parte è stato scritto che "i programmi di formazione devono evolvere progressivamente verso modelli basati su logiche di tipo dinamico - pragmatico, per le quali fa premio [...] la creatività e la proiezione all'esterno, la propensione al nuovo, il saper cogliere le opportunità [...]"⁽¹⁰⁾.

6. La massa, l'economia delle forze e la manovra

La trattazione congiunta di questi tre principi dell'arte della guerra è data dal fatto che storicamente sono sempre stati accostati e considerati complementari. I tre principi fanno riferimento all'uso delle forze sul campo di battaglia e prevedono che queste ultime debbano essere concentrate in modo da raggiungere una superiorità materiale o immateriale sul nemico in un determinato momento e luogo. Questo comporta essenzialmente che il dispositivo sul campo debba essere ottimizzato e che, quindi, la distribuzione dello stesso debba essere adeguatamente ponderata per evitare sia concentrazioni inutili sia dispersioni altrettanto dannose; la manovra, infine, è la tecnica da applicare per riuscire a raggiungere o evitare tali obiettivi.

Anche in questo caso, come in quello precedente, occorre compiere un'astrazione per poter arrivare ad applicare il principio alla formazione militare.

(10) - SMD - FORM - 002, *Direttiva per lo svolgimento dei Corsi ISSMI*, edizione 1999.

Invece che pensare alla distribuzione di forze su un campo di battaglia, risulta utile prendere in considerazione il concetto di formazione militare nel corso del tempo abbinandola alle idee di concentrazione e dispersione delle forze. Partendo dal presupposto che la formazione militare deve essere continua⁽¹¹⁾, occorre non estremizzare questo concetto ma mantenerlo nel limite dell'aggiornamento professionale ovvero di un'attività che si affianca al normale servizio, non che lo sostituisca. La differenza essenziale tra formazione (di base ed avanzata) ed aggiornamento risiede proprio nel fatto che la prima richiede, per la mole di lavoro richiesta, un impegno esclusivo per un determinato periodo di tempo, mentre la seconda è un'attività complementare alle normali attività di servizio. Quando però si parla di formazione, oggi, si intende però la formazione di tipo permanente (o *lifelong learning*), volendo quindi mantenere l'elemento formativo durante tutta la carriera di un determinato militare.

Applicando, invece, il solo principio dell'economia delle forze, viene quasi spontaneo non pensare al concetto di logica del risultato specialmente nella parte che concerne la valutazione successiva dell'attività svolta. Come è stato già fatto notare⁽¹²⁾ bisogna chiedersi "se sono stati commessi degli errori, se era possibile agire in modo migliore, se poteva essere eseguito più rapidamente e con minor fatica". Queste parole, ed il concetto stesso di logica del risultato, non sono altro che un corollario del principio dell'economia delle forze. L'attività formativa svolta poteva essere svolta in modo migliore o più funzionale? Questa deve essere la domanda che deve "tormentare" il formatore nelle fasi ante e post di somministrazione di un'attività.

7. La sicurezza

Il principio della sicurezza è stato rivisto e fortemente semplificato nella recente pubblicazione sulla dottrina militare.

Nella precedente definizione⁽¹³⁾ esso si poteva essenzialmente bipartire: da un

(11) - SMD - FORM - 001, *Direttiva per la formazione del personale ai fini dello sviluppo delle capacità di integrazione interforze*, edizione 2004.

(12) - G. DI NIRO, op. cit., pag. 37.

(13) - Stato Maggiore Esercito, Pubblicazione, *La dottrina dell'esercito italiano*, edizione 1998, pag. 14.

lato la sicurezza diretta, ovvero tutte quelle attività volte a difendere il personale, dall'altro quella indiretta, concretizzatasi nella negazione di notizie ed informazioni che il nemico potrebbe impiegare per nuocere. Ad oggi, invece, il principio viene genericamente espresso come "protezione delle unità e contenimento degli effetti delle azioni dell'avversario". Applicare questo principio, di per sé, alla formazione appare quantomeno improbabile, a meno che non ci si rifaccia a quello che la vecchia pubblicazione sottolineava: "essa [la sicurezza] si ottiene [...] anche con la conoscenza del nemico, inclusa la sua dottrina e le sue modalità di azione". Il legame e l'applicazione, a questo punto, non necessitano di ulteriori spiegazioni, se non nel concetto di nemico, non a caso oggi sostituito da quello di avversario. Più che di avversari o nemici, infatti, occorre una conoscenza (e quindi una formazione) di ampio respiro su quelli che sono le dottrine e le modalità di azione dei principali attori della scena politico - militare mondiale, siano essi partner, avversari o terzi politicamente neutrali. Numerosi campi della formazione, specialmente di tipo specialistico o avanzato (per la formazione di base, di norma, tale concetto risulta inutile se non addirittura deleterio) necessiterebbero di una conoscenza che travalichi i confini nazionali.

D'altra parte, ormai, avversario non è più solamente il nemico nel senso classico del termine. L'esempio più calzante è proprio quello dell'Arma dei Carabinieri laddove l'avversario, di solito, proviene dal mondo delinquenziale in Patria, ma anche le altre Forze Armate, ormai, a volte (e sempre più spesso) collaborano al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. In questo senso, quindi, la conoscenza di tecniche e tattiche criminali (sia di basso che di medio - alto livello) potrebbe risultare di grandissima utilità.

8. La sorpresa

La sorpresa è un principio dell'arte della guerra molto particolare. La definizione dello stesso come "moltiplicatore di potenza" ne indica la peculiarità. Lo scopo essenziale della sorpresa deve essere quello di ottenere risultati di proporzioni superiori rispetto agli sforzi compiuti. È un principio psicologico, si potrebbe dire.

E proprio da questa base si può applicare il principio alla formazione militare o, per meglio dire, al formatore. Più che di applicazione a principi teorici, qui l'applicazione è molto più pratica.

Sorprendere l'allievo per permettere che il suo apprendimento sia migliore. È ormai noto come l'apprendimento di un soggetto dipenda molto dalle modalità di formazione che gli vengono somministrate. Partendo dalla lezione teorica *ex cathedra* fino ai modelli di formazione più strettamente incentrati sulla pratica, l'importante è sorprendere l'allievo, riuscire a coinvolgerlo e renderlo partecipe di quanto sta apprendendo.

Adattando il metodo formativo alla lezione da fare ed all'uditorio previsto, si può raggiungere quello che le pubblicazioni definiscono "moltiplicatore di potenza" ma che, in questo caso, altro non è che un potenziamento del fattore di apprendimento.

E di maggiori capacità di apprendimento, gli allievi di oggi e del futuro hanno un estremo bisogno. L'aumento costante delle nozioni teorico - pratiche da acquisire (che in ultima analisi impedisce una preparazione variegata⁽¹⁴⁾ e favorisce, invece, una ultra - specializzazione del personale) comporta una sempre maggiore difficoltà di apprendimento che adeguate ed innovative modalità di insegnamento possono aiutare a garantire.

9. La semplicità

Ultimo principio dell'arte della guerra, almeno secondo la sistematica della dottrina militare italiana, è la semplicità.

Semplice, innanzitutto, non significa facile. La confusione di significato tra i due termini rischia più volte di far cadere l'interprete in grave errore.

In una situazione difficile, quale può essere un teatro operativo, occorre che, soprattutto durante la pianificazione, si cerchi di applicare schemi e piani semplici, ovvero puntare ad una grande flessibilità.

Anche la formazione militare, peraltro, non può esimersi dalla semplicità.

(14) - Se non come preparazione di base.

Come è stato già fatto notare, “il formatore ha il delicato compito di rendere più facile e semplice l'apprendimento da parte degli adulti, fino a stimolarne la capacità di autoapprendimento”⁽¹⁵⁾.

Da questo punto di vista, infatti, l'apprendimento eterodiretto deve essere semplificato al massimo tanto da non garantire più l'insegnamento di specifiche nozioni, quanto la trasmissione degli strumenti necessari al raggiungimento di minimi standard da superare poi mediante l'autoapprendimento. In questo senso non solo si cerca di dare un ruolo maggiore al già visto articolo 718 del Codice dell'Ordinamento militare, ma si rafforza quanto già detto in ambito di “sorpresa” sull'ipertrofismo delle nozioni. Questo, ovviamente, comporta una complessità didattica che, prescindendo dalla razionalizzazione dei piani formativi di base (ed anche, in parte, specialistici), rende difficile la formazione, anche dal punto di vista dei formatori.

10 Conclusioni

I principi dell'arte della guerra, elementi mai scientificamente provati, ma empiricamente così realistici, si ritrovano ad essere protagonisti anche di un'attività che alla guerra combattuta si accompagna e, anzi, viene temporalmente prima: la formazione militare e l'addestramento.

L'applicazione di questi, peraltro, spesso è inconsciamente attuata dai formatori o dagli istituti di formazione di base ma, come per la scoperta dei medesimi principi (applicati inconsciamente da secoli), era necessario spostare il proprio punto di vista per riuscire a rendersi conto di quanto siano basilari ed importanti e, soprattutto, di quanti spunti di riflessione possano dare per una migliore formazione delle future generazioni di militari.



(15) - G. DI NIRO, op. cit. pag. 37.

Riferimenti bibliografici e pubblicazioni

- CLAUSEWITZ KARL VON, *Della Guerra*, Milano, Mondadori editore, 1993;
- G. DI NIRO, *Dalla formazione tradizionale alla formazione esperienziale, Dall'aula all'outdoor training*, RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI, n. 1-2/2010;
- A. ANGELINI, *L'arte militare di Flavio Renato Vegezio: traduzione e commento*, Roma Ufficio Storico SME, 1984;
- JOMINI, ANTOINE HENRI DE, *The art of war*, Londra, Greenhill military paperback, 1996;
- STATO MAGGIORE DIFESA, Direttiva SMD - FORM - 001, *Direttiva per la formazione del personale ai fini dello sviluppo delle capacità di integrazione interforze*, edizione 2004;
- STATO MAGGIORE DIFESA, DIRETTIVA SMD - FORM - 002, *Direttiva per lo svolgimento dei Corsi ISSMI*, Edizione 1999;
- STATO MAGGIORE DIFESA, Pubblicazione PID 0/7, *L'addestramento militare*, edizione 2009;
- STATO MAGGIORE DIFESA, Pubblicazione PID/S-1, *La dottrina militare italiana*, edizione 2011;
- STATO MAGGIORE DIFESA, Pubblicazione SMD - G - 024, *Glossario dei termini e delle definizioni*, edizione 2006;
- STATO MAGGIORE DIFESA, Pubblicazione SMD - O - 01, edizione;
- STATO MAGGIORE ESERCITO, Pubblicazione, *La dottrina dell'esercito italiano*, edizione 1998.

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AI FURTI MEDIANTE ASSEGNI CLONATI



Alfonso FALCUCCI

*Capitano,
Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile
Compagnia Carabinieri di Pontassieve (FI)*

SOMMARIO: 1. Il caso. - 2. Il reato di associazione per delinquere. - 3. La clonazione di assegni tra reato fine e reati mezzo. - 4. Reato associativo e criticità sistemiche.

1. Il caso

L'attività investigativa svolta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pontassieve ha portato alla luce un fatto di sicuro interesse.

Tutto nasce da una conversazione intercettata tra uno spacciatore gravitante nella provincia fiorentina ed un suo cliente. Nell'ambito della chiamata, il malvivente, unitamente alla sostanza stupefacente, propone anche di negoziare assegni clonati.

Ampliando l'attività tecnica, si è appreso che gli assegni venivano forniti da una banda di campani che offriva il loro prodotto a precise condizioni economiche:

all'organizzazione andava il 50% del ricavato; al procacciatore di correntisti il 20%; alla persona disponibile a spendere il proprio nome per portare all'incasso il titolo clonato il 30%.

Risalendo la filiera, è emerso che i falsari, per confezionare gli assegni, avevano bisogno della copia del titolo già negoziato per poter estrapolare ABI, CAB e *specimen* firma.

Successivamente, tramite personale infedele degli istituti di credito, l'organizzazione riusciva a risalire al numero di conto corrente collegato, muovendo dalla sigla dell'assegno già negoziato.

Individuato il conto corrente, l'operazione successivamente svolta dal sodalizio criminale era risalire al saldo; ciò al fine di individuare la capienza del conto ed evitare l'emissione di assegni (clonati) per un importo superiore alla disponibilità.

Acquisiti i dati, tramite sofisticati software e stampanti a colori, i titoli venivano riprodotti imitando lo *specimen* firma ed indicando un importo compatibile con la capienza del conto aggredito.

I malviventi, poi, predisposti i titoli, provvedevano a distribuirli sull'intero territorio nazionale a soggetti in grado di procacciare correntisti compiacenti.

L'indagine ha inoltre permesso di ricostruire nei dettagli alcune importanti fasi dell'azione criminosa. Tale circostanza è stata ed è di fondamentale importanza perchè ha consentito di fare luce sul *modus operandi* e, quindi, di ricostruire i fatti che costituiscono il presupposto necessario per il raggiungimento del fine ultimo del sodalizio criminale.

Per comprendere il meccanismo con cui si riusciva a conseguire l'incasso dei titoli clonati è necessario soffermarsi sulla "vita" dell'assegno (dall'emissione del relativo *carnet* al completamento della transazione).

I *carnet* di assegni bancari vengono rilasciati ai singoli correntisti dalla propria banca. Il singolo titolo, poi, può essere negoziato sia presso la banca emittente sia presso qualsiasi altro istituto di credito.

A seconda dell'importo, gli assegni seguono *iter* diversi.

I titoli emessi per un importo superiore agli euro 5.000 vengono negoziati (attraverso un'operazione detta di compensazione) presso la Banca d'Italia (se l'assegno viene presentato in una banca diversa da quella emittente).

La procedura avviene in due luoghi fisici, detti Stanze di Compensazione, presenti presso le filiali di Roma e Milano della Banca d'Italia, dove gli istituti bancari si scambiano i titoli e compensano finanziariamente il dare e l'avere.

Ceduti gli assegni ai rispettivi istituti e acquisiti i propri, ogni banca, spesso tramite società che offrono tale *service*, compie la scansione ottica del titolo, verifica la firma di traenza, la capienza dei conti e rilascia il sbf (salvo buon fine) al titolo. Le società di *service* procedono quindi alla suddivisione dei titoli e all'invio degli stessi alle filiali emittenti. Spesso i titoli vengono imballati ed immagazzinati direttamente dalle stesse società.

Gli assegni emessi per importi inferiori agli euro 5.000 vengono lavorati secondo una procedura detta di *check truncation*. Di fatto i titoli non vengono compensati ma trattenuti dall'istituto che li negozia. La verifica della genuinità del titolo avviene tramite comunicazione telematica dell'assegno.

I titoli negoziati presso lo stesso istituto di emissione, qualunque sia l'importo, vengono trattati dalla società di *service* legata all'istituto stesso.

Il punto di vulnerabilità nella filiera della lavorazione dell'assegno è stato individuato nella Stanza di Compensazione presente nella sede di Roma della Banca d'Italia. In particolare, c'è una società di primaria importanza, legata a grandi istituti di credito, presso la quale lavoravano dipendenti che, dietro modesti compensi, si rendevano disponibili a consegnare nelle mani dell'organizzazione criminale le copie degli assegni lavorati, come concretamente accaduto.

I progressivi degli assegni, trascritti in liste riepilogative, erano inviati, tramite molteplici intermediari, al dipendente infedele dell'istituto di credito⁽¹⁾.

Il dipendente infedele⁽²⁾, dal numero dell'assegno, risaliva al conto corrente, ne individuava la capienza e verificava l'esistenza di assegni non ancora negoziati, controllando se il conto fosse a firma singola, doppia o collegato ad una società. Infine completava l'elenco ricevuto inserendo tutti i dati di cui sopra.

(1) - Ogni intermediario, timoroso di perdere il proprio compenso, millanta sempre contatti diretti, complicando all'inverosimile l'indagine.

(2) - L'individuazione del dipendente infedele è particolarmente complicata in quanto non sempre sono censiti gli accessi al sistema.

La lista così compilata finisce nella mani dell'addetto alla clonazione. Si riproduce il titolo copiando l'ABI e il CAB del titolo originale, si riproduce la firma e, in caso di assegni societari, il timbro. Per quando riguarda il progressivo dell'assegno, normalmente si riproduce l'ultimo numero del *carnet*.

Questo avviene perché dal momento della sottrazione del titolo negoziato dal dipendente infedele della società che lavora in stanza di Compensazione, passando per i tempi necessari all'acquisizione dei dati sensibili tramite altri dipendenti infedeli, il rischio che nel frattempo vengano emessi altri assegni appartenente al *carnet* del titolo sottratto è alto. Clonare l'ultimo numero della serie massimizza il tempo a disposizione dell'organizzazione per distribuire capillarmente e negoziare gli assegni, limitando il rischio d'insuccesso.

Parallelamente agli assegni bancari, talvolta sono stati clonati assegni circolari. Nel caso specifico, il titolo riprodotto fedelmente, veniva distribuito insieme a documenti falsi ove era riportato il nome del traente come da assegno in originale. Colui che si occupava della negoziazione doveva procurarsi un complice con sesso ed età compatibile con quella del documento falso ed apporvi la foto. In questo caso i tempi sono strettissimi. Dal momento della sottrazione del titolo alla negoziazione non devono trascorrere più di 24 ore.

Completata la stampa, i titoli venivano distribuiti sull'intero territorio nazionale. Le consegne avvengono tramite corrieri o servizio postale. Giunti a destinazione, gli assegni vengono presi in carico dai procacciatori di correntisti che operano in stretto contatto telefonico con gli appartenenti all'associazione. Il compenso era dovuto all'organizzazione solo in caso di negoziazioni andate a buon fine.

Questo rende gli organizzatori della truffa molto sospettosi. Pretendono copia dell'estratto conto appena versati gli assegni e nei giorni successivi per seguire l'evoluzione della transazione. Spesso intervengono in prima persona pretendendo dal correntista la consegna del bancomat e relativo codice pin.

Il referente territoriale dell'associazione recluta correntisti compiacenti nei modi più svariati. Prioritariamente vengono avvicinate persone in difficoltà economiche disposte a tutto pur di racimolare qualche soldo. Il ruolo di tramite, talvolta, comporta frizioni e incomprensioni dovendo mediare tra l'organizzazione e il correntista traducendosi in minacce e atti di forza nei confronti dei soggetti titubanti o sospettati di infedeltà.

I correntisti, titolari di conto corrente individuale o societario, hanno due possibilità:

- versare gli assegni ed appena il denaro è disponibile passare all'incasso tramite prelievi diretti, emissione di assegni circolari o versando il denaro mediante bonifico su altri conti;

- incassare l'assegno direttamente presso l'istituto bancario o ufficio postale di radicamento del conto corrente aggredito.

Nel primo caso esistono diverse possibilità di insuccesso:

- il titolo in sede di accettazione, validato elettronicamente tramite "lettorino", non supera il vaglio e il personale, non disponibile alla forzatura della procedura mediante negoziazione tradizionale, restituisce il titolo;

- il titolo viene accettato e, in base all'importo, troncato o compensato. In sede di verifica il titolo può essere restituito insoluto per firma di traenza falsa o errata, mancanza di capienza o perché già negoziato.

Anche in questo caso il titolo viene restituito al soggetto che lo ha negoziato lasciando a quest'ultimo la facoltà di rivalersi nei confronti di chi ha emesso l'assegno trattandosi di titolo esecutivo. L'istituto del protesto è stato in parte superato dal fatto che trattandosi di assegni "non trasferibili" non vi sono giratari da tutelare;

- il titolo viene accettato e, superate tutte le verifiche, il correntista riceve la disponibilità del denaro sul proprio conto corrente.

Nel secondo caso l'esito è potenzialmente immediato ma presenta profili di rischio maggiore poiché il direttore di filiale o ufficio postale potrebbe verificare la genuinità del titolo contattando direttamente il titolare del conto legato all'assegno.

Nel caso di operazioni di importo significativo, l'organizzazione è in grado di deviare la telefonata che normalmente il dipendente dell'istituto di credito che riceve il titolo effettua all'istituto emittente per verificare il "benefondi" ovvero la genuinità del titolo e la capienza del conto.

Tramite dipendenti infedeli delle società telefoniche, individuato l'orario e l'istituto in cui avviene la negoziazione del titolo clonato, la telefonata in questione viene "deviata" ad un complice della banda che, ovviamente, fornirà tutte le garanzie possibili all'interlocutore.

Il titolare del conto aggredito, scoperto l'ammancio, si reca presso il proprio istituto per chiedere spiegazione. Scoperta la truffa subita, si reca presso un posto di polizia per denunciare l'accaduto fornendo, spesso, copia dell'assegno in bianco ancora presente all'interno del *carnet* con lo stesso progressivo dell'assegno clonato e negoziato.

La denuncia fa radicare un procedimento nel luogo ove il denunciante ha il conto corrente. Dopo i dovuti riscontri, individuato il negoziatore del titolo clonato, questi viene sentito come persona informata dei fatti. Il negoziatore di titoli clonati si dichiara, a sua volta, vittima di una truffa riferendo di aver ricevuto l'assegno quale contropartita di bene o prestazione talvolta documentata con false fatture e falsi documenti. Ovviamente, a fronte di un'apparente disponibilità a collaborare, non vengono mai forniti elementi utili ad identificare il soggetto che ha consegnato l'assegno.

Questo semplice meccanismo comporta che la vicenda spesso si conclude con l'apertura di un procedimento penale a carico di ignoti e con due soggetti che si dichiarano entrambi vittime di una truffa.

Il procedimento, radicandosi in un luogo fisico lontano da quello ove è stata pianificato il reato in questione, nella sua articolata strutturazione, impedisce un'analisi del fenomeno a forze di polizia e magistratura.

Gli strumenti a disposizione per fronteggiare il fenomeno sono limitati, in quanto per il reato citato raramente sono utilizzabili strumenti investigativi invasivi a meno che si ipotizzi un reato associativo, ambito difficilmente configurabile.

Ne consegue che il rischio del correntista di incorrere nei rigori di legge è estremamente limitato.

D'altro canto, svuotato il conto, a fronte delle pretese della banca di rientrare dei soldi incassati a seguito della negoziazione del titolo clonato, il correntista truffaldino ha facile gioco nel lasciare il conto corrente in sofferenza.

Nel corso dell'indagine è stato registrato un caso particolarmente sofisticato di clonazione e negoziazione di assegni circolari di grosso importo.

Nello specifico, un correntista compiacente ha preteso l'emissione di numerosi assegni circolari per importi irrisori aventi quale beneficiario una fantomatica società.

Tali assegni venivano riprodotti dall'organizzazione variando l'importo. In particolare, copiando il *codeline* (una riga di cifre, stampata con inchiostro magnetico alla base dell'assegno, la cui lettura, per mezzo di speciali lettori ottici, consente alla banca di velocizzare le operazioni di contabilizzazione e smistamento degli assegni), si limitava il rischio di incorrere in difficoltà in fase di negoziazione. Infatti il sistema interbancario, ad una prima verifica, riconosceva l'esistenza nel circuito di assegni con tali codici regolarmente emessi.

Segnalata la truffa alla banca emittente, sono stati rintracciati parte dei titoli per un importo complessivo pari a 6 milioni di euro, depositati in una banca di Barcellona in Spagna.

Gli assegni di importi così elevati, benché difficilmente negoziabili, servono a fare provvista per apertura di linee di credito o, in alternativa, a garanzia per debiti pregressi.

In parallelo al *core business* dell'associazione, sfruttando gli stessi canali di distribuzione, la capacità di acquisire dati sensibili e le abilità tipografiche, gli associati operano con ulteriori e diversificate modalità criminali.

In particolare l'organizzazione è in grado di clonare buoni fruttiferi postali, *travelers cheques* e libretti di deposito postali.

I *travelers cheques* clonati, previa verifica del "saggio" presso un istituto bancario, venivano acquistati da compratori stranieri, per lo più asiatici, e avviati nei loro mercati, poiché grandi quantitativi erano di difficile negoziazione nel mercato italiano dove normalmente se ne scambiano modeste quantità.

I buoni fruttiferi hanno meccanismi di liquidazione molto semplici.

L'aggressione dei libretti postali presuppone un'organizzazione più articolata con la complicità necessaria del direttore dell'ufficio postale.

Il libretto postale, clonato o, talvolta, sottratto al legittimo proprietario, per essere "svuotato" necessita di documenti falsi e dichiarazioni o deleghe di appoggio ovviamente anch'esse false. Come nel caso della negoziazione di assegni circolari, al documento falso va apposta la foto di una persona con sesso e età compatibile con quanto riportato nel documento. Tale persona deve presenziare all'operazione per essere ripresa dal sistema di videosorveglianza al fine di eludere successive indagini e sollevare da responsabilità il dipendente infedele.

Ancora più sofisticato è il caso in cui il libretto, impostato per registrare 28 operazioni, nel caso avesse esaurito i righi, può essere duplicato in qualsiasi ufficio postale. Questo caso comporta la necessità di utilizzare un primo libretto falsificato grossolanamente poiché si va ad operare sul libretto di nuova emissione. Il provento della truffa viene immediatamente dirottato su conti correnti e successivamente ritirato in contanti.

2. Il reato di associazione per delinquere

Gli elementi emersi nel corso dell'indagine fanno necessariamente ipotizzare la configurabilità di un'associazione per delinquere. Infatti, per portare a compimento il reato in questione, occorrono innumerevoli attori dalle svariate qualifiche e competenze, dall'operatore presso la stanza di compensazione al direttore di istituto bancario, dal tipografo al dipendente Telecom capace di deviare le telefonate, sino ai correntisti compiacenti reclutati da alla fitta rete di procacciatori e distributori di titoli clonati. Ne consegue che il primo reato da prendere in considerazione è l'associazione per delinquere.

Il delitto in esame risulta aggravato da diverse circostanze speciali. Una di queste è quella di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 16 marzo del 2006, che attiene ai reati transnazionali. Tale ipotesi si realizza nel nostro caso, quando i sodali dell'associazione, a seguito dell'emissione di assegni circolari di modesto importo ne alterano il valore e vanno a negoziarli in Spagna. Un aspetto di particolare rilievo che deve necessariamente essere trattato è quello relativo al c.d. concorso esterno.

La Suprema Corte ha ulteriormente stabilito: sotto il profilo oggettivo, che la condotta del cosiddetto concorrente esterno deve consistere nel rapporto, apprezzabile per completezza, specificità e rilevanza, di rafforzamento o di consolidamento dell'associazione o di un suo particolare settore⁽³⁾; sotto il profilo soggettivo, che anche il cosiddetto concorrente esterno deve agire con dolo specifico, e cioè con la volontà di concorrere, con la propria condotta, alla realizzazione degli scopi dell'associazione, anche senza avere la volontà di farne parte⁽⁴⁾.

(3) - Cass. Pen., sez. I, 25 marzo 2004, n. 14541.

(4) - Cass. Pen., sez. II, 3 febbraio 2004 n. 4043.

Alla luce di quanto sino ad ora evidenziato, pare chiaro che, nel nostro caso, perché gli autori dei singoli reati mezzo possano dirsi concorrenti esterni al reato associativo sarà necessario che gli stessi agiscano rafforzando la struttura organizzativa con la consapevolezza di concorrere a realizzarne gli scopi. A ben vedere, tuttavia, stante l'interconnessione necessaria tra i reati mezzo ed i reati fine pare opportuno più affermare una responsabilità diretta che non eventuale. Di concorso esterno potrebbe parlarsi maggiormente in relazione alla figura del correntista, ultimo anello della catena ed effettivamente meno coinvolto nelle precedenti attività dell'associazione.

a. La competenza per territorio nel reato associativo

L'associazione per delinquere è un reato permanente la cui caratteristica, come noto, è il protrarsi nel tempo della condotta anti-giuridica posta in essere dall'agente che, volontariamente, persiste nella violazione dell'interesse tutelato dalla norma anche dopo che il reato si è perfezionato in ogni suo elemento.

Per questa categoria di reati, l'art. 8 comma terzo c.p.p. attribuisce la competenza al Giudice del luogo in cui ha avuto inizio la continuazione. Tale scelta pare obbligata: radicare infatti la competenza nel luogo di cessazione della permanenza equivarrebbe a consentire, al reo, la scelta del Tribunale dal quale essere giudicato.

Data quindi la regola dall'art. 8 comma terzo c.p.p., non resta che individuare il momento in cui ha inizio la consumazione del reato associativo.

Nell'associazione per delinquere risalire al momento in cui ha inizio la consumazione è cosa assai complessa, tenuto conto delle tante possibili forme organizzative, della ramificazione della stessa associazione in zone territoriali anche molto distanti tra di loro e, non ultimo, della continua modificazione della struttura data dall'ingresso e/o dall'uscita degli associati.

Detti aspetti complicano e non di poco l'individuazione del momento in cui viene in essere la consumazione del reato associativo e, quindi, complicano non poco la scelta del Giudice competente secondo la regola posta dall'art. 8 comma terzo c.p.p. che, in ogni caso, resta prioritaria rispetto alle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p.

Partendo quindi dal terzo comma dell'art. 8 c.p.p., possiamo dire che per le ipotesi di associazione per delinquere sarà competente il Tribunale del luogo di costituzione dell'associazione, dovendosi in tal senso intendere il luogo in cui è venuto in essere un accordo tra tre o più persone avente una struttura (seppur minima) di mezzi (oltre che di uomini) e con un programma criminoso, già delineato, da realizzare.

Dovrà, quindi, farsi riferimento, ai fini dell'individuazione del Tribunale competente per territorio, al luogo in cui è venuta in essere quel minimo di struttura organizzativa che rende l'associazione per delinquere potenzialmente operativa. In sostanza, quindi, la competenza per territorio va attribuita al Giudice del luogo in cui diviene percepibile all'esterno l'operatività del sodalizio criminale.

Data l'assoluta priorità al criterio di individuazione di cui sopra, resta comunque inteso che, laddove non fosse possibile rintracciare il momento costitutivo dell'associazione, non potrà che farsi ricorso ai criteri sussidiari previsti dall'art. 9 c.p.p.. Ciò accadrà, ad esempio, nel caso in cui "ci si trovasse in presenza di una organizzazione costituita da plurimi ed autonomi gruppi operanti sul territorio sia nazionale che estero, i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi e in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione e ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso"⁽⁵⁾.

Il primo criterio sussidiario indicato dall'art. 9 c.p.p. fa riferimento "all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione"; rimanendo inteso che in tal senso non rileverà affatto la consumazione dei singoli reati fine⁽⁶⁾, i quali non possono essere considerati "parte dell'azione" in quanto fattispecie autonome non costituenti elementi materiali del reato associativo. I reati fine, se già venuti in essere, assumeranno piuttosto rilievo ai fini della determinazione della competenza territoriale per connessione. Nella prima ipotesi - ovvero quella relativa all'impossibilità di determinare la competenza ex art. 8, comma 3, c.p.p. senza che vi sia una ipotesi di connessione con i reati fine - andranno semplicemente applicati i criteri residuali indicati nel secondo e terzo

(5) - Cass. Pen., sez. I, 9 aprile 2009, n. 17353.

(6) - Su tutte Cass. Pen., sez. II, 7 dicembre 2005, Saya.

comma dell'art. 9 c.p.p. ovvero quello del luogo della residenza, della dimora, del domicilio dell'imputato (inapplicabile nel caso di numerosi imputati con diverse residenze) e, infine, del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. che per primo ha provveduto all'iscrizione della notizia di reato⁽⁷⁾.

Al contrario, invece, ai fini della determinazione della competenza territoriale in procedimenti connessi (riguardanti reati fine e l'associazione per delinquere rispetto alla quale non sia possibile determinare il luogo di consumazione), bisognerà fare riferimento ai criteri sussidiari indicati dall'art. 9 c.p.p. solo laddove non sia possibile far ricorso a quello di consumazione dei reati fine, che invece opera anche quando questi ultimi siano più di uno (o commessi in luoghi diversi), dovendosi far riferimento al più grave di essi o a quello commesso per primo⁽⁸⁾.

In tali ipotesi il ricorso ai criteri sussidiari di cui all'art. 9 c.p.p. è possibile solo nel caso in cui mancasse la prova circa il luogo di costituzione dell'associazione e il luogo di commissione del primo reato fine per assoluta incertezza in merito alla loro individuazione.

3. La clonazione di assegni tra reato fine e reati mezzo

I fatti emersi a seguito dell'indagine assumono rilievo, sotto un profilo penalistico, sia in relazione al fatto associativo sia in relazione ad altre autonome fattispecie di reato.

La peculiarità del "reato" della clonazione di assegni sta nel fatto che il conseguimento del fine non può prescindere da un antecedente (preordinato) *iter* criminale particolarmente complesso. Invero l'incameramento delle somme derivanti dall'incasso dell'assegno clonato non può avere luogo se non a fronte, ad esempio, del reperimento dei dati del correntista persona offesa, ovvero, se non a fronte della materiale predisposizione di un assegno clone.

(7) - Cass. Pen., sez. V, 12 dicembre 2006, n. 45255. Tuttavia non può essere assegnata idoneità a determinare lo spostamento della competenza *ratione loci* ad una precedente iscrizione di una notizia di reato vertente su fatti *naturaliter* diversi. Così Cass. Pen., Sez. II, 11 febbraio 2003.

(8) - Cass. Pen., sez. I, 24 giugno 2008, n. 29160.

Fatti, questi ultimi, tutti costituenti reato al pari dell'associazione per delinquere.

Senza la commissione di quelli che potremmo definire come i reati mezzo, il reato fine (scopo dell'associazione) non sarebbe quindi realizzabile. In tal senso potremmo parlare di un'interconnessione necessaria tra reato fine e reati mezzo.

Le caratteristiche del "fatto di clonazione" - in maniera ancor più evidenti rispetto alle classiche ipotesi di associazione per delinquere - offrono validi spunti di riflessione.

Primo fra questi è quello legato al concorso di persone nel reato; invero, il fatto che vi sia questa interconnessione necessaria fa sì che ogni associato e/o ogni autore del singolo reato mezzo sia di fatto punibile per la totalità delle fattispecie anche se non materialmente (e personalmente) poste in essere.

Come noto, infatti, il concorso di persone nel reato ha luogo non solo laddove vi sia collaborazione materiale alla commissione del fatto (c.d. concorso materiale), ma anche nelle ipotesi di sola partecipazione psicologica (c.d. concorso morale).

Poiché nel caso di specie ogni persona coinvolta non può non sapere che la propria attività illecita è preordinata ad altra successiva (parimenti illecita), difficilmente si potrà arrivare ad escludere il concorso di persone nella commissione di ogni singolo reato mezzo; tanto più che l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, al riguardo, è quanto mai rigido e "severo": "La volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro"⁽⁹⁾.

Da questa premessa si capisce chiaramente che, per sfuggire alle maglie del concorso morale, si dovrà dimostrare di non aver in alcun modo nemmeno aderito all'opera altrui.

(9) - Cass. Pen., sez. Un., 3 maggio 2001, n. 31.

a. I reati mezzo

Il reato mezzo dell'associazione è rappresentato dalla negoziazione di assegni clonati.

Tale reato è di difficile qualificazione. Infatti la condotta del correntista, ultimo anello della catena criminale, che incassa il titolo clonato (laddove non vi riuscisse residuerebbe la responsabilità per tentativo ex art. 56 c.p.) si pone, come si diceva, in una terra di confine tra il reato di truffa, magari aggravata (ex art. 61 c.p. per danno patrimoniale di rilevante gravità) e quello di furto aggravato dal mezzo fraudolento.

Se, infatti, è vero che il correntista attraverso un artificio (l'utilizzo del titolo falso) inducendo in errore l'ignaro dipendente della banca (indotto a ritenere la genuinità dell'assegno), procura a sé ed altri un ingiusto profitto (l'importo di cui al titolo incassato) con altrui danno (quantomeno la perdita dei fondi della persona offesa), è altrettanto vero che non può ravvisarsi l'atto dispositivo da parte della stessa persona offesa.

Nella truffa, e su questo non esiste incertezza, l'atto dispositivo (da parte del truffato) è elemento essenziale del fatto, mancando il quale, il reato non può sussistere (come nel caso di specie dove la persona offesa è addirittura all'oscuro di ogni macchinazione a suo danno).

Resterebbe quindi il furto aggravato dal mezzo fraudolento. Effettivamente pare più corretto qualificare in tal senso la condotta del correntista che autonomamente si impossessa della cosa mobile altrui (appunto il denaro) sottraendola a chi la detiene (l'istituto bancario, appunto detentore) avvalendosi di un mezzo fraudolento (l'assegno clonato).

Pur seguendo tale preferibile impostazione, il problema non è definitivamente risolto.

A ben vedere, infatti, la banca, quale mandataria (ovvero, nello specifico, quale incaricata di eseguire i pagamenti per conto del cliente), in un certo senso può validamente ed efficacemente surrogarsi al correntista nell'esprimere il consenso richiesto dalla norma per la configurabilità della truffa. In tal senso, quindi, seppur *de relato*, l'atto di disposizione richiesto dall'art. 640 c.p. potrebbe anche dirsi esistente.

Sul punto non si ravvisano pronunce giurisprudenziali. È verosimile, in ogni caso, tenuto conto delle considerazioni svolte rispetto a ciascuna fattispecie di reato e tenuto conto delle problematiche che emergono nel qualificare in concreto il rapporto tra banca e correntista (rispetto ad ogni singolo atto posto in essere dall'istituto di credito), pare più corretto qualificare il fatto come furto aggravato. Il conseguimento del reato fine (incassare il provento dell'assegno clonato) presuppone un *iter* criminoso che coinvolge numerosi attori.

Il dipendente infedele. La prima fra le attività criminose pregiudiziali alle finalità associative è quella attuata da dipendenti infedeli. Abbiamo due tipologie di dipendenti infedeli:

- dipendente di azienda di *service del back office* bancario;
- dipendente Poste Italiane.

Il primo lavora all'interno della Stanza di Compensazione e garantisce all'organizzazione la possibilità di avere la materiale disponibilità di una copia dell'assegno già negoziato (onde poter estrapolare dati quali il numero del *carnet* o lo *specimen* firma).

Il secondo lavora all'interno di Poste Italiane ed è in grado di fornire tutti i dati afferenti al correntista (persona offesa) ed al suo conto.

L'insieme di queste informazioni, evidentemente a fronte di un corrispettivo, pone in essere una condotta penalmente rilevante sotto molteplici profili.

Prima di analizzare tale aspetto è tuttavia di fondamentale importanza stabilire se il dipendente infedele possa essere considerato o meno incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.. A tale aspetto è connessa infatti la punibilità per il reato di corruzione ex artt. 319 e 320 c.p. e peculato ex art. 314.

La norma di riferimento - appunto l'art. 358 c.p. che offre la definizione di incaricato di pubblico servizio - indica quale criterio discretivo la fonte di disciplina dell'attività svolta.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un quesito di non facile soluzione.

Azienda di service del back office bancario. Esegue servizi di acquisizione dati da supporto cartaceo e/o digitale, digitalizzazione documenti, archiviazione di dati, immagini e documenti cartacei. Eroga servizi di consultazione online (web) di dati e immagini.

Le fasi principali del trattamento degli assegni operati da tali società sono:

- ritiro mediante corriere degli assegni dalla Stanza di Compensazione situata presso la sede di Roma e Milano della Banca d'Italia;
- cattura dei dati e delle immagini degli assegni e quadratura contabile del dare con l'avere;
- smistamento degli assegni in base alle destinazioni richieste dall'Istituto bancario.

Presso la Stanza di Compensazione opera il Capo della Stanza di Compensazione, che riveste sicuramente la qualifica di pubblico ufficiale in quanto abilitato a levare protesti.

È chiaro che l'attività delle stanze di compensazione è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione. Di difficile interpretazione la qualifica rivestita dai dipendenti di società private che operano per conto degli istituti bancari all'interno delle stanze citate. Non appare comunque riconducibile la funzione dei dipendenti infedeli a prestazioni di opera meramente materiale in quanto in grado di selezionare gli assegni in base a specifiche caratteristiche (piazza e progressivo).

Poste Italiane S.p.A. è un ente pubblico economico che svolge molteplici funzioni nell'ambito del servizio postale, dei servizi bancari e della raccolta del risparmio.

Si ritiene utile premettere alcune nozioni per inquadrare la problematica dell'applicabilità al personale operante presso Poste Italiane delle figure del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio ai fini della corrispondente qualificazione, tra le categorie dei servizi pubblici o privati, delle attività svolte in ambito Poste. Lo *status* di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica. Un rapporto di subordinazione o di dipendenza con l'Ente pubblico non è comunque *condicio sine qua* non per l'attribuzione dello *status* di pubblico ufficiale (Cass. Pen., sez. II, 90/186992).

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale *status* (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere o entità ad essi assimilabili quale, per molti aspetti, si può configurare Poste Italiane (vds. in seguito).

La legge 181/1992 ha ulteriormente definito il concetto di pubblico ufficiale nell'ambito amministrativo introducendo al secondo comma dell'art. 357 C.P. la seguente definizione: "agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Date queste premesse di inquadramento, al fine di poter stabilire se e in quali circostanze il personale operante presso Poste Italiane S.p.A. assuma la qualifica, quanto meno, di Incaricato di Pubblico Servizio (ed anche, in talune circostanze specifiche, quella di Pubblico Ufficiale), occorre individuare il carattere pubblico riguardo alle tipologie di servizi/attività espletati. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico, attuata con il D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella L. 29 gennaio 1994, n. 71, e la successiva adozione della forma della società per azioni di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662 "...non hanno determinato la sottrazione al regime pubblicistico non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs. n. 261 del 1999..." "...ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi, ora disciplinata dal D.Lgs. n. 284 del 1999..." (Cass. Pen., sez. VI, 2009/3897; nello stesso senso: Cass. Pen., sez. VI, 2001/20118; Cass. Pen., sez. VI, 2004/36007; Cass. Pen., sez. VI - 2007/34884). Quindi, l'elemento che occorre prendere in considerazione per stabilire la natura privatistica o pubblica di un determinato servizio/attività appare quello della qualificazione giuridica che disciplina l'attività da prendere in considerazione.

Ulteriore conseguenza di queste argomentazioni sarà, poi, la qualificazione giuridica che dovrà essere attribuita a condotte di reato che, nella loro esplicazione materiale, sono caratterizzate da azioni oggettivamente analoghe ma che portano ad individuare fattispecie di reato diverse a seconda che si tratti di attività pubblica o privata.

Nel primo caso, infatti, possono essere considerati come perseguibili i reati propri della figura del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio.

Costoro, inoltre, sono obbligati a riferire i reati dei quali sono venuti a conoscenza nel corso o a seguito del loro servizio.

I pubblici ufficiali sono soggetti ad una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro *status*. Essi soltanto possono, pertanto, rendersi colpevoli di delitti tipici contro la pubblica amministrazione quali Corruzione, Abuso d'ufficio, Rivelazione di segreti d'ufficio.

Una particolare attenzione va poi rivolta alle fattispecie delittuose nel campo delle falsificazioni, laddove la condotta ascrivibile a tali reati quando posta in essere da un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, nell'esercizio delle funzioni, assume una rilevanza di maggiore gravità. È il caso delle attività del personale di Poste, nel caso di eventi di falsità, soprattutto ideologica, compiuti in occasione di espletamento di taluni di quei servizi che si possono qualificare come pubblici (ad es., nel campo postale, il servizio di distribuzione degli atti giudiziari; nel campo finanziario, il servizio del risparmio postale eseguito per conto della Cassa Depositi e Prestiti).

Si veda, al riguardo, i reati di Falsità materiale ed ideologica commessa da Pubblico Ufficiale in atti pubblici, certificazioni e copie di atti, Falsità materiale commessa da privato, Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.).

b. Natura privatistica o pubblicistica dei prodotti/servizi di Poste Italiane

Attraverso la rete dei suoi 14.000 Uffici Postali, Poste Italiane offre alla propria clientela una serie di prodotti che vanno dal settore postale tradizionale, ai servizi integrati di comunicazione, logistici e finanziari nonché a soluzioni ed innovazioni in linea con le esigenze dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione. In tale ambito, distinguiamo tra i servizi che sono già considerati di carattere pubblico in ragione della qualificazione soggettiva di incaricati di Pubblico Servizio per coloro che li gestiscono, da quelli che invece assumono una qualificazione pubblica in relazione alle normative che regolano i singoli prodotti/attività.

Il primo gruppo di fattispecie è certamente inquadrabile nel campo dei servizi postali senza particolari problematiche interpretative; per la seconda categoria di riferimento, è opportuno soffermarsi su alcune tipologie di prodotti finanziari che sono caratterizzati da una regolamentazione di settore di carattere pubblico.

È quindi necessario operare un discrimine fondamentale tra i servizi di carattere finanziario/bancario che sono privati a tutti gli effetti, in quanto governati da norme civilistiche e operati in regime di concorrenza sul mercato, da quelli che si qualificano come servizi di natura finanziaria eseguiti, in regime di convenzionamento e/o attribuzione per effetto di norme di legge, in via esclusiva da Poste Italiane S.p.A. in nome e per conto di Organismi pubblici.

In questo ambito, un posto preminente è costituito dal comparto del Risparmio Postale, che è da ritenersi un servizio pubblico in quanto finalizzato alla raccolta di danaro per conto dello Stato, che agisce attraverso la Cassa Depositi e Prestiti; si tratta di un servizio del tutto assimilabile al Debito Pubblico poiché i fondi pertinenti sono utilizzati per finalità a beneficio di Amministrazioni Pubbliche e per interessi collettivi (erogazione di finanziamenti a Comuni ed Enti Locali per opere di interesse pubblico).

Sin dal 1875 la Cassa Depositi e Prestiti utilizza la rete degli uffici postali per la raccolta del risparmio postale.

Tale Organismo è quindi l'emittente dei prodotti del Risparmio postale, collocati in esclusiva da Poste Italiane attraverso diversi strumenti quali: Libretti di risparmio postale e Buoni fruttiferi postali, titoli garantiti dallo Stato, come i titoli del Debito Pubblico tipici, quali BOT, CCT e BTP.

Ne consegue che, nel nostro caso, quando il direttore postale consulta tipologia e giacenze dei conti correnti bancari da aggredire non rivestirà la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ben diverso sarà il caso in cui consentirà lo svuotamento, ad esempio, del libretto postale di un'ignara e anziana signora.

Dalla mancata applicazione dell'ipotesi di reato di cui sopra, discende tuttavia la punibilità del dipendente infedele per il delitto di "Trattamento illecito dei dati" di cui all'art. 167 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tale fattispecie attiene, fra l'altro, alla condotta di chi comunica o diffonde dati personali in violazione delle norme poste a tutela della riservatezza degli stessi. Va da sé, quindi, che il dipendente infedele, nel comunicare all'associazione, al fine di trarne profitto (e in ogni caso arrecando gravi danni), tutti i dati relativi alla persona che verrà offesa (nonché tutti i dati relativi al conto corrente della stessa), andrà punito per il delitto in parola.

La condotta del dipendente infedele integra altresì la violazione di cui all'art. 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

Tale fattispecie si riferisce, fra l'altro, al fatto di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Seppur la norma nasca per punire tipicamente la condotta di chi accede ad un sistema pur non avendone titolo (in tal senso leggasi "abusivamente"), con il tempo, attraverso l'interpretazione della Suprema Corte, la stessa fattispecie si è vista progressivamente ampliata fino a ricomprendere (come nel caso del dipendente infedele) anche chi, pur autorizzato, acceda per finalità illecite. A riguardo i Giudici di legittimità hanno sancito il principio per cui "per accesso abusivo deve intendersi non solo la condotta di chi non abbia alcun titolo per accedere al sistema, ma anche quella di chi, pur avendone titolo, lo utilizzi per finalità diverse da quelle consentite"⁽¹⁰⁾.

La responsabilità penale del dipendente infedele non potrà non essere valutata anche in relazione ad ogni altra singola fattispecie di reato (di cui dettagliatamente si dirà nel prosieguo di questo stesso paragrafo) commessa per raggiungere il fine ultimo dell'associazione.

Il falsario. Una volta reperite tutte le informazioni dal dipendente infedele, l'associazione criminale può procedere alla falsificazione, o clonazione, del titolo da incassare. In sostanza il falsario, sulla scorta della copia dell'assegno ricevuto, predispone un nuovo titolo tenendo in considerazione il saldo del conto corrente da aggredire. Tale condotta, costituendo un falso materiale, integra certamente la violazione di cui all'art. 482 c.p.. Tale norma, richiamando la fattispecie di cui all'art. 476 c.p. (che attiene alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico) punisce appunto anche il privato che formi, in tutto o in parte, un atto falso (o ne alteri uno vero).

A riguardo v'è inoltre da dire che l'art. 491 c.p., posto a tutela del particolare valore di alcuni atti "privati", fra l'altro, dispone applicarsi, nei casi di falsità materiale afferente a titoli di credito (nel cui ambito l'assegno è certamente riconducibile), non già la più mite pena di cui all'art. 485 c.p. ma quella di cui all'art. 476 c.p..

(10) - Così Cass. Pen., sez. V, 1° ottobre 2008, n. 37322 nonché Cass. Pen., sez. V, 30 aprile 2009, n. 18006.

Il falsario (come chiunque altro abbia agito con questi) non sarà invece punibile, nemmeno a titolo di concorso, per l'uso dell'atto falso dallo stesso predisposto. La norma di cui all'art. 489 c.p. (che punisce appunto l'uso di atto falso) prevede infatti una causa di esclusione della punibilità per chi abbia predisposto, o concorso a predisporre, la falsità materiale.

Di nessun beneficio potrà invece godere il falsario in relazione al reato fine tenuto conto che in nessun modo il reato di falso può dirsi assorbito da quello di furto. Infine, laddove il falsario si trovasse a predisporre anche un falso documento di identità⁽¹¹⁾, dovrà rispondere dell'ulteriore reato di cui all'art. 497 bis c.p. che in alcun modo potrà essere ricondotto (e ritenuto assorbito) alla precedente, e diversa, condotta di falso.

È di tutta evidenza, infine, che quanto già detto a proposito del dipendente infedele circa il concorso morale nei reati mezzo ed il reato continuato trova applicazione anche riguardo al falsario.

Il correntista. Avute le informazioni dal dipendente infedele e ricevuto il titolo clonato dal falsario, l'associazione può provvedere alla spedizione dell'assegno al correntista⁽¹²⁾ che procederà all'incasso.

Il correntista, come esaminato in premessa al capitolo, risponderà di furto aggravato dal mezzo fraudolento. Oltre che per il furto, il correntista potrà rispondere anche per l'uso dell'atto falso ex art. 489 c.p.⁽¹³⁾ (qualora però non venisse ritenuto riconosciuto il concorso nella falsità materiale).

Laddove poi il correntista fosse chiamato ad operare con assegni circolari e/o a libretti postali al portatore (ipotesi in cui dovrebbe far uso, per l'incasso, anche di documenti di identità contraffatti) dovrà altresì essere contestato il reato di "Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi" di cui all'art. 497 bis c.p. ed il reato di "Sostituzione di persona" di cui all'art. 494 c.p..

(11) - Questo accade nei casi in cui la clonazione ha ad oggetto assegni circolari o libretti postali al portatore.

(12) - Laddove l'individuazione del correntista discendesse dalla attività di uno o più associati ne deriverebbe la responsabilità penale ex art. 648 c.p. a titolo di ricettazione c.d. per mediazione. La norma infatti, come meglio in prosieguo si dirà, punisce anche la condotta di chi "si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare" denaro o cose provenienti da altro delitto. Rimanendo inteso che nel caso di specie il provento di altro delitto è costituito appunto dall'assegno clonato.

(13) - Fattispecie sempre da considerarsi connessa all'art. 491 c.p. per le stesse ragioni già enunciate a proposito del "falsario".

Ulteriori considerazioni, sempre in relazione alla condotta del correntista, dovrebbero essere svolte sia con riguardo all'ipotesi di ricettazione ex art. 648 c.p. - che certamente sarebbe integrata avendo il correntista ricevuto "cose provenienti da altro delitto" (assegno e/o documento di identità falso) all'evidente fine di trarne per sé e per altri un ingiusto profitto - sia con riguardo all'ipotesi di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. - in relazione alla (successiva) condotta distrattiva posta in essere dal correntista nel "trasferire" le somme provento di furto agli effettivi beneficiari (evidentemente finalizzata anche ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro). Tuttavia, stante la clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato" l'analisi di tali fattispecie (in relazione al caso in esame) non assumono alcun rilievo.

Il beneficiario. L'ultimo anello della catena è il destinatario delle somme provento di furto. Ed invero il correntista, immediatamente dopo aver provveduto all'incasso del titolo clonato, procede con le operazioni distrattive.

Anche con riguardo alla condotta del beneficiario va subito detto che, laddove si configurasse un'ipotesi di concorso dello stesso beneficiario nei reati presupposti, in alcun modo si potrebbe parlare di una responsabilità per ricettazione, riciclaggio e/o favoreggiamento, stante il noto limite. Laddove invece si immaginasse un beneficiario ignaro ed esterno ad ogni tipo di fatto illecito antecedente, la condotta criminosa del beneficiario potrebbe assumere rilievo sia rispetto all'ipotesi di riciclaggio sia rispetto all'ipotesi di ricettazione.

In un primo momento - quando il beneficiario riceve la somma provento di furto - risulterà integrata la fattispecie di ricettazione e non già quella di riciclaggio attesa la carenza di elementi idonei a provare l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita della res.

In un secondo momento invece - quando il beneficiario trasferisce parte dello stesso provento all'associazione per delinquere - nessun dubbio può esserci sul fatto che venga in essere il delitto di riciclaggio. In tal caso infatti il "trasferimento" del denaro rappresenta un insindacabile fatto di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita. Né sarebbe in alcun modo sostenibile, a riguardo, a difesa del beneficiario, un eventuale difetto di dolo, in considerazione del fatto che lo stesso beneficiario non potrebbe non sapere della destinazione, e del destinatario, della somma trasferita.

c. I reati di furto e di truffa secondo il codice penale francese e tedesco⁽¹⁴⁾

Vista la difficoltà di collocazione del fatto oggetto di esame (posto come si diceva in una zona di confine tra il reato di truffa e quello di furto aggravato), pare opportuno analizzare alcuni altri ordinamenti (sempre di *civil law*), onde riscontrare l'esistenza di analoghe problematiche o, magari, per "importarne" le soluzioni.

Partendo dal codice penale francese, oggetto nel 1992 di un'importante riforma, va subito detto che il reato di furto, "*vol*", è previsto e punito dall'articolo 311.

Detto reato si sostanzia nella "sottrazione fraudolenta della cosa altrui". Come appare particolarmente evidente, la fattispecie è costruita in maniera lineare: da un lato vi è la condotta di "sottrazione" e, dall'altro, un comportamento fraudolento.

Il regime sanzionatorio, molto basso per la fattispecie base (3 mesi di prigione oltre a pena pecuniaria) subisce l'influsso delle circostanze aggravanti, per effetto delle quali può arrivare anche alla sanzione in assoluto più grave, che è la reclusione perpetua criminale (equivalente al nostro ergastolo)⁽¹⁵⁾.

Stante le descritte caratteristiche della fattispecie, quindi, ne deriva che per rispondere del reato di furto il soggetto agente dovrà guadagnarsi la materiale disponibilità del bene attraverso l'abbattimento delle difese di colui che detto bene lo possiede. La scelta del legislatore francese di assorbire in pianta stabile l'elemento della frode nel delitto di furto - non condivisibile a parere di chi scrive pur avendo radici nella volontà di punire più severamente i fatti di impossessamento violento (ricondotti alla ben più grave fattispecie di rapina) - semplifica notevolmente, in ipotesi come quelle oggetto del presente lavoro, la collocazione del fatto nell'una piuttosto che nell'altra figura di reato (furto e non truffa come a breve meglio si dirà).

(14) - SATURNINO, *Diritto Penale Europeo, i reati contro il patrimonio, prospettive di riforma ed integrazione*, Napoli, 1995.

(15) - Ciò accade nell'ipotesi in cui il derubato deceda per effetti di azioni violente successive all'impossessamento del bene (che nel nostro ordinamento farebbero evocare la fattispecie di rapina "impropria").

Il reato di truffa, “escroquerie”, prevista dall’articolo 313, ricorre invece allorché “mediante l’uso di un nome falso o della falsa qualità, mediante l’abuso di una qualità vera, mediante l’uso di manovre fraudolente, si tragga in inganno una persona fisica o giuridica ed in tal modo determinandola, a suo danno o a danno di un terzo, a consegnare fondi, valori o un qualunque bene, a fornire un servizio o a consentire un atto comportante una pubblicazione o un esonero”. La pena detentiva per il delitto consumato è di cinque anni di prigione (aumentata sino a sette per effetto del ricorrere delle circostanze aggravanti “comuni”⁽¹⁶⁾).

Come può notarsi, anche nella truffa è presente, quale elemento costitutivo, fra l’altro, “l’uso di manovre fraudolente”. Ne deriva, con particolare riguardo ai nostri fini, che il legislatore ha inteso escludere che l’elemento frode possa assumere rilievo nella distinzione tra il delitto di truffa e quello di furto puntando, in tal senso, sull’elemento dispositivo, che viene così ad assumere un ruolo determinante: ricorrerà infatti la truffa in tutti i casi in cui vi sarà un atto dispositivo da parte della persona offesa (rispetto al proprio bene); ricorrerà invece il furto in tutti gli altri casi.

Da queste brevissima disamina comparata, possiamo concludere che secondo le norme francesi, il fatto oggetto del presente elaborato andrebbe certamente ricondotto ad un’ipotesi di furto.

Analizzando invece il codice penale tedesco scopriamo che il furto, diebstahl, è previsto dall’articolo 242 e viene in essere allorché un soggetto “sottragga con intenzione ad un altro una cosa mobile altrui, appropriandosene indebitamente”.

L’elemento materiale del reato (che è quello che a noi maggiormente interessa) si sostanzia nella sottrazione del bene immobile e nel conseguente impossessamento dello stesso da parte del soggetto agente. La sottrazione implica che il bene sia sottratto a colui che legittimamente ne vanta il diritto di proprietà (oppure il possesso), all’insaputa di questi o contro la sua volontà.

(16) - Come può vedersi, posto che le caratteristiche strutturali della fattispecie sono le medesime che nel nostro ordinamento, il trattamento sanzionatorio è notevolmente superiore rispetto alle nostre previsioni. La maggiore severità di trattamento la notiamo anche per il fatto che non vi sono sconti per le ipotesi di delitto solamente tentato.

Da questa breve premessa emerge chiaramente che anche nel caso dell'ordinamento tedesco il furto si caratterizza per un'apprensione materiale e diretta del bene. La pena detentiva per detto reato è cinque anni di reclusione; dieci se ricorrono le circostanze aggravanti ritenute più gravi (risulta quindi avere un trattamento sanzionatorio decisamente più severo rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento).

Il reato di truffa, sempre secondo il codice penale tedesco (articolo 254), è commesso da chi, "con l'intenzione di procurare a sé o ad altri un illecito vantaggio patrimoniale, offenda il patrimonio di altri, determinandolo o mantenendolo in errore attraverso l'assicurazione di dati falsi oppure l'alterazione o la dissimulazione di dati veri". La condotta, quindi, consiste nel determinare in altri un errore o nello sfruttare, mantenendolo, un errore già esistente (cagionando in tal modo un danno patrimoniale). Ne deriva quindi che la condotta materiale consta di quattro elementi essenziali: l'inganno⁽¹⁷⁾, errore⁽¹⁸⁾, la disposizione del patrimonio e il danno patrimoniale.

Per quanto attiene all'atto dispositivo, si segnala che la dottrina dominante⁽¹⁹⁾ ritiene che lo stesso consista in un agire, tollerare o omettere da parte del soggetto agente da cui derivino, in modo immediato, effetti riduttivi del patrimonio della vittima o quello di un terzo; non assumendo rilievo l'identità tra il soggetto ingannato ed il disponente (risulta invece necessaria l'identità tra il soggetto disponente e quello danneggiato). In tale ipotesi è tuttavia necessario che il disponente abbia la disponibilità del patrimonio o la facoltà, in base a preciso accordo privato o in base all'ordinamento giuridico, di porre validamente in essere l'atto dispositivo richiesto dalla norma. Alla luce di quanto appena affermato, tenendo sempre quale riferimento il caso oggetto del presente lavoro, pare piuttosto evidente che nell'ordinamento tedesco il fatto della "clonazione di assegni" sarebbe più agevolmente riconducibile alla fattispecie di truffa.

(17) - L'inganno costituisce una condotta orientata ad indurre in errore e può assumere la forma di inganno espresso, di inganno concludente e di inganno mediante omissione.

(18) - L'errore nel quale cade la vittima può anche essere determinato da altri o causato da una erronea rappresentazione della realtà da parte del soggetto passivo. In questi, però, è richiesto che l'agente, consapevole, ne approfitti rafforzando o mantenendo salda la originaria convinzione erronea della vittima.

(19) - Cfr. GEERDS, *Wirtschaftsstrafrecht und Vermögensschutz*, Lubeck, 1993.

Ed invero l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale consente di prefigurare - assai più agevolmente di quanto accada nel nostro ordinamento (dove è più marcato la necessaria tra il disponente ed il danneggiato) - il trasferimento del potere di porre in essere l'atto dispositivo. Di guisa che in questo contesto risulta assai più facile (rispetto all'ipotesi di truffa) riferire all'istituto di credito (legittimata dal contratto di conto corrente) quell'atto dispositivo (posto in essere in nome e per conto del correntista) necessariamente richiesto dalla norma per la configurabilità della truffa.

4. Reato associativo e criticità sistemiche

I fatti narrati raccontano di un reato tanto diffuso quanto di difficile inquadramento giuridico. Nel corso dell'elaborato sono state dettagliatamente elencate le difficoltà riscontrate nell'individuazione dei reati fine (nello specifico, se si trattasse di furto aggravato o truffa). Tale aspetto non ha soli rilievi formali. Ed infatti mentre il furto aggravato è reato per il quale si procede d'ufficio (e per il quale, quindi, è sufficiente la proposizione della semplice denuncia), per la truffa, che contrariamente al furto non risulta aggravata di per sé (sarebbe per lo meno necessario un danno di rilevante entità che tuttavia non sempre c'è), serve necessariamente la querela. La distinzione conduce spesso a differenze assai rilevanti. Le banche, in special modo le Poste Italiane, per disposizioni interne non concedono procure speciali al direttore di filiale per la proposizione di querele. Ora, poiché non accade praticamente mai che i legali rappresentanti delle predette società si attivino per la proposizione della querela, ne consegue che per le ipotesi di truffa è assai frequente una improcedibilità. Resterebbe la sola speranza che vi provveda il correntista derubato (ipotizzando che possa essere considerato come persona offesa, superato il limite dell'assenza dell'atto dispositivo): anche in questo caso, però, la prassi mostra spesso casi di remissione di querela a fronte della restituzione delle somme da parte della banca.

Stesse difficoltà sono emerse per quanto riguarda la qualifica di persona incaricata di pubblico servizio nell'ambito del mondo del credito. Difficoltà che di nuovo conducono ad effetti paradossali.

Nonostante infatti i dipendenti infedeli svolgano, secondo un'opinione atecnica ma sostanziale, una funzione sociale (e quindi "pubblica") - appartengano essi alle società di *service* che per conto degli istituti di credito negoziano i titoli nelle Stanze di Compensazione o appartengano essi agli stessi istituti di credito dove si trovano i conti correnti da aggredire - non possono essere qualificati come incaricati di pubblico servizio e, quindi, non possono essere chiamati a rispondere del fatto di corruzione assolutamente evidente sotto un profilo "materiale". Superati gli aspetti sostanziali, anche gli aspetti procedurali hanno fornito numerosi spunti di riflessione.

Primo fra tutti la competenza territoriale. Stabiliti i criteri offerti dal codice, appare complicato codificare un'associazione a base diffusa ove esiste un promotore e finanziatore con qualificati contatti all'interno della Stanza di Compensazione dimorante a Roma, un gruppo di abili falsari a Napoli, sodali in contatto con direttori di istituti di credito in varie parti d'Italia e una rete capillare di procacciatori di correntisti compiacenti sull'intero territorio nazionale. Stessi problemi nascono nel radicamento del procedimento in merito al reato fine.

La negoziazione dell'assegno clonato viene comunicato al correntista aggredito. La vittima del reato sporge denuncia e/o querela presso il luogo di residenza dove viene avviato il relativo procedimento. Attivate le indagini, viene ascoltato, quale persona informata sui fatti, chi ha incassato l'assegno clonato il quale, a sua volta, si dichiara vittima di un reato asserendo di aver avuto l'assegno quale pagamento per prestazioni o consegna di oggetti non registrati. In conclusione si arriva ad individuare un reato, due vittime ed un procedimento contro ignoti aperto in una Procura che non ha nulla a che vedere con il fenomeno criminale impedendo analisi e valutazioni del fenomeno.

Inoltre, gli Istituti di Credito, a fronte di un assegno senza capienza e, spesso, con firma di traenza errata o già negoziato, restituiscono il titolo a chi l'ha posto all'incasso, lasciando al negoziatore la facoltà di sporgere denuncia o procedere al protesto. Questo perché tali assegni, trattandosi per lo più di effetti non trasferibili, costituiscono un titolo esecutivo e non necessitano del protesto per tutelare coloro che effettuano la girata.

LA TESTIMONIANZA VERBALE DEL MINORE

VALIDITÀ PROCESSUALE E TECNICHE DI INTERVISTA



Marco MONTEMAGNO

*Capitano,
Comandante 3^a sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo
Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria.*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La testimonianza verbale del minore. - 3. L'inidoneità del minore a testimoniare. - 4. Metodologie di conduzione dell'intervista investigativa con il minore in tema di abuso sessuale. - 5. La validazione della testimonianza. - 6. La psicologia investigativa nell'audizione dei test minori. - 7. *Profiling* criminologico: una complessa metodologia investigativa. - 8. Vittimologia e Profilo Criminologico.

1. Premessa

L'accertamento dell'attendibilità del minore acquista un peso particolare nel percorso giudiziario in quanto spesso (forse troppo spesso) il minore vittima di abuso risulta essere l'unico testimone. La veridicità o meno dei suoi racconti e le prove acquisite lungo le indagini costituiscono l'impianto su cui fondare l'accusa nei confronti dell'adulto presumibilmente abusante.

Per cercare di dare un carattere più concreto e certamente utile nel prosieguo del lavoro svolto, verrà introdotto il tema della Psicologia Investigativa come una relativamente nuova branca della Psicologia Giuridica, composta da

tre aree principali: il Profilo Criminologico, la Vittimologia e la Psicologia della Testimonianza.

Verranno prevalentemente esaminate le ultime due in quanto, la testimonianza del minore, rivestendo una tale importanza, deve necessariamente essere raccolta con adeguate tecniche di interviste in maniera che questa risulti essere scevra da contraddizioni, coerente nell'esposizione, e soprattutto non "inquinata" da pratiche suggestive che potrebbero risultare distorcenti la realtà dei fatti. Esporrò le diverse fasi della *Step Wise Interview*, indicata dagli studiosi come una corretta modalità di intervista del minore.

Il presente lavoro rappresenta una breve ricerca scritta con particolare chiarezza espressiva, frutto di un paziente lavoro e studio della materia, esaminando alcuni dati bibliografici per indagare e coglierne gli aspetti più nascosti.

2. La testimonianza verbale del minore

La testimonianza del minore vittima di abuso sessuale rappresenta in molti casi l'unico elemento probatorio in possesso del Giudice nel procedimento penale, in mancanza di ulteriori dati risultati da consulenze tecniche di natura diversa da quella psicologica, che solitamente permettono l'emergere di elementi probatori.

Il riferimento è a tutti quei casi di abuso su minore nei quali gli atti di natura sessuale siano consistiti in manipolazioni o toccamenti difficilmente riscontrabili con esami medici o ginecologici. Pertanto le affermazioni del minore, soprattutto in assenza di ulteriori testimoni, assumono un'importanza rilevante ai fini dell'esito del procedimento penale, stimolando un intenso dibattito sull'attendibilità del minore come testimone.

Nella testimonianza del minore, proprio per la comunicazione sottesa ed infantile, è molto facile che inconsapevolmente le nostre proiezioni e i nostri desideri possano essere introiettati sul minore inducendolo a raccontare una falsa verità⁽¹⁾.

(1) - ROMEO P., MANTI D., *All'ombra di... lui - Appunti di clinica giudiziaria: pedofilia e prostituzione minorile*, Armando, Roma, 2010, pag. 24.

La valutazione dell'attendibilità del minore deve far riferimento ad alcuni concetti come l'accuratezza, la credibilità, l'affidabilità, la ripetibilità e la validità. La necessità di garantire la genuinità delle dichiarazioni del minore nella continua ricerca della verità e l'esigenza di tutelare nel miglior modo possibile la personalità della vittima sono legate all'istituzione dell'incidente probatorio, strumento previsto negli artt. 392, 393 e 398 del c.p.p., successivamente integrati con l'introduzione degli artt. 13 e 14 della legge 66/1996. Con le successive modifiche è stata introdotta la possibilità da parte del Pubblico Ministero o della persona sottoposta alle indagini di chiedere la procedura dell'incidente probatorio per la raccolta della testimonianza della persona minore di anni 16, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 392 comma 1 c.p.p. attraverso la forma dell'audizione protetta⁽²⁾.

Questa norma svincola l'assunzione della testimonianza attraverso l'incidente probatorio, dalla condizione di non rinviabilità della stessa. Con l'introduzione dell'incidente probatorio nella prassi del processo che coinvolge il minore lo si sottrae all'esame incrociato caratteristico della fase dibattimentale del procedimento, permettendo in tal modo che l'audizione in forma protetta avvenga alla sola presenza del Giudice e dello psicologo.

La legge del 1998⁽³⁾ introduce la non ammissibilità della ripetizione in sede dibattimentale dell'incidente probatorio, se richiesto nella fase preliminare dal

(2) - Art. 392 c.p.p.:

- a) quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
- b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
- c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
- d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210;
- e) al confronto (211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti;
- f) a una perizia (220 s.) o a un esperimento giudiziale (218 s.), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
- g) a una ricognizione (213 s.), quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

(3) - Legge del 3 agosto 1998 n. 269, "norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

Pubblico Ministero, se non in casi assolutamente necessari a discrezione del Giudice per evitare che il minore possa dover essere sentito più volte sullo stesso argomento, subendo in tal modo influenze esterne che invaliderebbero la sua testimonianza.

Le circostanze che potrebbero portare ad una reiterazione della prova vengono rappresentate dall'emergenza nell'istruttoria dibattimentale di fatti dei quali il minore non avesse a suo tempo riferito, elementi fattuali nuovi in precedenza sconosciuti che porterebbero ad un nuovo esame del minore.

L'art. 393 del c.p.p., a cui è stato aggiunto il comma 2 bis, prevede che:

Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'art. 392 comma 1 bis, il Pubblico Ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.

Ciò va a tutelare il diritto di difesa dell'indagato che con la *discovery* degli atti di indagine acquisisce tutta la documentazione in possesso dell'organo accusatorio e d'altra parte fornisce al Giudice la completa cognizione degli atti di indagine al fine della valutazione dell'istanza di ammissibilità dell'incidente probatorio. L'art. 398 del c.p.p. nel comma 5 bis stabilisce le modalità, il luogo e i termini temporali nei quali si deve svolgere l'incidente probatorio⁽⁴⁾.

(4) - Art. 398 "Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio":

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 396 comma 1, il Giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle persone interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta (124 att.) il Giudice stabilisce:
 - a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
 - b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
 - c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
3. Il Giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa (90, 91) e ai difensori avviso del giorno dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al Pubblico Ministero.
- 3 bis. La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2 bis.
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza,

La scelta del luogo dove si svolge formalmente l'audizione è a discrezione del Giudice. Solitamente l'incidente probatorio avviene in una stanza presso gli uffici giudiziari o strutture specializzate di assistenza ed è strutturato in modo tale che il minore non entri in contatto visivo con le altre parti (Pubblico Ministero, indagato, difensori) che assistono all'audizione attraverso uno specchio unidirezionale. Il colloquio viene videoregistrato per garantire la raccolta di tutti gli elementi (verbali, mimici e comportamentali) utili alla valutazione della testimonianza del minore ed è gestito dallo stesso Giudice che si può avvalere della presenza di un esperto in psicologia dell'età evolutiva. In nessun caso tale esperto si potrà sostituire al Giudice nella formulazione delle domande, dal momento che l'esame del minore è un atto processuale che non può essere delegato a terzi. A questo punto è importante ricordare che il procedimento penale si distingue in due fasi.

La prima comprende l'indagine preliminare all'interno della quale si verifica da parte del Pubblico Ministero la ricerca degli elementi di prova. È un momento caratterizzato dalla massima segretezza degli atti e si contraddistingue perciò dalla delicatezza delle indagini che devono mantenere il più stretto riserbo. La consulenza psicologica che il Pubblico Ministero può richiedere assume contorni delicati, perché in questa fase precoce delle indagini l'indagato può non essere ancora a conoscenza delle accuse che gli vengono mosse per cui le dichiarazioni rese dal minore potrebbero mettere a rischio l'intera indagine.

sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del Giudice competente, quest'ultimo può delegare il Giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5 bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, il Giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il Giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. (...).

La seconda fase, quella del processo, consiste nella formazione della prova stessa attraverso il contraddittorio delle parti. È in questa fase che avviene la *discovery* degli atti di indagine da parte del Pubblico Ministero, che vengono perciò acquisiti anche dal difensore dell'indagato. Tali atti possono consistere in intercettazioni telefoniche ed ambientali (autorizzate dal Giudice qualora il minore descriva inequivocabilmente atti sessuali interni alla famiglia, in un clima di omertà familiare), audizioni dei familiari non indagati, l'audizione del minore (autorizzata dal P.M. in casi di estrema necessità ed effettuata in modo tale che la famiglia non possa condizionarlo; spesso si svolge presso gli istituti scolastici frequentati dal minore, previo accordo con la direzione scolastica, in forma più o meno mascherata secondo l'età della vittima).

Molto spesso l'incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza del minore è seguito dalla richiesta di una perizia psicologica che il Giudice affida ad un perito di fiducia (consulente se la richiesta è fatta dal Pubblico Ministero). Il contenuto dell'esame del minore non si limita alla ricostruzione dettagliata dei fatti e alla sua validazione, ma deve contenere ed esplorare altri aspetti rilevanti ai fini del processo quali: l'indagine sulla genesi del racconto, la personalità della vittima, la descrizione della famiglia di appartenenza e dei ruoli al suo interno (indagine importante soprattutto nei casi di abuso intrafamiliare). Il momento della rivelazione è centrale rispetto all'indagine. L'investigatore dovrà con meticoloso scrupolo investigativo, nel corso della sua verbalizzazione, contestualizzare il momento del racconto del minore e raccogliere le relative testimonianze dei terzi che hanno ricevuto le confidenze del minore⁽⁵⁾.

3. L'inedoneità del minore a testimoniare

La valutazione da parte del perito dell' idoneità mentale a rendere testimonianza non sostituisce il compito del Giudice di verificare l'attendibilità del testimone, ma fornisce elementi importanti soprattutto in tutti quei casi nei quali la violenza domestica è avvenuta in assenza di ulteriori testimoni.

(5) - ROMEO P., MANTI D., *All'ombra di...lui - Appunti di clinica giudiziaria: pedofilia e prostituzione minorile*, Armando, Roma, 2010, pag. 31.

La Suprema Corte in una sentenza afferma a questo proposito: Anche se la persona offesa dal reato non può essere equiparata al testimone estraneo, il quale non ha alcun interesse in ordine all'esito del giudizio, la sua deposizione, tuttavia, può essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad una indagine positiva sulla sua credibilità⁽⁶⁾.

Sulla modalità con la quale pervenire ad un parere sulla capacità del minore di rendere testimonianza Piero Forno ricorda una sentenza della Corte d'Appello di Venezia riguardante un processo penale per fatti di abuso in cui l'unica prova era costituita dalle dichiarazioni del minore⁽⁷⁾.

Nella sentenza, che qui di seguito in parte si riporta, dopo aver individuato una serie di principi per la valutazione delle prove «si fa esplicito riferimento a criteri pragmatici proposti dalle scienze del comportamento come sintomi di veridicità ed attendibilità di un resoconto»⁽⁸⁾.

«Il vigente codice di rito impone al giudice di merito di valutare la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati per la disamina del materiale legittimamente acquisito ed utilizzabile. Nel rispetto di tale regola, vanno pertanto qui indicati i criteri cui la Corte si è informata nella conferma della statuizione del primo giudice, tenuto conto che all'affermazione di penale responsabilità dell'accusato si è giunti in modo totalizzante sulla scorta delle affermazioni della figlia del prevenuto, minore, all'epoca dei fatti, dell'età di 8 anni. È noto che i problemi della testimonianza si caratterizzano per una triplice tematica di indagine volta a verificare:

1. se il teste normalmente dotato sul piano sensoriale, percettivo e cognitivo (profilo questo che soprattutto per il minore costituisce un "prerequisito di attendibilità") ha sensorialmente percepito in modo corretto ciò per cui è chiamato a deporre;

(6) - Cass. Pen. 584/1989.

(7) - FORNO P., *Tecniche di indagine e problematiche processuali nel maltrattamento e nell'abuso sessuale su minori*, relazione tenuta il 3 luglio 2000 ad un corso di aggiornamento per magistrati organizzato dal CSM. Il testo è disponibile sul sito www.Cosmag.it.

(8) - La sentenza della Corte d'Appello di Venezia, II sez. pen., 18 ottobre 1996, in *RIVISTA DI PSICOLOGIA GIURIDICA*, n. 1, gennaio 1997, pagg. 39-51. A questo proposito vedasi anche: *È prova la testimonianza indiretta del minore quando vengono esclusi intenti calunniosi*, Corte di Cassazione Sezione III penale, Sentenza 24 giugno 1998 - 27/08/1998 n. 4545; *Attendibilità del bambino va correlata al contesto oggettivo e soggettivo*, Cassazione, sezione III penale, sentenza 20/4 - 25/5/2001.

2. se il teste normodotato, dopo aver correttamente percepito, ha anche correttamente memorizzato (e cioè in modo conforme alla percezione stessa) i dati percettivi appresi;

3. se tale teste, normodotato, dopo aver correttamente percepito ed altrettanto correttamente memorizzato, è intenzionato a riferire in modo completo tutto ciò che rammenta e ciò esegue, comunicando con l'interlocutore, senza condizionamenti, manipolazioni od interessi diversi e non coincidenti con il mero resoconto della verità.

La letteratura sulla memoria e sulla formazione del ricordo è molto vasta, soprattutto negli Stati Uniti dove è cresciuto l'interesse sulla attendibilità di ricordi dell'età infantile, rievocati in età adulta nel corso di psicoterapie. Malacrea definisce la rivelazione come la conseguenza della presa di contatto del bambino con la propria esperienza traumatica, riconoscendole perciò un valore negativo per il riacutizzarsi della sofferenza, ma allo stesso tempo un aspetto positivo per la rottura del segreto⁽⁹⁾.

La rivelazione, dunque, è il momento nel quale il bambino confessa l'abuso. Studi piuttosto recenti hanno dimostrato la capacità in bambini di circa 2 anni a rievocare alla mente episodi relativamente lontani nel tempo, attraverso l'uso di strategie che vanno specializzandosi con il progredire dell'età. «Secondo Howe, Courage e Peterson (1994), dopo il (...) secondo anno d'età i progressi non sono dovuti al miglioramento dei meccanismi della memoria in se stessi o alla maturazione dei circuiti neurali, ma piuttosto alla crescente sofisticazione dei processi cognitivi a essi correlati (per esempio l'uso di strategie come la ripetizione e la categorizzazione spaziale)»⁽¹⁰⁾.

Secondo quanto affermato dagli autori citati, il bambino successivamente al secondo anno sviluppa una serie di competenze che gli consentono con un certo successo la rievocazione di episodi che appartengono alla vita quotidiana. Infatti già a tre anni il bambino è in possesso di una buona capacità di osservazione, è in grado di stabilire corrette relazioni temporali (costruendo sequenze temporali di eventi rievocati), è in grado di effettuare categorizzazioni suddividendo gli stimoli in classi di appartenenza. Appare più complesso il ricordo a quell'età di episodi specifici, nei quali si possono intronettere interferenze provenienti da altri episodi.

(9) - MALACREA M., LORENZINI S., *Bambini abusati. Linee guida nel dibattito internazionale*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002.

(10) - MALACREA M., LORENZINI S., op. cit., pag. 178.

Alla rievocazione degli eventi contribuiscono altre competenze, prima fra tutte il linguaggio perciò si deve attendere una sufficiente acquisizione dello stesso perché il bambino sia in grado di rievocare verbalmente gli eventi vissuti. Tuttavia, anche in assenza di una competenza linguistica adeguata, è indubbio che già prima di due anni «esperienze singole salienti possono lasciare una traccia che riaffiora in situazioni-stimolo attraverso la riproduzione più o meno precisa dei comportamenti appresi»⁽¹¹⁾.

All'interno della letteratura riguardante il processo di formazione e rievocazione del ricordo nel bambino, una parte del dibattito è interessata alla memoria di eventi traumatici. La capacità di rievocazione di un ricordo è legata senza dubbio a molteplici elementi, quali la ripetizione dell'evento nel tempo o la sua unicità nell'esperienza del bambino, l'età del minore al momento del trauma subito, il contesto nel quale l'evento traumatico si è verificato, la salienza dell'evento che consiste in ciò che lo distingue dalle altre esperienze del bambino.

A fronte di rivelazioni di abusi che prendono un aspetto fluttuante ed intermittente si è ipotizzato che in presenza di un evento traumatico ripetuto il bambino possa mettere in atto meccanismi difensivi atti a non ricordare e che l'imprecisione nella rievocazione di dettagli possa essere legata al fatto che esperienze ripetute nel tempo (teoria della salienza dell'evento) possano prendere la forma di esperienze multiple, all'interno delle quali il ricordo del singolo trauma sfuma⁽¹²⁾.

Quando si lavora con minori vittime di abusi sessuali è bene ricordare che i meccanismi che intervengono nella rievocazione del trauma sono numerosi ed hanno lo scopo di salvaguardare nel bambino un equilibrio emotivo e psicologico che il mantenimento del segreto ha per lungo tempo creato. Il meccanismo più importante in tal senso è senza dubbio la rimozione, attraverso la quale il bambino dimentica l'evento in modo più o meno temporaneo, ma ulteriori ricerche ed osservazioni hanno fatto emergere che un altro meccanismo è spesso coinvolto nella rievocazione di eventi: la dissociazione.

(11) - MALACREA M., LORENZINI S., op. cit., pag. 179.

(12) - TERR L., *Il pozzo della memoria*, Tr. It. Garzanti, Milano, 1994, in MALACREA M., LORENZINI S., op. cit., pagg. 182.

Terr definisce la dissociazione come «la perdita o l'alterazione della capacità di integrare la coscienza e l'identità» ed applica il termine per spiegare alcune caratteristiche presenti nelle rivelazioni di bambini: la frammentarietà sensoriale ed emozionale dell'esperienza, la depersonalizzazione al momento del trauma, il “sognare ad occhi aperti” nella vita quotidiana e la repressione dei ricordi traumatici⁽¹³⁾.

Altri meccanismi spesso coinvolti nella rievocazione di un evento traumatico sono la negazione, la scissione, lo spostamento attraverso i quali si possono creare “buchi vuoti” nella memoria del bambino. La valutazione della capacità a testimoniare non deve essere confusa con la rilevazione della capacità di intendere e di volere. Una sentenza della Suprema Corte in effetti riconosce che: [...] Deve escludersi che la incapacità di intendere e di volere, presunta per il minore non imputabile, costituisca pregiudizio per la credibilità delle dichiarazioni da costui rese⁽¹⁴⁾.

Si parla in effetti di attendibilità intrinseca del dichiarante che può essere intesa come la capacità di rendere una testimonianza che contenga caratteristiche delle dichiarazioni riconosciute generalmente come vere, selezionando ed isolando eventuali elementi fantastici inseriti nel racconto.

Per stabilire la capacità di un bambino a rendere testimonianza e l'attendibilità delle sue dichiarazioni è importante conoscere quei meccanismi che portano alla formazione di falsi ricordi, dal momento che la rivelazione non può essere rappresentata come un evento istantaneo, ma piuttosto come un processo dinamico nel quale intervengono numerosi fattori, soprattutto quando la vittima è un bambino in età prepuberale. Nell'abuso una delle problematiche più frequenti riguarda l'aderenza tra realtà e racconto, il falso positivo: il racconto dell'abuso sessuale non è vero, ovvero il falso negativo: non è vera la realtà che è stata costruita sull'abuso⁽¹⁵⁾.

Alterazioni di parti del ricordo sono possibili e devono essere individuate all'interno della rivelazione del minore, ma non devono essere considerate necessariamente tentativi di menzogna, quanto piuttosto distorsioni frutto di relazioni associative tra concetti.

(13) - TERR L., op. cit., in MALACREA M., op. cit., pag. 189.

(14) - Cass. Pen. II, sent. 09369, del 5 luglio 89 (udienza 21 marzo 89).

(15) - ROMEO P., MANTI D., *All'ombra di...lui - Appunti di clinica giudiziaria: pedofilia e prostituzione minorile*, Armando, Roma, 2010, pag. 25.

Distorsioni nei racconti possono essere generate dalle emozioni molto forti esperite durante l'abuso, quali la paura, la rabbia, l'ansia che il bambino può negare nel corso della rivelazione. A volte vengono inseriti racconti di reazioni all'abuso che in realtà la vittima non ha mai agito, ma solo desiderato; altre volte vengono inseriti personaggi fantastici, super eroi visti in alcune occasioni come soccorritori immaginari, mentre in altre essi si sostituiscono nel racconto al vero responsabile dell'abuso che viene in tal modo deresponsabilizzato. Talvolta «sono le regole stesse di funzionamento della memoria ad essere responsabili della creazione di ricordi falsi»⁽¹⁶⁾.

In alcune circostanze tuttavia l'origine dei falsi ricordi va cercata nelle suggestioni operate da fattori esterni, spesso inconsapevolmente proprio da coloro che raccolgono le dichiarazioni dei minori. Un adulto può riuscire ad orientare il discorso ed il racconto in maniera tale da creare un costrutto che dipenda dalle sue autoconvinzioni più tosto che dalla realtà⁽¹⁷⁾.

A tutti gli operatori del settore è noto l'effetto *compliance*, attraverso il quale il bambino all'interno di una testimonianza è portato a dire ciò che si aspetta che l'altro voglia sentire.

Alla luce di quanto esposto assume perciò particolare importanza nella raccolta di una rivelazione l'atteggiamento del perito, che nel corso del suo lavoro si deve confrontare con testimonianze di bambini in tenera età. Inoltre, lo specialista chiamato ad dover valutare la credibilità della testimonianza deve mantenere un atteggiamento neutrale.

4. Metodologie di conduzione dell'intervista investigativa con il minore in tema di abuso sessuale

Il minore è per sua natura suggestionabile ed impressionabile. È poi condizionato nel suo racconto da una serie di altri fattori esterni quali ad esempio, l'ambiente in cui si svolge l'intervista e le modalità con le quali essa viene condotta.

(16) - MAZZONI G., *Si può credere a un testimone?*, il Mulino, Bologna, 2003, pag. 83.

(17) - ROMEO P., MANTI D., *op. cit.*, pag. 27.

Nel nostro sistema processuale la testimonianza occupa un posto centrale, è considerata la prova regina. Essa possiede una parte di verità oggettiva e un'altra parte di costruzione soggettiva che va verificata di caso in caso, in relazione al tipo di persona che testimonia e al suo coinvolgimento (E. Altavilla, 1986).

Secondo le stime del Censis circa due bambini su mille subiscono mediamente ogni anno una violenza sessuale. Le stime del Censis fanno pensare che venga scoperto e denunciato un reato di violenza sessuale sui minori su 20-40 reati effettivamente compiuti.

È indubbio che gli uffici di polizia, quanto le aule di Tribunale possono ingenerare nel bambino traumatizzato una naturale ritrosia. Spesso il minore, se non è stato opportunamente accompagnato in tutto l'iter processuale da mani esperte, si trova a dover ripeter più volte il suo racconto.

La frammentazione dei suoi ricordi, le dimensioni temporali, il linguaggio spesso simbolico ed il dolore del vissuto portano inconsapevolmente a volere rimuovere il trauma e quindi a non voler ricordare. Lo specialista che dialoga con il minore deve essere fornito di strumenti adeguati perchè l'intervista risulti meno traumatica e consenta una costruzione della verità processuale quanto più vicina alla verità.

Le linee guida dell'intervista che qui seguiranno sono quelle indicate nel *Memorandum of Good Practice* in uso in Gran Bretagna (Home Office, 1992) e nella *Step Wise Interview* così come presentata negli scritti di Yuille, Hunter, Joffe, Zaparniuk del 1993. Esse si sviluppano in fasi che meglio andremo a descrivere:

1. alleanza terapeutica;
2. preparazione dell'intervista;
3. verifica del livello di sviluppo cognitivo;
4. adattamento dell'intervista al bambino;
5. introduzione in modo esplicito dell'argomento;
6. racconto libero;
7. domande aperte;
8. domande chiuse (solo in alcuni casi);
9. strumenti ausiliari (solo in alcuni casi);
10. conclusione.

a. Alleanza terapeutica

La difficoltà iniziale sta nella capacità di stabilire una relazione, che come tutte le relazioni è fatta di empatia. Spesso all'inizio dell'intervista vi è tensione ed è compito dello specialista cercare di creare un clima quanto più disteso. Ciò non sempre è possibile anche a causa di alcune caratteristiche ansiose di natura personale anche del terapeuta. L'ambiente in questo è fondamentale. È auspicabile la creazione di una dimensione quanto più familiare al minore.

I bambini, specie i più piccoli, non sono soliti avere rapporti con persone che non fanno parte del proprio nucleo, basti ad esempio ricordare cosa accade la prima volta che un bambino va all'asilo. La complessità ed anche la lunga durata temporale delle perizie, deriva dalla necessità di creare un'alleanza tra lo specialista ed il minore. Come in tutte le relazioni spesso ci sentiamo utilizzati se la relazione è finalizzata a qualcosa, se ci accorgiamo, quindi, di essere sfruttati o funzionali a, è verosimile che ci chiudiamo. La relazione con un minore, in particolare, ha bisogno di un tempo (apparentemente trascorso inutilmente) in cui si crea empatia; con i bambini questa fase spesso transita attraverso il gioco che è un elemento principe in ogni relazione. La fase del gioco deve essere adeguata all'età del minore. Se il bambino ha tre anni si può giocare ad esempio con un libro da colorare, con un adolescente si può parlare degli interessi extrascolastici come la moto o il calcio. Il formarsi di una valida relazione crea anche una autenticità nel rapporto. Ciò amplifica tutto e trasforma quello che avverrà in seguito. Così il minore non dirà tanto per dire o per accontentare l'adulto ma cercherà di raccontare la verità poiché sa, indipendentemente da ciò che dirà, che sarà comunque accettato e compreso.

Se nell'ambito della relazione accade che l'intervistatore incauto commetta degli errori, se per esempio proferisce delle minacce o critiche, si rischia di compromettere tutto il costruito forse, in maniera irreversibile.

b. Preparazione dell'intervista

Nell'intervista il bambino spesso tende a spostarsi dal focus, ovvero, risulta incompleto nell'esposizione; in tal caso, il compito dell'intervistatore è focalizzare e riuscire ad ottenere delle risposte quanto più esaustive.

Esiste un *training* ormai condiviso che induce il bambino a dimostrare tramite una serie di storie precedentemente raccontate che la verità è sempre migliore, che non è punitiva che anzi induce all'amore ed a essere amati.

Nel fare ciò è molto importante che il bambino:

1. si fermi a pensare prima di rispondere;
2. ripercorra mentalmente l'evento e lo confronti con il ricordo;
3. dia una risposta solo se la conosce, e gli venga insegnato a dire "non lo so" o "non ricordo";
4. abbia fiducia nei propri ricordi e inibisca le risposte date a caso per compiacere l'intervistatore.

c. Verifica del livello di sviluppo cognitivo

Durante ogni tipo di racconto si può anche valutare il livello cognitivo del bambino, ciò ritorna utile per tutto quello che andremo a sostenere. Si ricordi che il racconto è fatto di:

1. dettagli;
2. congruità dei dettagli;
3. esame di realtà;
4. logicità;
5. sviluppo linguistico;
6. livello di comprensione;
7. maturità sociale;
8. capacità di raccontare.

d. Testimonianza

Testimoniare significa: accertare e persuadere. Nella testimonianza del minore, proprio per la comunicazione sottesa ed infantile, è molto facile che inconsapevolmente le nostre proiezioni e i nostri desideri possano essere introiettati sul minore inducendolo a raccontare una falsa verità. Testimoniare richiede consapevolezza nel saper tradurre i ricordi in parole e nel saperli esprimere in modo comprensibile per colui che ascolta.

Ciò avviene non solo formulando frasi chiare ma anche organizzando la narrazione all'interno di una cornice di riferimento. La comprensione del bambino, dipende naturalmente dall'età, dal livello culturale e scolastico, dal vocabolario, dalla lingua e dal dialetto che utilizza, dall'uso di frasi semplici, concrete ed immediate. Va inoltre considerato che i bambini non hanno dimensione temporale, non sanno misurare esattamente le distanze e non conoscono le dimensioni come l'altezza o il peso.

e. Introduzione dell'argomento

Uno dei modi per affiancare la testimonianza e rendere plausibile il racconto, secondo una delle fasi della *Step Wise Interview*, è fare in modo di introdurre lo scopo dell'intervista, l'argomento principale. È bene iniziare con una domanda generica e proseguire con domande più mirate all'evento. Il passaggio da un argomento all'altro deve avvenire molto lentamente come le immagini di un film che si susseguono lentamente; altrimenti il pensiero può aderire alla precedente immagine creando distorsione. Va inoltre ricordato che la comunicazione è distorta ed è fissata su elementi del trauma perché si ha a che fare con minori traumatizzati.

f. Racconto libero

Dopo un inizio sul *focus* bisogna tornare indietro quasi per verificare che il racconto sia libero. Opportunamente andrà verificata la possibilità che il bambino sappia rendere racconti liberi. Il ruolo dell'intervistatore è soprattutto quello di non indurlo a dire ciò che non dice. La conseguenza è di falsare la narrazione.

g. Domande aperte

Le nostre domande devono essere di tipo aperto cioè non devono avere una specificità, non una direzionalità e neanche una causalità (per esempio introdotte dal perché) e non produrre sentimenti di colpa o indurre a dire ciò che non si direbbe.

Ad esempio una domanda così formulata sei stato tu Perla o Bruno? tende a deresponsabilizzare. Le domande chiuse, mirate, con un perché e finalizzate seguono solo se le prime non sono state sufficienti; le domande specifiche servono a compensare le incongruenze.

h. Strumenti ausiliari

Spesso vengono utilizzati, specialmente con i bambini in età prescolare, strumenti di indagine complementari all'intervista verbale, come bambole e disegni; il loro impiego, così come il modo di interpretarne i risultati aprirebbero, tuttavia, a delle considerazioni di tipo scientifico che certamente disorienterebbero il nostro lettore. Vi è in atto una riflessione da parte degli studiosi del settore che, ad oggi, non porta a risultati condivisi.

i. Conclusione dell'intervista

Si può riassumere quanto il minore ha dichiarato cercando quanto più è possibile di non invadere ancora la sfera intima del bambino, ringraziandolo per tutta la collaborazione offerta.

Un altro metodo di intervista consiste nell'intervista cognitiva (o IC) è una procedura sviluppatasi negli USA per aiutare ufficiali di polizia o altri professionisti ad ottenere resoconti più completi ed accurati da un testimone. Questa tecnica è basata su principi psicologici riguardanti il ricordo ed il recupero d'informazioni dalla memoria.

È stata sviluppata dagli psicologi Ed Geiselman (University of California, Los Angeles) e Ron Fisher (Florida International University) nel 1984, in risposta alle numerose richieste ricevute da parte di ufficiali di polizia e professionisti legali, per ottenere un metodo che migliorasse l'interrogatorio del testimone (A. Memon, 2000).

Questo tipo di intervista è noto per essere utilizzato con gli adulti, ma la sua estensione ai bambini testimoni o vittime di un reato è stata prevista da Geiselman e Padilla, i quali hanno individuato anche una serie di criteri nuovi nel caso di utilizzazione in ambito evolutivo.

In particolare l'intervistatore deve dire chiaramente al bambino di rispondere solo con ciò che ricorda senza inventare nulla, specificando che esiste la possibilità di rispondere "non so" o "non ricordo" a qualsiasi domanda; deve poi chiedergli di ricostruire mentalmente il contesto ambientale e personale in cui è avvenuto l'evento utilizzando un linguaggio semplice e frasi brevi e infine chiedere al bambino di cambiare l'ordine di narrazione degli eventi magari supportandolo chiedendogli spesso "cosa è successo subito prima di questo?", contrariamente alla regola secondo la quale si devono evitare interruzioni nel corso della dichiarazione.

L'insieme delle ricerche svolte con i bambini, ha evidenziato l'efficacia di questa particolare tecnica di intervista che ha portato ad un notevole miglioramento delle prestazioni nonché ad un aumento delle risposte corrette senza un corrispondente aumento delle risposte scorrette o delle confabulazioni.

Le tecniche che possono essere utilizzate, sono quattro (R.E Geiselman e coll, 1986):

1. ricostruire mentalmente il contesto fisico e personale esistito al momento del fatto per riuscire così ad aumentare l'accessibilità dell'informazione conservata in memoria. Sebbene questo non sia un compito facile, l'intervistatore può aiutare il testimone chiedendogli di recuperare un'immagine o un'impressione circa le caratteristiche ambientali della scena originale (per esempio la disposizione degli oggetti nella stanza), per poi commentare le reazioni emozionali e le sensazioni avute in quel momento (sorpresa, rabbia, ecc.) e descrivere qualsiasi suono, odore e condizioni fisiche (caldo, umido, fumo, ecc.) che fossero presenti nel contesto in cui si è svolto il fatto;

2. Chiedere al testimone di riportare tutto quello che ricorda, incluse le informazioni parziali; queste potranno essere utili per riuscire a collegare i vari dettagli dello stesso fatto forniti da altri testimoni o dallo stesso soggetto ma in momenti diversi;

3. Chiedere all'intervistato di ricordare partendo da punti di vista diversi. Con questa tecnica si cerca di incoraggiare il testimone a guardare il fatto come se fosse stato un altro soggetto: lo scopo è quello di aumentare la quantità di dettagli del racconto;

4. Dire al soggetto di ricordare partendo da diversi momenti nel tempo. I testimoni ritengono di dover cominciare dall'inizio ed è ciò che di solito viene loro chiesto. Invece l'intervista cognitiva permette un tentativo di recupero dell'episodio dalla memoria profondo e completo, incoraggiando i testimoni a ricordare il fatto in ordine diverso, iniziando ad esempio dalla fine, o dalla metà e dall'episodio più memorabile.

Importante è sicuramente La Carta di Noto, aggiornata al 2002 fornisce una valida traiettoria che l'esperto può seguire durante le indagini:

Articolo 1

La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

- a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;
- b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati;
- c) conoscenza delle norme giuridiche (perizia, consulenza, norme sulla violenza sessuale, norme di procedura che regolano l'audizione protetta e l'incidente probatorio...);
- d) esperienza specifica in casi di presunto abuso su minore specializzazione in psicologia dell'età evolutiva aggiornamento continuo e puntuale sulla letteratura internazionale in materia di abuso su minore;
- e) verificare che siano esplicitati i modelli teorici e procedurali utilizzati nell'audizione.

Articolo 2

La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria.

L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore. Competenza e funzioni psichiche di base legate alla capacità di rendere testimonianza:

- percezione, memoria, riconoscimento di persone, coerenza e continuità del pensiero;
- condizioni affettive, capacità di relazione;
- presenza di psicopatologie;
- capacità di distinguere vero e falso, fantasia e realtà;
- tendenza alla suggestionabilità;
- tendenza a fantasticare.

Articolo 3

In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e, ove necessario, al contesto sociale del minore. È metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l'indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell'incompletezza.

Articolo 4

Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno all'audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.

La videoregistrazione o quantomeno la audioregistrazione sono fondamentali in quanto:

- permettono alle parti ed al giudice di controllare il corretto svolgimento o meno dell'audizione;
- riducono la necessità di ulteriori interviste/audizioni;

- conservano sia gli elementi verbali che non verbali (videoreg.) incentivano l'interrogante a condurre "correttamente" l'audizione diminuiscono le eventuali pressioni alla ritrattazione possono indurre il presunto abusante alla confessione.

Articolo 5

Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.

- Qualsiasi disegno di ricerca è tenuto a verificare le ipotesi alternative per dare validità ai propri risultati. Le indagini, che devono verificare la verità di alcune ipotesi, non possono essere da men;

- Alcune possibili ipotesi alternative all'abuso: meccanismi consci e/o inconsci che possono portare a dichiarazioni non corrispondenti al reale svolgimento dei fatti:

- bugie di fantasia, pseudomenzogne;
- fraintendimenti;
- suggestione, persuasione esterna;
- distorsioni psicotiche della personalità;
- iper-idealizzazione di una figura genitoriale;
- sindrome del "falso ricordo";
- sindrome di alienazione genitoriale...

Errori principali:

- selezione di dichiarazioni e fatti che confermano l'ipotesi iniziale e sottovalutazione di quelli che la falsificano anche ponendo o evitando di porre certe domande al minore;
- sopravvalutazione del significato simbolico (es. di disegni, giochi con bambole/pupazzi...);
- confusione tra compito terapeutico e processuale;
- autoreferenzialità dell'abuso.

Articolo 6

Nel colloquio con il minore occorre:

a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da

assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;

b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;

c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;

d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale.

Articolo 7

L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.

Articoli 8 e 9

I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l'abuso. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L'esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.

Articoli 10 e 11

La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi. La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.

In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria. L'assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.

Articolo 12

Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l'urgenza che le istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell'art. 8 del Protocollo alla "Convenzione dei Diritti del Fanciullo sulla Vendita di Bambini, la Prostituzione dei Bambini e la Pornografia Rappresentante Bambini" (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46).

(omissis)

5. La validazione della testimonianza

La rivelazione del minore può assumere una forma mascherata o diretta.

La prima si riferisce a tutti quei casi nei quali l'attenzione di un adulto che in qualche modo è entrato in contatto con il bambino è stata attirata da anomalie nel suo comportamento, che manifesta indicatori aspecifici, oppure da racconti nei quali il minore stesso accenna a comportamenti anomali di adulti che interagiscono con lui, oppure infine dall'osservazione di segni fisici compatibili con situazioni di maltrattamento. La segnalazione in quei casi può arrivare da insegnanti, medici, operatori ed il lavoro del perito è molto delicato, dal momento che il bambino non ha ancora rivelato l'evento traumatico e spesso non è pronto a farlo. La rievocazione in questi casi è particolarmente dolorosa e senza le dovute accortezze, può rappresentare essa stessa la riattualizzazione di un trauma, altrettanto dolorosa quanto l'abuso stesso.

L'esperto che si trova a lavorare con situazioni di questo tipo deve affrontare un forte senso di colpa del bambino, che spesso è preda di stati d'animo diversi. Da un lato il senso di colpa per la rottura del segreto con l'abusante e per la consapevolezza che la rivelazione porterà alla rottura dell'equilibrio familiare, qualora l'abuso sia intrafamiliare. Dall'altro il sollievo derivante dall'essere ascoltato.

La rivelazione diretta è rappresentata da quei casi nei quali è il minore a verbalizzare l'esperienza dell'abuso, circostanza che si verifica soprattutto nei casi di vittime di età adolescente, o preadolescente, spesso in seguito a lavori in classe riguardanti l'educazione sessuale o casi di pedofilia. Il perito si trova a dover raccogliere rivelazioni che spontaneamente vengono fornite dal minore ed anche in questo caso è importante che l'esperto consideri sempre la possibilità di ipotesi alternative. Forno individua 5 fasi della rivelazione diretta:

- 1) la negazione iniziale dell'abuso;
- 2) il tentativo di rivelazione ossia il riconoscimento vago di aver subito un abuso;
- 3) la rivelazione attiva;
- 4) la ritrattazione;
- 5) la riaffermazione⁽¹⁸⁾.

Spesso può capitare che i racconti degli eventi subiti dai bambini, si discostino dalla realtà o in certi casi siano del tutto inventati, al fine di riconoscere l'attendibilità delle affermazioni del minore è importante procedere con la Validation, ossia la validazione della rivelazione, che può essere fatta attraverso l'uso di strumenti diversi propri della psicologia. Lo scopo di questa procedura non riguarda l'accertamento della veridicità dei racconti ma soprattutto l'accertamento della compatibilità tra lo sviluppo psico-cognitivo e il grado di attendibilità del minore. Le tecniche di validazione sono numerose e si distinguono per il maggiore o minore grado di strutturazione. Esse consistono principalmente in Interviste che il perito svolge con il minore.

Per lo svolgimento degli incarichi peritali riportati nel presente capitolo è stato utilizzato lo strumento della *Statement Validity Analysis*, una particolare tecnica ideata negli anni '50 in Germania che consente di giudicare la validità delle dichiarazioni rilasciate dal minore abusato.

(18) - FORNO P., op. cit.

Per svolgere accuratamente questa scansione dei racconti, sono stati ideati dei criteri di realtà che osservano i fatti, lo sviluppo delle dichiarazioni, il modo di raccontare il contenuto della dichiarazione e la coerenza dei fatti riportati.

Durante il colloquio vengono raccolte da parte del perito quante più informazioni possibili, dettagliate e circostanziate. Il dialogo, basato su una esposizione libera dei fatti, consente di instaurare un clima disteso e di fiducia tra l'esaminatore e il bambino.

La *Statement Validity Analysis* nella fase conclusiva si propone di operare una valutazione del racconto del minore e non della generica credibilità attribuita allo stesso ed è pertanto costituita da tre componenti: l'intervista strutturata, l'analisi del contenuto basata sui criteri *Criteria Based Content Analysis* (C.B.C.A.) e la lista di controllo della validità.

Il *Criteria Based Content Analysis* (C.B.C.A.), una particolare forma di intervento di diagnosi che si propone di appurare la compatibilità delle dichiarazioni del minore con la realtà⁽¹⁹⁾.

Il C.B.C.A. consiste nella valutazione dei contenuti del colloquio secondo 19 criteri stabiliti dagli autori⁽²⁰⁾.

La trascrizione letterale dell'intervista viene analizzata frase per frase in base a tali criteri, la cui presenza depone a favore dell'ipotesi che l'evento rievocato sia stato effettivamente esperito.

I criteri segnalati dagli autori, la presenza di ognuno dei quali ha un peso diverso per la validazione della testimonianza, si dividono in 5 grandi gruppi e possono essere così rappresentati:

a. Caratteristiche generali

- *struttura Logica*: le affermazioni riportate dalla minore mostrano una buona coerenza logica? le affermazioni risultano ben contestualizzate ed hanno perciò un senso?

(19) - DETTORE D., FULIGNI C., *L'abuso sessuale sui minori*, MC GRAW-HILL, Milano, 1999, pag. 119.

(20) - STELLER M., KOEHNKEN G., *Criteria Based Statement Analysis*, in RASKIN D. (a cura di), *PSYCHOLOGICAL METHODS IN CRIMINAL INVESTIGATION AND EVIDENCE*, New York, Academic Press, 1989, pagg. 217-245.

- *produzione non strutturata*: le affermazioni sono costantemente strutturate. L'eccessiva strutturazione del racconto potrebbe indicare una precostituzione dello stesso;

- *quantità di particolari*: vengono riferiti particolari sulla collocazione nella stanza e sui luoghi nei quali si sono svolti gli eventi?

b. Contenuti specifici

- *Incastonamento contestuale*: le esperienze narrate trovano una collocazione spazio temporale nella vita quotidiana del minore che racconta?

- *descrizioni di interazioni*: vengono descritte interazioni tra abusante e vittima?

- *riproduzione di conversazioni*: la conversazione è riprodotta nella sua forma originale riproducendo un linguaggio non corrispondente all'età del bambino?

- *complicazioni inattese durante l'evento*: vengono riportati eventi che hanno interrotto o sono subentrati nel corso dell'abuso?

c. Particolarità di contenuto

- *Particolari insoliti*: sono presenti nel racconto del minore dettagli riguardanti le situazioni caratteristiche della vita in casa?

- *particolari superflui*: sono presenti nel racconto dettagli che non appartengono direttamente all'evento traumatico?

- *fraintendimenti di particolari riportati accuratamente*: il minore descrive correttamente gli eventi, dandone un significato compatibile con il suo sviluppo cognitivo?

- *riferimento ad associazioni esterne*: sono presenti riferimenti a conversazioni a connotazione sessuale che non fanno parte dell'abuso?

- *resoconti di stati mentali soggettivi*: il minore descrive emozioni, sentimenti o stati d'animo?

- *attribuzione circa lo stato mentale dell'abusatore*: il minore descrive emozioni, sentimenti o stati d'animo dell'abusatore?

d. *Contenuti relativi alla motivazione*

- *Correzioni spontanee*: il minore si corregge spontaneamente nel corso dell'intervista?

- *ammissioni di carenza di memoria*: il minore accusa carenza di memoria nel corso dell'intervista?

- *sollevare dubbi circa la propria testimonianza*: in alcuni momenti il minore riferisce dubbi sul fatto che parte del suo racconto possa sembrare non credibile?

- *autodisapprovazione*: il minore afferma che il proprio comportamento è stato talvolta inappropriato, facilitando in tal senso l'abuso?

- *perdono verso l'abusatore*: il minore esprime compassione, comprensione o perdono nei confronti dell'abusante?

e. *Elementi specifici relativi al crimine*

- Particolari caratteristici rispetto al crimine: c'è una descrizione dell'atto/reato?

Qualora il punteggio relativo al valore attribuito ai criteri presenti raggiunga una determinata soglia, (ciò si verifica quando la maggior dei criteri viene soddisfatta nel corso dell'intervista con il minore) si può ritenere la testimonianza rilasciata attendibile, ovvero che essa possieda le caratteristiche tipiche delle affermazioni rispondenti alla realtà⁽²¹⁾.

Al di là della valutazione della soddisfazione o meno dei criteri, la C.B.C.A. è un valido strumento investigativo, in grado di verificare l'omogeneità del racconto, la correttezza della conduzione dell'intervista e la qualità delle affermazioni. «Tale valutazione, per portare ad un assessment della credibilità del bambino, deve essere accompagnata da altre procedure, che messe insieme costituiscono la cosiddetta "Checklist di Validità", che deve essere seguita attentamente dall'intervistatore»⁽²²⁾.

(21) - STELLER M., KOEHNKEN G., *Criteria Based Statement Analysis*, in RASKIN D. (a cura di), *PSYCHOLOGICAL METHODS IN CRIMINAL INVESTIGATION AND EVIDENCE*, New York, Academic Press, 1989.

(22) - DETTORE D., FULIGNI C., op. cit., pag. 138.

La *Checklist* di Validità comprende la verifica di caratteristiche precise distinguibili in Caratteristiche psicologiche (linguaggio e conoscenze appropriate, affetti appropriati, suscettibilità alla suggestione), caratteristiche dell'intervista (interrogazione suggestiva, tendenziosa o coercitiva, adeguatezza complessiva dell'intervista), motivazione (motivazione a denunciare, contesto della denuncia originaria, pressione a denunciare falsamente) e domande investigative (coerenza con le leggi della natura, coerenza con altre affermazioni, coerenza rispetto alle altre prove). «La lista di controllo della validità è uno strumento investigativo e non un test psicologico ed ha una duplice funzione:

- 1) se l'intervista giudicata in base al C.B.C.A. è di buona qualità, la lista di controllo serve ad indicare se le altre ipotesi possibili possono essere rifiutate;
- 2) se la qualità è scarsa serve per valutare se esistono elementi che possono aver impedito un buon racconto»⁽²³⁾.

f. I falsi positivi e negativi

Nell'abuso, una delle problematiche più frequenti riguarda l'aderenza tra realtà e racconto, il falso positivo: il racconto dell'abuso sessuale non è vero, ovvero il falso negativo: non è vera la realtà che è stata costruita sull'abuso.

La valutazione psicologico-forense è complessa soprattutto per l'aspetto controtrasferale⁽²⁴⁾ del tecnico che si muove in uno spazio tra il soggettivo e l'oggettivo e innesca pregiudizi di valutazione oltre che aspetti inconsci non facilmente leggibili. Una corretta valutazione della credibilità della testimonianza del minore può essere garantita grazie all'osservanza di un atteggiamento neutrale da parte del clinico. Un abuso sessuale, tutto quello che ci mette in conflitto come persona con quello che noi siamo, con i nostri sentimenti, la nostra morale e la nostra educazione scatena in un operatore della salute mentale un *controtrasfert*⁽²⁵⁾.

(23) - FORNO P., op. cit.

(24) - C. Rocchi riprese l'intuizione suggerita da Fosshage (1995) sul "*controtrasfert*" definendolo "l'esperienza che l'analista ha del paziente", ovvero la manifestazione della realtà psichica dell'analista conseguente all'analisi e dell'influsso del paziente.

(25) - Freud scoprì che l'origine di questa controtraslazione fosse rintracciabile in qualche conflitto inconscio non risolto e quindi considerò il "*controtrasfert*" come una lacuna ("macchia cieca") da parte dell'analista, che ostacola l'analisi.

L'incapacità di gestire tali sentimenti in questo tipo di interviste determina dei gravi errori procedurali, con gravi conseguenze dal punto di vista giuridico psicologico e terapeutico.

L'art. 196 c.p.p. detta che «ogni persona ha capacità di testimoniare». Spesso il processo si fonda unicamente sulle dichiarazioni del minore con le comprensibili problematiche di natura clinica riferite alle congruenze ed influenza di tanti aspetti soprattutto soggettivi. Il pericolo a volte che esiste nell'esaminatore è che egli voglia rintracciare la verità: ma quale verità? Quella soggettiva o quella oggettiva? Freud, a proposito dei ricordi di abusi su minori dopo tante ricerche sostenne che nessuna differenza fa se il caso è vero o non vero.

Risulta, invece, importante il racconto del bambino poiché è indice di una veridicità interiore che deve far riflettere. La prova dell'accertamento non può essere affidata a pareri di esperti che sono convinti del fatto che il bambino non mente mai.

La richiesta che viene fatta al tecnico della salute mentale è:

1. garantire la veridicità della narrazione, ciò ovviamente dipende dalla capacità di effettuare l'intervista e dalla formazione specialistica dell'intervistatore;
2. evitare di incappare nella suggestionabilità dei bambini;
3. tenere in considerazione che il materiale prodotto non sempre è valutabile se non è stata adottata una metodologia che contenga il fenomeno della suggestionabilità;
4. fare attenzione rispetto alle capacità cognitive del bambino. A volte, queste, sembrano organizzate in modo tale da costruire resoconti falsi, il bambino si muove soprattutto sul principio di piacere per cui tende facilmente a scompaginare gli eventi ricordati e a costruirci fantasticamente delle storie alcune favorevoli a se stesso;
5. Considerare un fattore ricorrente delle situazioni: la conflittualità genitoriale tipica dei casi di separazione e di divorzio. In questi casi, è quanto più opportuno l'utilizzo di una metodologia il più possibile neutra.

Un quadro negativo e sgradevole dell'ex-coniuge genera un'immagine positiva dell'altro. Questa situazione potrebbe rappresentare il caso in cui può innestarsi la sindrome di alienazione genitoriale. Può, quindi, anche accadere che l'adulto in buona fede sporga denuncia, a carico dell'altro coniuge, per un abuso non accaduto ma immaginandolo effettivamente avvenuto con il solo scopo di proteggere il bambino.

La diagnostica è in questo caso effettivamente complessa ed è facile incorrere in equivoci. La cura di un bambino infatti, prevede un contatto fisico ed è così anche per le manifestazioni d'affetto da parte genitoriale; poi il bambino non è in grado di attribuire un significato ad un'azione non avendo dei parametri di riferimento.

Il genitore ansioso di fronte alla sue dichiarazioni non è in grado di chiarire i dubbi e adotta il comportamento più protettivo per il figlio utilizzando l'interpretazione peggiore.

Spesso i bambini tendono con un processo di conferma comportamentale a compiacere i grandi e ad adeguarsi alle loro aspettative. In questo modo si forma un circolo partendo da premesse infondate, che si interpretano ambigualmente e si proiettano sui bambini. L'utilizzo poi di tecniche di indagine inappropriate che giungono a conclusioni errate avvalorano gli abusi mai accaduti.

g. Attendibilità e Suggestionabilità del minore

Per valutare l'attendibilità di una testimonianza è necessario fare riferimento ai concetti di:

1. accuratezza;
2. credibilità;
3. affidabilità;
4. ripetibilità;
5. validità.

Il problema della valutazione della testimonianza riguarda anche l'analisi ed il racconto che effettua il minore e risente:

1. dell'incapacità di discriminare tra i suoi pensieri, i suoi sentimenti e i dati reali; emergono infatti aspetti e valenze emotive sulle funzioni della memoria e sulle capacità di giudizio morale;

2. delle relazioni familiari del minore e cioè del valore attribuito alle persone rispetto alla sua testimonianza, al fine di procedere alla valutazione dei parametri sopra (l'accuratezza, la credibilità, l'affidabilità, la ripetibilità, la validità);

3. dello sviluppo emotivo e dell'affettività del minore e delle sue congruenze rispetto alle dichiarazioni.

Bisogna tener presente che i bambini più grandi hanno sicuramente migliori abilità di linguaggio e di memoria ma, nello stesso tempo, fattori di forte impatto emotivo quali ad esempio l'imbarazzo che cresce con l'età e lo sviluppo del senso morale che interviene nei ricordi.

In questo caso deve essere approfondita la sfera motivazionale, l'incidenza della presenza di vantaggi secondari, gli interessi relazionali e psicologici ed il grado di suggestionabilità del minore⁽²⁶⁾.

Occorre poi considerare che la sensazione che il bambino ha di non essere creduto ed il suo sentimento di colpevolezza amplificano ancora di più il rischio di distorsioni nelle sue affermazioni.

Una delle cause di alterazione nel racconto è proprio l'intervistatore. Un adulto può riuscire ad orientare il discorso ed il racconto in maniera tale da creare un costrutto che dipenda dalle sue autoconvinzioni piuttosto che dalla realtà. Per conoscere la realtà bisogna aprirsi ad essa ed avvicinarsi in maniera assolutamente neutrale ed ascoltare con mente nuova senza nessun pregiudizio morale. Come asserisce Bion, il terapeuta ed in questo caso l'intervistatore, deve essere senza memoria e senza desiderio.

Le prime ricerche sulla suggestionabilità del bambino risalgono alla fine del XIX secolo quando alcuni psicologi europei si interessarono alla testimonianza infantile in ambito forense.

Primo tra tutti, ricordiamo il lavoro di Binet del 1900, il quale osservò che le risposte sbagliate fornite dai bambini riflettevano la presenza di buchi nella loro memoria che essi cercavano di colmare compiacendo lo sperimentatore, accettando cioè le opinioni che emergevano dalle domande suggestive.

L'informazione elaborata con queste modalità veniva immagazzinata dai bambini nella memoria come parte del ricordo originario. La suggestionabilità dei bambini era da attribuire, sempre secondo Binet, a fattori sociali, quali la tendenza dei bambini a compiacere gli adulti, e non spesso ad errori di memoria.

Secondo Stern (1910) i bambini erano facilmente influenzabili di fronte alle domande suggestive poiché essi le percepivano come autoritarie; inoltre essi inventavano false informazioni perché confondevano la fantasia con la realtà.

(26) - PETRUCCELLI, 2004.

Con lo specifico intento di dimostrare l'inattendibilità delle testimonianze infantili, Varendonck (1911) condusse una serie di studi sul tema. In uno di questi studi, chiedeva ai bambini di descrivere la persona che si era avvicinata a loro nel cortile della scuola. Benché nessuno si fosse realmente avvicinato ai bambini, la maggior parte di loro si lasciava suggestionare raccontando di aver visto la persona, descrivendo i suoi abiti e addirittura, 17 su 22 soggetti, fornendo un nome.

Secondo alcuni esperti (Ceci, Bruck, 1993) i bambini sono più facilmente suggestionabili se:

- sono piccoli;
- si sentono intimoriti dall'adulto;
- sono interrogati a distanza di tempo;
- sono suggestionati da domande mal poste;
- la suggestione viene esercitata da persone affettivamente importanti o comunque da persone che il bambino vuole compiacere.

Altri autori, tra cui Gulotta (2000), sostengono che i ricordi possono essere modificati proprio a causa di una domanda suggestiva e che vi è una forte interferenza tra domande suggestive e capacità di esporre i fatti vissuti.

I fattori cognitivi che influenzano la suggestionabilità di un bambino sono rappresentati da:

- capacità linguistiche;
- capacità di conoscenza;
- intelligenza;
- memoria.

I bambini piccoli considerano gli adulti credibili e competenti, specie se sono persone a loro care o comunque per loro autorevoli, per questo motivo spesso tendono a rispondere in base alle aspettative che credono gli adulti abbiano. Di seguito sono riportate alcune condizioni che rendono il soggetto testimone più suscettibile alla suggestionabilità (Gulotta, Ercolin, 2004).

Il testimone:

- se incerto e insicuro dei propri ricordi, invece di rispondere "non so", o "non ricordo" tende a farsi guidare dall'interrogante;
- è sensibile all'autorità di chi lo interroga;

- fidandosi di chi gli pone le domande, accetta i presupposti delle stesse;
- ritiene di dover soddisfare le aspettative di chi lo esamina;
- cede alla pressione del contesto processuale lasciandosi suggestionare da domande inducenti;
- non desidera essere valutato negativamente;
- è la vittima del reato e sa che la sua testimonianza può essere decisiva per gli esiti del processo.

Eventi a rischio di attendibilità:

1. *genitore alienato*. Uno dei due genitori è stato completamente messo da parte e non riesce ad avere nessuna comunicazione con i propri figli; per l'approfondimento della sindrome si rimanda a testi specialistici⁽²⁷⁾;

2. *casi di separazione*. Durante una crisi coniugale accade spesso che i disturbi sospetti del figlio vengano unicamente descritti da un genitore e che allo stesso tempo, nonostante le accuse, non si osservi alcun comportamento insolito.

h. Il mondo esterno e lo Stato sociale

La difficoltà relative all'attività di emersione dei reati sessuali, specie quelli in danno dei minori, sono relative al fatto che essi si consumano all'interno delle mura domestiche, nell'imbarazzante silenzio di tutti. Quando l'abuso avviene poi in situazione di deprivazione sociale, in contesti culturali di bassa levatura sociale dove l'ignoranza si sposa con la miseria, dove una condizione di sudditanza psicologica e intellettuale delle donne rende impossibile reagire alla violenza, lì è quanto mai necessaria la presenza dello Stato quale ricettore dei disagi. Prendiamo ad esempio le aree dormitorio delle grandi periferie delle metropoli urbane, ovvero tutti i quartieri malfamati e perciò a rischio, i campi nomadi e quelle zone ove purtroppo ancora oggi la presenza dello Stato espressa dalle forze di polizia è sgradata ed è interpretata solo come reprimenda. Sarebbe molto importante che queste famiglie, dove vi è convivenza e connivenza, fossero osservate e seguite dallo stato sociale ancor più prescindendo dalle situazioni di sospetto di abuso.

(27) - G. GULOTTA, A. CAVEDON, M. LIBERATORE, *La sindrome da alienazione parentale (PAS)*, Milano, Giuffrè Editore, 2008.

Gli assistenti sociali o le figure ad esse assimilabili, i mediatori culturali o le associazioni di matrice cattolica hanno nell'immaginario collettivo il volto dello stato buono che assiste, aiuta e non giudica e riescono proprio in tale contesto ad esser validi ed a colloquiare con chi rifiuta, almeno in un primo momento, il dialogo con le forze di polizia. Questa mansione andrebbe maggiormente valorizzata nel significato etico e morale più alto di assistenza, incrementando il ruolo di mediazione culturale e di osservazione del disagio, del quale necessita una società come la nostra, conflittuale e piena di contraddizioni. Lo stato sociale con il sostegno morale e materiale e la compensazione delle istanze che spesso derivano da privazione formativa potrebbe valorizzare anche una cultura della legalità.

Si ritiene che nelle violenze legate alla sfera sessuale, si possa intravedere il ruolo sociale, dei quartieri dormitorio delle grandi città dove tutti- sanno- tutto- di tutti, dove nessuno si assume la responsabilità di denunciare un fatto grave perché non ha il coraggio, perché ha paura e perché non si vuol passare quali spie.

Le vicende di abuso sessuale che riguardano i bambini creano indignazione, anche in quelle realtà borderline che non sono facilmente penetrabili dalle forze di polizia.

Negli ambienti sopra descritti sarebbe indispensabile una figura assistenziale, integrata che sappia captare i messaggi, che spesso, chi è a conoscenza di una violenza, invia in maniera sublimata e che consenta, quindi, a tutti coloro che sono testimoni di segnalare, anche anonimamente, episodi che riguardano presunti abusi (ad esempio maltrattamenti fisici o psicologici, prostituzione minorile o abusi familiari).

Le segnalazioni raccolte da chi può penetrare in queste realtà sociali con maggiore facilità, andrebbero poi comunicate e gestite con delle procedure ed una logica sistemica con organi di polizia, salvaguardando l'anonimato di chi non desidera esporsi al giudizio della sua comunità. Compromettere la fiducia di chi, pur non volendo esporsi con una denuncia formale, consente però di interrompere una violenza su un minore, potrebbe vanificare lo sforzo di chi immagina una sicurezza partecipata che transiti attraverso percorsi di legalità condivisa. Il rischio, altrimenti, è di arrivare troppo tardi.

Nella nota indagine Fiori nel Fango si è preso atto, a conclusione dell'indagine, che i rom dei campi nomadi coinvolti erano perfettamente a conoscenza che alcune famiglie facevano prostituire i loro figli; così come in tutte le occasioni di reprimenda dei reati a sfondo sessuale in un noto quartiere romano: i vicini di casa delle vittime erano a conoscenza delle violenze subite dai minori ma avevano paura di denunciare.

Oggi i servizi pubblici non sono organizzati e qualificati in maniera tale da soddisfare i bisogni di cui sopra, ad oggi è carente il controllo sociale integrato, in un sistema dialettico con gli organismi specializzati preposti alla tutela e al rispetto delle norme, attualmente, le istanze di assistenza sociale sono soddisfatte, non propriamente con queste caratteristiche, dall'associazionismo privato e religioso.

6. La psicologia investigativa nell'audizione dei test minori

La Psicologia Investigativa è un'area relativamente nuova della Psicologia Giuridica che tenta di introdurre dei canoni di scientificità e sistematizzazione teorica in un ambito, quello dell'indagine giudiziaria, per anni dominato da approcci soggettivi ed idiosincratici, ancorché spesso operativamente efficaci. Lo stato dell'arte di questa disciplina è ancora immaturo, tuttavia possono essere identificate alcune aree significative che cercheremo in questo lavoro di sottoporre ad una riflessione critico-metodologica. Innanzitutto, l'area relativa al cosiddetto *Profiling* Criminologico, ovvero la metodologia investigativa basata sull'analisi delle informazioni disponibili relative ad un crimine (indizi raccolti sul luogo del reato, referti autoptici e/o medici, trascrizioni di dichiarazioni testimoniali, etc.) per estrapolare un profilo criminologico-comportamentale dell'ignoto autore del reato. Un altro importante campo di studio della Psicologia Investigativa è quello legato all'Analisi Vittimologica, ovvero lo studio delle caratteristiche della vittima e dei processi interattivi che la legano all'autore del reato durante il fatto criminoso. Infine, faremo il punto sugli studi in tema di Psicologia della Testimonianza analizzandone la loro «spendibilità» a livello pragmatico come ausilio alle usuali tecniche d'indagine giudiziaria.

Il *focus* del presente contributo è, comunque, indirizzato sul *Profiling* Criminologico, in virtù della sua maggiore valenza proattiva nell'ambito delle attività di indagine giudiziaria: tale nuovo paradigma verrà sottoposto a una disamina critica, saggiando anche le sue fondamenta epistemologico-conoscitive. I principali approcci di tale disciplina verranno esaminati nel dettaglio, cogliendone similarità e differenze anche alla luce della loro contiguità con gli apporti più recenti della psicologia giuridica. Al riguardo si propone un contributo relativo ai rapporti tra vittimologia e *profiling*. Nell'ultima parte di tale scritto si tenterà di analizzare la «scientificità» di tale metodologia investigativa, sulla base dei due principali requisiti epistemologici per la definizione di una disciplina come scientifica, ovvero la presenza di un paradigma e la falsificabilità dei suoi assunti fondamentali; cercherò altresì di sondarne la validità empirica, tramite una rassegna dei principali studi condotti su tale metodologia investigativa.

7. *Profiling* criminologico: una complessa metodologia investigativa

Recentemente, il *Profiling* Criminologico ha conquistato l'immaginazione del grande pubblico, grazie anche alla larga diffusione di prodotti culturali (libri, film, inchieste giornalistiche, etc.) incentrati sulla figura dell'omicida seriale, spia di un allarme sociale assolutamente sproporzionato rispetto alle reali dimensioni del fenomeno. Malgrado l'immaturo stato dell'arte e la minore solidità epistemologica rispetto ad altre discipline forensi, il Profilo Criminologico è ormai ritenuto un supporto indispensabile alle usuali tecniche investigative: tale nuovo paradigma è stato recepito anche in Italia, portando ad una modificazione profonda nelle metodologie di indagine in tema di crimine violento⁽²⁸⁾.

Anche se solo raramente il quadro tracciato dai profilers è così accurato da individuare in maniera puntuale il responsabile di un dato crimine, esso ha un'indubbia valenza «economica», accelerando i tempi dell'investigazione e riducendo il range degli individui sospetti da esaminare.

(28) - MONTANARO S., *La Polizia Scientifica*, ed. Laurus Roma, 1996.

Tale metodologia, nata in seno all'FBI nella seconda metà degli anni settanta si è diffusa successivamente in ambito anglosassone, dove ha conosciuto degli sviluppi originali e, sotto certi aspetti, difforni dagli assunti teorici di partenza.

Questa complessificazione ha dato origine a due approcci distinti:

- l'uno in ambito nordamericano, denominato *Crime Scene Analysis*, meglio conosciuto dal grande pubblico grazie alla diffusione mediatica e più orientato verso delle finalità strettamente pragmatiche;

- l'altro in ambito anglosassone, meglio conosciuto come *Investigative Psychology*, dall'impianto teorico più raffinato iscrivibile all'interno delle correnti più avanzate della psicologia giuridica europea.

8. Vittimologia e Profilo Criminologico

L'attenzione alla vittima è un'apparizione recente sia nel panorama della psicologia giuridica che in quello delle tecniche investigative, collocandosi, da un punto di vista prettamente teorico esplicativo, come elemento di ricerca volto ad «individuare nuovi criteri interpretativi di una situazione, quella del reato, i cui significati risiedono nell'interpersonalità del sistema vittima-criminale, dove l'emergenza d'azione rinvia, sul piano pratico-fattuale, a una reciprocità attributiva di intenzioni e, a livello espressivo, alle funzioni che la vittima assolve come catalizzatore di comunicazioni auto ed etero dirette del suo aggressore»⁽²⁹⁾.

Questa direttrice di studi ha portato interessanti intuizioni specie con riguardo ad alcune tipologie di reati violenti, come l'omicidio e la violenza sessuale, dove il piano della relazione vittima carnefice è apparso contenitore di interessanti spunti di analisi per la comprensione dei diversi profili dell'aggressore, ma anche, e soprattutto, per la comprensione del significato del crimine commesso, da parte degli attori coinvolti.

Non a torto, Fattah osserva che, «poiché il comportamento criminale è dinamico,

(29) - PATRIZI P., *Psicologia giuridica penale*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 100.

esso può trovare una spie-gazione soltanto in un approccio che scorga nell'azione del reo e nell'atteggiamento della vittima gli elementi inseparabili di una situazione dialettica in grado di condizionare lo svolgersi della condotta antisociale»⁽³⁰⁾.

Pertanto, la diade criminale-vittima è una dimensione valorizzata poiché permette non solo di elaborare delle tipologie di vittime in rapporto alle singole fattispecie di reato⁽³¹⁾, ma anche e soprattutto perché permette di «cogliere effetti comunicativi che rinviano alla storia di quel rapporto e agli incastri d'azione all'interno dei quali l'azione vittimizzante assume un senso e una funzione anche processuali»⁽³²⁾.

Alla luce di questa breve cornice teorica emerge la risonanza che, da un punto di vista prettamente operativo, lo studio della vittima e della relazione vittima-autore di reato, assumono nell'ambito delle tecniche di indagine investigativa, in quanto risorse indispensabili ai fini della «ricerca delle verità» celate dietro una determinata azione criminosa, sia nel caso in cui:

- a. la vittima in questione non sia sopravvissuta al delitto;
- b. nel caso contrario, ne sia testimone.

Nel primo caso, la vittimologia assume la morfologia tecnica di una vera e propria «analisi autoptica», in cui la vittima rappresenta un «corpo» sul quale riconoscere dei «segni» intellegibili dell'operato di un determinato autore all'interno del contesto scenografico del crimine e, retrospettivamente, una persona dotata di determinate caratteristiche fisiche, di una storia e di uno stile di vita, elementi a cui è fondamentale risalire ai fini investigativi. La definizione maggiormente consona al contributo di questa disciplina in campo investigativo si trova nel *Crime Classification Manual* (C.C.M.), il manuale di classificazione del crimine violento creato dagli agenti dell'FBI, in cui si definisce la vittimologia: «*A complete history of the victim, including life-style, personality traits, employment, and so on*»⁽³³⁾.

(30) - FATTAH, *The use of the Victim as an Agent of Self-Legitimization: Toward a Dynamic Explanation of Criminal Behavior*, in VIANO, *Victims and Society*, Washington, DC 1976, 105-129 e in *VICTIMOLOGY: AN INTERNATIONAL JOURNAL*, 1976, vol.I, n.1, 29-53 citati da BALLONI, *Vittime, crimine e difesa sociale*, Bologna, 1989, 37.

(31) - SCARDACCIONE G., *Autori e vittime di violenza sessuale*, Bulzoni, Roma, 1992.

(32) - DE LEO G., PATRIZI P., *La spiegazione del crimine. Un approccio psicosociale alla criminalità*, Il Mulino, Bologna, pag. 126.

(33) - DOUGLAS J., BURGESS A.W. e A.G., RESSLER R., *Crime Classification Manual*, Lexington Books, New York, 1992.

Gli Autori individuano inoltre anche altre informazioni utili sulla vittima che riguardano:

- 1) il *background* familiare;
- 2) la reputazione;
- 3) simpatie o antipatie;
- 4) eventuale abuso di sostanze stupefacenti;
- 5) l'attività lavorativa;
- 6) le abitudini quotidiane; e soprattutto;
- 7) l'ultima persona con cui ha avuto modo di parlare prima del delitto e le circostanze in cui ciò è avvenuto.

L'aspetto più importante di questa «autopsia vittimologica»⁽³⁴⁾, in relazione al *Profiling* criminologico è il fatto che, grazie a questa tecnica, è possibile circoscrivere enormemente la tipologia degli ipotetici criminali.

Ogni informazione ricavata dal puntiglioso studio della vittima e la comprensione delle ragioni per cui un criminale *choose this person to be his victim*, costituiscono infatti una finestra preziosa sul panorama delle domande che gli investigatori si pongono circa la personalità degli offenders e le ragioni legate all'acting out di un determinato delitto.

Altri motivi per cui la vittimologia è considerata uno strumento di ricerca così valido dai professionisti del *Profiling* dipendono dal fatto che:

- 1) consente ai profiler dell'FBI di suggerire agli investigatori quali strategie adottare interrogando un sospettato;
- 2) aiuta ad individuare la tipologia di vittima a rischio preferita dal criminale e, quindi a prevenire il delitto⁽³⁵⁾.

Per quanto concerne il secondo aspetto, lo studio vittimologico è centrato sull'analisi contestuale della vittima in quanto testimone del reato subito.

Dall'inevitabile incontro tra Psicologia Investigativa e Psicologia della Testimonianza, emergono diverse tecniche di rievocazione mnemonica, «spendibili» operativamente ai fini delle indagini giudiziarie.

(34) - CANTER e ALISON, 1999, in GULOTTA G., *Breviario di psicologia investigativa*, Giuffrè Editore, Milano, 2008, pag. 13.

(35) - DOUGLAS J. OLSHAKER M. (1995) : *Mindhunter*, Bur.

In questo contesto, la vittima rappresenta una fonte importante di informazioni che necessitano, però, di essere «validate» più o meno oggettivamente, ovvero connotate di credibilità, affinché possano essere utilizzate come prove (in fase processuale) o semplicemente come tracce plausibili sulle quali ricostruire un profilo quanto più accurato possibile dell'ignoto autore di reato (in fase investigativa). Questa necessità assume ancora più spessore nei casi in cui la vittima in questione è un minore, per il quale si sospetta abbia subito un abuso sessuale. Infatti, il minore è per sua natura suggestionabile ed impressionabile. È poi condizionato nel suo racconto da una serie di altri fattori esterni quali ad esempio, l'ambiente in cui si svolge l'intervista le modalità con le quali viene condotta⁽³⁶⁾.

Ai fini della ricostruzione dei fatti, emerge dunque l'esigenza inderogabile di appurare la veridicità delle dichiarazioni del minore e la compatibilità di queste dichiarazioni con la realtà, cioè quanto queste possiedano le caratteristiche tipiche delle affermazioni corrispondenti alla realtà, compatibilmente con il livello evolutivo del piccolo testimone⁽³⁷⁾.

Lo specialista che dialoga con il minore deve essere fornito di strumenti adeguati perché l'intervista risulti meno traumatica e consenta una costruzione della verità processuale quanto più vicina alla verità⁽³⁸⁾.

Soprattutto in ambito anglosassone sono state prodotte numerose forme di intervista del minore con sospetto di abuso che possiedono, in misura più o meno rilevante, le caratteristiche necessarie appena descritte. Le principali sono costituite da: Intervista cognitiva e *Step-Wise Interview*.

a. Intervista cognitiva

L'obiettivo di questa tecnica è di indurre chi ascolta a ripercorrere nella propria mente l'evento in tutti i suoi passaggi, poiché sembra che questo aumenti la produzione mnestica e il livello di qualità dei ricordi.

(36) - ROMEO P., MANTI D., *All'ombra di...lui - Appunti di clinica giudiziaria: pedofilia e prostituzione minorile*, Armando, Roma, 2010, pag. 21.

(37) - DETTORE D., FULIGNI C., *Abuso sessuale sui minori. Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili*, Mc Graw-Hill, Libri Italia, Milano, 1999.

(38) - ROMEO P., MANTI D., op. cit.

La tecnica della «intervista cognitiva»⁽³⁹⁾ serve proprio a migliorare il ricordo e la rievocazione nel corso dell'esame testimoniale. Utilizza quattro metodi, di cui due tendono ad accrescere le analogie tra contesto di immagazzinamento del ricordo e contesto di rievocazione:

1) mettendo a fuoco tutti i particolari sia fisici sia psichici;
 2) riferendo tutto ciò che viene in mente;
 mentre, gli altri due servono per aumentare il numero dei percorsi mnestici utilizzabili:

- 3) raccontando l'evento in diversi ordini;
- 4) raccontando l'evento secondo punti di vista diversi.

Secondo gli studiosi, questa tecnica avrebbe il vantaggio di aumentare in misura significativa (25-30%) il numero di informazioni accurate senza comportare, come spesso avviene in questi casi, un aumento di informazioni errate o di confabulazioni⁽⁴⁰⁾.

b. Step-Wise Interview

Una seconda tecnica utile al fine di fornire una ricostruzione comprensibile, plausibile e coerente del fatto oggetto delle indagini, è costituita dalla *Step Wise Interview* (Intervista Graduale), una serie di passi o «gradini», che hanno lo scopo di massimizzare il ricordo, minimizzando nel contempo la contaminazione. Secondo Romeo, è bene evidenziare con una domanda generica e proseguire con domande più mirate all'evento. Il passaggio da un argomento all'altro deve avvenire molto lentamente come le immagini di un film che si susseguono lentamente; altrimenti il pensiero può aderire alla precedente immagine creando distorsione⁽⁴¹⁾.

Il metodo è stato elaborato in modo da poter essere applicato alla *Statement Validity Analysis* che è una procedura per valutare la credibilità delle prove fornite da un minore.

(39) - GEISELMAN e coll., 1984, cit. in DETTORE D., FULIGNI C., op. cit.

(40) - DE CATALDO NEUBURGER L., *Lesame del minore in caso di abuso sessuale, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Cedam, Padova, 1997.

(41) - ROMEO P., MANTI D., *All'ombra di...lui - Appunti di clinica giudiziaria: pedofilia e prostituzione minorile*, Armando, Roma, 2010, pag. 24.

La *Step-Wise Interview* cerca di soddisfare le quattro finalità primarie di un'intervista investigativa:

- 1) diminuire il possibile effetto traumatico dell'intervista sul minore;
- 2) ottenere il massimo numero di informazioni del minore in merito all'evento presunto;
- 3) ridurre gli effetti di contaminazione dell'intervista sul ricordo dell'evento;
- 4) mantenere l'integrità del processo investigativo.

La *Statement Validity Analysis* (l'analisi della validità delle affermazioni) è un metodo per strutturare un assessment di un pre-sunto abuso sessuale su minori raccogliendo ed esaminando sistematicamente desunte dalle interviste e dalle altre fonti rilevanti. La prima parte della valutazione dell'intervista costituisce la *Criteria-Based Content Analysis* (Analisi del Contenuto Basata su Criteri) e i criteri di contenuto sono 19; tale valutazione, deve essere accompagnata da altre procedure, che, messe insieme, costituiscono la cosiddetta *Checklist* di Validità. Quest'ultima tecnica permette di valutare se l'insieme delle dichiarazioni del minore ha caratteristiche sufficienti di credibilità, tali da poter attribuire a tutta l'intervista (Intervista Cognitiva; Intervista Graduale; ecc.) un'adeguata compatibilità con la qualità tipica delle informazioni che si riferiscono a situazioni realmente avvenute⁽⁴²⁾.



(42) - DETTORE D., FULIGNI C., op. cit.

*Riferimenti Bibliografici**Dottrina*

- AA.VV., *Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Text Revision, Masson, 2001, IV Edizione;
- ALTAVILLA E., 1986, *Trattato di psicologia giudiziaria*, Torino, Utet, 1948, pag. 45; G. GULOTTA, *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Giuffrè, Milano, 1986;
- CAFFO E., CAMERINI G.B., FLORIT G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia*, Mc Graw-Hill, Milano, 2002;
- DE CATALDO NEUBURGER L., *L'esame del minore in caso di abuso sessuale, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Cedam, Padova, 1997;
- DE CATALDO NEUBURGER L., GULOTTA G., *La Carta di Noto e le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Giuridico*, Giuffrè, Milano, 2004;
- DE LEO G., PATRIZI P., *La spiegazione del crimine. Un approccio psicosociale alla criminalità*, Il Mulino, Bologna;
- DETTORE D., FULIGNI C., *Abuso sessuale sui minori. Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili*, Mc Graw-Hill Libri Italia, Milano, 1999;
- DETTORE D., FULIGNI C., *L'abuso sessuale sui minori*, McGraw-Hill, Milano, 1999;
- DOUGLAS J., BURGESS A.W. E A.G., RESSLER R., *Crime Classification Manual*, Lexington Books, New York, 1992;
- FATTAH, *The use of the Victim as an Agent of Self-Legitimization: Toward a Dynamic Explanation of Criminal Behavior*, in VIANO, *Victims and Society*, Washington, DC 1976 e in *Victimology: an International Journal*, 1976, vol. I, n. 1 citati da BALLONI, *Vittime, crimine e difesa sociale*, Bologna, 1989;

- FORNO P., *Tecniche di indagine e problematiche processuali nel maltrattamento e nell'abuso sessuale su minori*, relazione tenuta il 3 luglio 2000 ad un corso di aggiornamento per magistrati organizzato dal CSM. Il testo è disponibile sul sito www.Cosmag.it;
- GULOTTA G., *Breviario di psicologia investigativa*, Giuffrè Editore, Milano, 2008;
- MALACREA M., LORENZINI S., *Bambini abusati. Linee guida nel dibattito internazionale*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002;
- MAZZONI G., *Si può credere a un testimone?*, il Mulino, Bologna, 2003;
- MEMON A., 2000, *Un'introduzione all'intervista cognitiva come procedura per interrogare i bambini*, in G. MAZZONI, *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori: la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*, Giuffrè, Milano, 2000;
- MONTANARO S., *La Polizia Scientifica*, ed. Laurus Roma, 1996;
- PATRIZI P., *Psicologia giuridica penale*, Giuffrè, Milano, 1996;
- R.E. GEISELMAN, R.E. FISHER Et AL., *Eyewitness memory enhancement in the cognitive interview*, in *AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY*, 99, 1986, pp. 386-401;
- ROMEO P., MANTI D., *All'ombra di...lui - Appunti di clinica giudiziaria: pedofilia e prostituzione minorile*, Armando, Roma, 2010;
- SCARDACCIONE G., *Autori e vittime di violenza sessuale*, Bulzoni, Roma, 1992;
- STELLER M., KOEHNKEN G., *Criteria Based Statement Analysis*, in RASKIN D., *Psychological Methods in Criminal Investigation and Evidence*, New York, Academic Press, 1989;
- TERR L., *Il pozzo della memoria*, Tr. It. Garzanti, Milano, 1994.

Legislazione

- Legge 3 agosto 1998, n. 269.

Giurisprudenza

- Cass. Pen. II, sent. 09369, del 5 luglio 1989 (udienza 21 marzo 1989).



VITA DELLA SCUOLA

Visita di una delegazione della Polizia degli Emirati Arabi Uniti

Il 29 gennaio 2013, una delegazione della Polizia degli Emirati Arabi Uniti, guidata dal Brig. Gen. Faris Khalifa Obeid Al Faresi, Direttore Generale delle Guardie e Unità Speciali, ha visitato l'Istituto.



Visita del Ministro della Difesa della Bosnia ed Erzegovina

Il 30 gennaio 2013, il Ministro della Difesa della Bosnia ed Erzegovina, On. Zekerijah Osmic, ha visitato l'Istituto.



*Ciclo di Pianificazione della NATO
- NATO Capability Targets 2013 - "Joint Consultation Meeting"*

Il 12 e 13 gennaio 2013, nell'Aula Seminari, con l'intervento di rappresentanti della NATO, di SMD e degli SM di FA, si è svolto il Ciclo di Pianificazione della NATO - NATO Capability Targets 2013 dal titolo "Joint Consultation Meeting".



Inaugurazione dell'Anno Accademico 2012-2013

Il 14 febbraio 2013, nell'Aula Magna, alla presenza dei rappresentanti degli Organi Costituzionali, nonché di numerose Autorità civili, militari, religiose e del Corpo docente, si è aperto ufficialmente l'Anno Accademico 2012-2013. Hanno preso la parola, nell'ordine, il Comandante della Scuola, Gen. D. Giovanni Nistri, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Leonardo Gallitelli e il Ministro della Difesa, Amm. Giampaolo Di Paola.



Relazione del Comandante della Scuola

Signor Ministro della Difesa, Autorità, gentili ospiti, sono particolarmente lieto di porgere Loro il benvenuto alla cerimonia per l'inaugurazione dell'anno accademico 2012-2013 della Scuola Ufficiali Carabinieri.

Al mio saluto, che rivolgo con particolare calore ai Comandanti che mi hanno preceduto, si associa quello del Quadro Permanente e di tutti i frequentatori dei Corsi in atto.

La Sua presenza, signor Ministro della Difesa, quella del signor Ministro dell'Interno, del signor Vice Presidente della Corte Costituzionale e di altri eminenti esponenti del Parlamento e del Governo, del signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, del signor Comandante Generale e del signor Vice Comandante Generale e Comandante delle Scuole dell'Arma, delle più alte cariche della Magistratura, delle Forze Armate e di Polizia, nonché di qualificati rappresentanti degli organi di informazione sono ambita dimostrazione della vicinanza riservata a questo Istituto, che ha il delicato compito di formare la futura classe dirigente dell'Arma dei Carabinieri.

La cerimonia di inaugurazione dà tradizionalmente la possibilità al Comandante della Scuola di indicare le linee-guida dell'attività formativa posta in essere, individuate nell'ottica di attagliare costantemente l'offerta didattica all'evoluzione dei tempi. Un percorso, questo, sviluppato da tutte le articolazioni dell'Istituto in totale sinergia di intenti con gli illustri docenti civili, in prevalenza dell'Università di Roma Tor Vergata, che qui insegnano e che ringrazio sentitamente per il loro qualificato apporto.

Come è noto, la Scuola organizza i seguenti Corsi di formazione di base, a cui sono ammessi anche Ufficiali stranieri (nel corrente anno, Afgani, Albanesi, Senegalesi, Turchi e Venezuelani):

- corsi triennali di Applicazione/Perfezionamento, per gli Ufficiali del Ruolo Normale provenienti dall'Accademia Militare;
- un Corso Formativo annuale per Tenenti del Ruolo Tecnico-Logistico, vincitori di concorso per laureati in discipline scientifiche ed economiche;
- un Corso Applicativo annuale per Sottotenenti del Ruolo Speciale provenienti dai Marescialli e dagli Ufficiali in ferma prefissata.

Anche in quest'anno accademico, saranno inoltre sviluppate attività per la formazione permanente, con corsi di aggiornamento a favore di Ufficiali di differenti gradi e Ruoli, in procinto di assumere incarichi di comando o di particolare specializzazione. Abbiamo inoltre il piacere di svolgere corsi di lingua inglese per Magistrati amministrativi provenienti da tutta Italia, in aggiunta a quelli analoghi tenuti per Ufficiali delle diverse articolazioni dell'Arma.

In raccordo con i preposti Uffici del Comando Generale e del Comando delle Scuole, sono state avviate iniziative volte ad elevare ulteriormente il tono formativo, quale equilibrata sintesi tra preparazione giuridica, qualificazione professionale, consapevolezza etica dei futuri Comandanti. In particolare segnalo:

- l'introduzione di moduli monotematici certificati, con l'intento di conferire agli Ufficiali allievi le indispensabili abilità pratiche nello svolgimento di specifiche attività di primario interesse istituzionale;

- la definizione di nuove modalità di verifica dei livelli di apprendimento della lingua inglese, anche con la redazione, da parte dei frequentatori, di una Rassegna Stampa settimanale delle principali testate estere, con il proposito di allargarne gli orizzonti conoscitivi in una prospettiva marcatamente europea;

- l'adozione di una direttiva addestrativa, avente lo scopo di uniformare, in un contesto di totale trasparenza meritocratica, le procedure di accertamento valutativo nelle materie professionali e di ottenere dai discenti, attraverso appositi questionari, riscontri puntuali sugli insegnamenti impartiti, in modo da agevolare il continuo miglioramento delle metodologie didattiche, l'aggiornamento dei testi, l'affinamento dei programmi;

- la prosecuzione di fruttuosi scambi di visite con i paritetici Istituti di formazione delle altre Forze di Polizia, in un quadro di avvertita condivisione dei comuni obiettivi interforze;

- la valorizzazione dell'insegnamento dell'Etica della responsabilità, interessante trasversalmente tutti i Corsi e tutte le discipline professionali, per lumeggiare quei valori e quelle norme comportamentali che costituiscono la cifra distintiva della nostra Istituzione e sui quali si basa necessariamente l'azione di comando, che non sia solo espressione di tecnicità, per quanto indispensabili, bensì convinta condivisione della *mission* istituzionale e consapevole accettazione delle responsabilità che dal comando derivano.

Nell'avviarmi a concludere, mi sia consentito rivolgermi agli Ufficiali frequentatori!

Il periodo che state trascorrendo presso la Scuola rappresenta occasione irripetibile per prepararVi ad affrontare al meglio, con serietà, onestà, lealtà, coraggio, le complesse sfide che il futuro vi riserverà, così da essere all'altezza della fiducia e delle aspettative che la collettività nazionale ripone nell'Arma e nei suoi esponenti. Sappiate fare tesoro di questo ciclo di studi, di quanto i Vostri Comandanti e Docenti sapranno



proporVi, affiancando, alla spensieratezza della Vostra gioventù, la consapevolezza etica della scelta che avete compiuto, senza la quale consapevolezza ogni insegnamento rimarrebbe mero esercizio didattico fine a se stesso.

Infatti, come ebbe a dire Galileo Galilei, «Non si può insegnare niente ad un uomo. Si può solo aiutarlo a scoprire ciò che ha già dentro di sé».

Certo della solidità organizzativa di questo Istituto e conscio del profondo patrimonio morale che alberga in ognuno di Voi, auguro dunque un proficuo e sereno svolgimento dell'anno accademico.



Prolusione del Comandante Generale dell'Arma

Signor Ministro,
alla vigilia del bicentenario dell'Arma, tutti i Carabinieri sentono la responsabilità di dover essere fedeli alla storia dell'Istituzione.

Una storia che è tutt'uno con la storia della Nazione.

Una storia scritta soprattutto attraverso la relazione di amicizia offerta dalle Stazioni alle rispettive comunità.

Nel corso di quasi due secoli di vita, infatti, l'Istituzione ha costantemente coltivato lo straordinario e privilegiato rapporto di fiducia con gli Italiani.

Un rapporto che si alimenta, ancora oggi, della relazione di autentica amicizia offerta dalle ben 4.613 Stazioni, alle quali è affidata la tutela della legalità negli 8.100 comuni italiani.

Una missione antica, assegnata sin dal 1814 alle 113 Stazioni dell'allora Regno sardo piemontese e rimasta immutata sino ai nostri tempi.

Oggi come allora, le Stazioni sono tra le più concrete e immediate espressioni della vicinanza dello Stato al cittadino. Esse svolgono, nella grande città come nel piccolo centro, un non facile ruolo di assicurazione, solidarietà e protezione, così contribuendo al rafforzamento dell'unità e della coesione sociale. L'immagine delle Stazioni, Signor Ministro, è quella dello Stato che dà. L'immagine dello Stato amico, che accoglie e sostiene, tante volte solo con la semplicità dei sentimenti di solidarietà.

Ben si comprende, allora, perché tutti i nostri sforzi siano rivolti alla valorizzazione delle Stazioni, attraverso l'aggiornamento della loro distribuzione sul territorio, il sostegno di quelle più impegnate e la riconfigurazione di quelle caratterizzate da ridotte esigenze operative o gravate da rilevanti condizionamenti infrastrutturali.

Tra i principali provvedimenti adottati nel corso del 2012, ricordo il potenziamento di 335 "Stazioni a forza minima", la cui consistenza organica è stata uniformemente elevata a 6 unità, grazie al reimpiego di 532 unità recuperate da strutture logistiche o amministrative.

L'obiettivo, anche in ragione delle particolari difficoltà congiunturali, è quello di continuare a garantire sicurezza ed efficienza con la massima economicità.

È stato definito pertanto un rigoroso programma di riduzione delle spese. Abbiamo perfezionato un evoluto sistema di governo elettronico e lo stiamo utilizzando per snellire le strutture logistiche.

Parallelamente, si sta mirando alla riduzione della spesa per le locazioni delle caserme, attraverso l'acquisizione di immobili demaniali e di edifici confiscati alla criminalità organizzata, in cui trasferire 46 reparti, con un risparmio complessivo per l'erario di 6,2 milioni di euro.

Ulteriori economie sono state realizzate con la riduzione del 30% del parco veicoli, del 60% delle motovedette e del 50% degli elicotteri, senza naturalmente intaccare l'operatività dei reparti.

In ragione delle significative contrazioni degli stanziamenti a bilancio e delle limitazioni alle assunzioni nel prossimo quadriennio, stiamo già valutando ulteriori provvedimenti di razionalizzazione, attenti, però, a non arretrare il livello di qualità del servizio reso al cittadino.

A tal fine, l'Arma ha scelto di investire in due settori strategici: la qualità della formazione e l'innovazione tecnologica.

La valorizzazione della professionalità nasce dalla convinzione che i risultati operativi sono, innanzitutto, il frutto della competenza e della motivazione dei singoli militari.

Con queste premesse, abbiamo completato la revisione dei programmi addestrativi avviata nel 2010.

I carabinieri acquisiscono ora in 12 mesi anche le abilità prima conferite in successivi corsi di specializzazione. L'*iter* formativo dei Marescialli è articolato, dall'anno accademico 2011/2012, su tre anni, anziché due, con l'obiettivo di completare nella Scuola la formazione dei futuri comandanti di Stazione.



Analoga attenzione abbiamo riservato alla formazione degli ufficiali - come più estesamente ha detto l'ottimo Comandante della Scuola - facendo conseguire all'Ufficiale la totale padronanza delle cognizioni professionali per l'esercizio delle funzioni di comando.

Parallelamente, si è dato inizio ad una complessa revisione delle strutture addestrative.

Sono state già avviate le procedure per la soppressione delle Scuole Allievi di Benevento e Fossano. Gli assetti delle Scuole Allievi Marescialli di Firenze e Velletri sono stati adeguati al nuovo sviluppo triennale dell'*iter* formativo, in attesa della disponibilità della futura sede di Firenze che, a partire dal 2015, costituirà il polo formativo unitario.

L'investimento in "professionalità" si completa nell'Istituto Superiore di Tecniche Investigative, presso il quale, nel 2012, sono stati specializzati oltre 600 ufficiali di polizia giudiziaria, impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità.

La seconda linea di indirizzo strategico, come anticipato, è l'innovazione tecnologica. È già completa l'automazione dei processi di lavoro nei settori amministrativo e logistico.

Abbiamo inoltre sviluppato, con risorse interne, un nuovo *software* che dematerializza tutti gli atti necessari allo svolgimento delle funzioni burocratiche.

Le circa 7.000 caselle di Posta Elettronica Certificata, le carte multiservizi elettroniche distribuite a tutti i Carabinieri, il nuovo Portale Intranet, sono solo alcune delle tessere dello straordinario mosaico di modernità realizzato dall'Arma.

Naturalmente, lo sviluppo delle tecnologie ha avuto un forte impatto anche sulle attività operative, affiancando alle abilità dei singoli tutto l'apporto disponibile nel mondo scientifico.

La più elevata qualità della formazione e il potenziamento tecnologico hanno ovviamente, quale unico obiettivo, la migliore risposta alle varie forme di criminalità.

Solo un breve cenno ad alcune di esse.

Per quanto attiene al terrorismo internazionale, i possibili profili di rischio restano legati al ruolo svolto da "Al Qaida" nelle sue derivazioni operative nel Maghreb Islamico, nel Sahel e nel Corno d'Africa.

Sul piano dell'eversione interna, la minaccia più concreta è rappresentata dalle cellule aderenti alla "Federazione Anarchica Informale". L'attentato all'Amministratore Delegato di "Ansaldo Nucleare" ha segnato il culmine di una strategia mirata al progressivo innalzamento del livello di scontro. L'arresto degli autori, ad opera del R.O.S. e della DIGOS di Genova, ha dato conto della risolutezza e della corralità della risposta dello Stato.

Per quanto concerne la situazione generale della sicurezza pubblica, il primo accento va posto sul crimine organizzato.

Cosa Nostra, la Camorra e la 'ndrangheta, con l'antica vocazione parassitaria o con l'infiltrazione dell'economia legale e della cosa pubblica, continuano ad essere fattori di grave condizionamento del tessuto socio economico, come attestano anche le individuate ramificazioni operative, nelle aree del centro e del nord dell'Italia. La risposta delle forze di polizia e della magistratura continua ad essere di altissimo profilo e straordinaria efficacia, puntando alla disarticolazione dei sodalizi criminali attraverso lo "spossessamento" dei patrimoni illeciti e la cattura dei latitanti.

Per quanto concerne l'Arma, il R.O.S., in stretta sinergia con i comandi territoriali, ha catturato 9 latitanti tra quelli più pericolosi e arrestato 770 soggetti per associazione mafiosa, oltre a procedere al sequestro e confisca di beni per un valore complessivo di 880 milioni di euro.

La percezione di sicurezza dei cittadini resta tuttavia più gravemente influenzata dalla criminalità predatoria.

Nel quadro di un generale, lieve incremento della delittuosità, nel 2012 sono aumentati soprattutto i furti e le rapine, specie quelle in abitazione, con episodi delittuosi che hanno suscitato un diffuso allarme sociale.

Le cronache hanno dato conto degli innumerevoli successi conseguiti dall'Arma e dalle altre forze di polizia. Consapevoli, infatti, della gravità di tale minaccia, abbiamo predisposto il pieno e tempestivo coinvolgimento delle risorse investigative del RACIS e del Reparto Crimini Violenti del ROS, quest'ultimo recentemente costituito proprio per fronteggiare i delitti più gravi.

Tra questi, merita un cenno particolare la recrudescenza degli omicidi commessi in ambito familiare o riconducibili a motivi passionali, che spesso vedono quali vittime le donne.

A tal proposito, i reparti territoriali sono stati opportunamente sensibilizzati ad una vigile prevenzione, in modo da decifrare con tempestività la valenza dei dissidi familiari e delle deteriorate relazioni, affettive o di vicinato, per scongiurare quindi più gravi conseguenze.

In poche cifre, l'impegno complessivo dell'Arma nel 2012: 4.580.000 servizi preventivi, 402 mila persone segnalate all'Autorità Giudiziaria quali autori di reati, 81 mila tratte in arresto, di cui 53 mila in flagranza di reato.

Il 2012 è stato particolarmente impegnativo anche nel settore dell'ordine pubblico. I nostri Battaglioni, con la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, hanno offerto ripetute prove di professionalità ed equilibrio.

L'immagine di dignità ed autocontrollo offerta dal Carabiniere in Val di Susa, platealmente provocato con arroganti parole di scherno, esprime, più di ogni altra considerazione, il senso di questa grande professionalità.

La stessa professionalità di tutti i reparti speciali, impegnati a garantire a "tutto tondo" la qualità della vita, dalla salute all'ambiente, dalla sicurezza dei luoghi di lavoro alla tutela dei beni culturali, con risultati di tutto rilievo, quest'anno attestati

anche dalla Medaglia d'Oro al Merito della Sanità pubblica conferita al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, nel cinquantennale della sua costituzione.

Un cenno doveroso merita l'impegno all'estero, dal momento che la professionalità espressa in Patria trova speculare e riconosciuto riscontro nei 10 Teatri operativi internazionali, ove operano 388 Carabinieri, spesso accanto alle altre forze armate, alle quali siamo accomunati dall'irrinunciabile *status* militare.

Tra le più recenti iniziative, l'avvio a Gibuti dell'addestramento di unità della polizia somala per il contrasto della pirateria e la formazione della Polizia libica a Tripoli e presso il nostro Centro di Eccellenza per le *Stability Police Units* di Vicenza.

I risultati cui ho fatto cenno sono naturalmente frutto anche del vigente modello di coordinamento. Un modello di riconosciuta efficienza che, sotto la saggia guida del Signor Ministro dell'Interno, si conferma fonte di una concreta e feconda armonia degli apporti delle singole componenti del sistema sicurezza.

Signor Ministro, parlando di professionalità, non si può non fare riferimento ai problemi di maggiore interesse per il nostro personale, problemi ai quali Lei è sempre stato particolarmente sensibile, riservando altresì un privilegiato ascolto alle istanze degli efficienti Organismi di rappresentanza.

Come è noto, il blocco delle procedure contrattuali si associa al blocco delle retribuzioni connesse con la progressione di carriera, mentre permane fortemente avvertita l'esigenza di un riordino dei ruoli, che realizzi, senza perniciosi disallineamenti, la giusta valorizzazione economica e funzionale di tutto il personale delle forze armate e delle forze di polizia.

Altro tema di assoluta urgenza è quello della previdenza complementare cui, avendo sempre riguardo alla specificità riconosciuta dalla legge, si affianca la favorevole risoluzione dei problemi connessi con i requisiti pensionistici.

Mi avvio alla conclusione e mi rivolgo a voi, giovani Ufficiali.

Vi ho sempre richiamato i valori fondamentali dell'umiltà e dell'etica della responsabilità. Torno ancora su entrambi questi valori, perché ad essi va ancorata la vostra delicata e complessa funzione di comandanti.

Invero, l'umiltà si impone quando si esercita una qualunque funzione dispositiva. È un'esigenza - quella dell'umiltà - che si fa ancora più stringente quando le funzioni dispositive attengono alla delicatissima sfera delle libertà costituzionalmente garantite, ovvero quando si vogliono alimentare la tensione morale, l'onestà, l'abnegazione, l'approfondimento della cultura professionale. In una parola, quando si vuole sollecitare l'etica della responsabilità, valore imprescindibile in tutti i soggetti che servono lo Stato e che si pongono al servizio del bene comune, con imparzialità ed efficienza.

Per coltivare questi valori, noi Carabinieri abbiamo un impareggiabile riferimento ideale nel nostro storico patrimonio di valori e di splendidi esempi di sacrificio e di eroismo. In quel patrimonio sono le nostre radici. Ed il presente ci insegna che quando si dimenticano le proprie radici, si disperde il senso della identità collettiva e, con essa, anche quella individuale.

In altri termini, si carica ulteriormente la negativa energia anonimizzante che frequentemente rinveniamo nell'età contemporanea e che fiacca la coesione sociale, da sempre riconosciuto motore di progresso, di sviluppo, di rinascite e di risorgimenti, come è accaduto in tante fasi storiche del mondo.

In stretta sintesi, prima di voi stessi, abbiate a cuore l'Arma e l'Italia.
Buona fortuna, ragazzi, e grazie a tutti dell'attenzione.

Prego il Signor Ministro della Difesa di voler dichiarare aperto l'Anno Accademico 2012-2013 della Scuola Ufficiali Carabinieri.



Saluto del Ministro della Difesa

Autorità, gentili ospiti,

non mancherò di rispetto a nessuno, ma farò uno “strappo” nei saluti di rito e quindi mi rivolgo direttamente agli Ufficiali frequentatori, alle Allieve e agli Allievi frequentatori di questa Scuola che sono poi, come giusto che sia, qui sul palco, i veri protagonisti di questo evento, di questa cerimonia, in linguaggio comune i festeggiati. Li vedo tutti. A tutti - quindi - le Allieve e gli Allievi che sono qui in aula, sul palco, e che ho incontrato nel percorso arrivando qui, un caro saluto e un augurio veramente affettuoso.

Certo, dopo l'intervento del Comandante della Scuola e dopo la *lectio magistralis* dell'amico Leonardo non vi aspetterete che faccia un discorso altrettanto dotto e alto; preferisco scendere più a terra, al mio livello. Durante la mia vita professionale, durante la mia carriera e, certamente, anche durante questo ultimo anno ho scoperto una cosa, non è una grande scoperta; però, come diceva Galileo Galilei - e ci ricordava il Comandante della Scuola - le cose non si scoprono, ma se sono dentro si tirano fuori. Lo dicevano anche altri grandi. Ecco, io ho scoperto che il mondo è piccolo. Ed è piccolo anche grazie ai Carabinieri.

Voi vi domanderete perché io dico questo. Vi dico questo perché in tante parti del mondo dove sono andato - e vi assicuro sono veramente tante, forse mancano solo l'Antartide e l'Artico, per il resto credo di essere stato dappertutto - dovunque io sono stato, anche in questo ultimo anno, mi hanno sempre chiesto: e i Carabinieri? È la stessa domanda che si fa la gente di Abbiategrasso, di Lampedusa, di Montecompatri; bene, questa stessa domanda se la fanno anche a Shama in Libano, a Doha in Qatar, a Kampala in Uganda, ad Herat e Kabul (e tutti sapete dove sono) a Pristina e a Hebron.

Forse non ci rendiamo conto, ma il Carabiniere è un simbolo italiano. È un bel simbolo. È bello anche visivamente, ma è bello per quello che rappresenta, e se fossimo ad una convention di marketing si direbbe che siete un brand di successo, come lo è la Ferrari, un vero “made in Italy”.

Ma per arrivare a essere quello che oggi siete - e ce lo ha ricordato anche il Generale Gallitelli - il merito è di chi vi ha preceduto nei due secoli, nei due secoli trascorsi dalle “regia patenti”.

E l'anno prossimo sarà il bicentenario, appunto, della ricorrenza dell'Arma e delle "regia patenti". Il merito di quei Carabinieri, e sono tanti, è aver contribuito in questi 200 anni di storia, anche con l'estremo sacrificio (come ci ha ricordato il Gen. Gallitelli), a creare il mito del Carabiniere.

Un mito che è il segreto del vostro successo, insieme a un'altra caratteristica che è la militarità, che è l'essenza profonda del vostro essere, "quell'*unicum*" che vi caratterizza all'interno della grande Famiglia delle Forze di Sicurezza e di Polizia.

Naturalmente c'è anche la Guardia di Finanza che porta le stellette, ma il fatto di essere Forza Armata fa dell'Arma un *unicum*.

Ed è per questo che voi Ufficiali frequentatori dell'Arma dovete essere più di ogni altro fieri di sentire il peso di questa responsabilità di questi 200 anni di storia, di questo mito che chiamiamo "il Carabiniere".

A un'élite dello Stato trovo giusto si chieda di portare un peso maggiore che agli altri. Lo si chiede alle Forze Armate, lo si chiede alle Forze di Polizia, lo si chiede a voi Carabinieri, che siete Forze Armate e Forza di Polizia. E quindi voi, Allieve ed Allievi Ufficiali frequentatori, per essere - solo per il fatto di essere qui oggi su questo palco e in questa aula - per essere arrivati qui siete un'élite, siete, rappresentate l'élite dell'Arma.

In questa Scuola vi preparate a divenire la futura classe dirigente dell'Arma, classe dirigente di un simbolo e di un mito. Non dimenticatevelo mai, perché se lo faceste non sareste più Carabinieri.

Qualche mese fa io ero in Afghanistan, a Kabul per l'esattezza e l'allora Comandante di ISAF, il Generale John Allen - con il quale siamo amici - mi ha salutato e, prima ancora di farmi sedere, mi ha detto: "Minister give me more Carabinieri" (Ministro dammi più Carabinieri). Io in quel momento, ho pensato subito al Gen. Gallitelli. Ho pensato a Leonardo e ho pensato: "adesso che gli dico a Leonardo?" Perché Leonardo - e questo ve lo immaginerete - si lamenta sempre con me perché tutti gli chiedono più Carabinieri. E Lui, facendo un po' il gioco delle parti - perché tanto lo conosco, è meridionale come me e quindi ci conosciamo - si lamenta sempre di non averne mai abbastanza. Ma poi, alla fine, a John Allen come a tutti gli altri che glielo chiedono, finisce col dire di sì, con generosità e soprattutto con senso dello Stato.

È per questo che oggi i Carabinieri sono sempre più apprezzati, non solo in Italia, ma in Afghanistan, in Libia, in Libano, nel Kosovo, a Gibuti, a Rafah, in Somalia e come ho detto prima “il va sans dir” in Italia, dappertutto in Italia. Dovunque c'è un Tricolore, lì c'è un Carabiniere, in Italia e all'Estero. È una battuta, ma non poi tanto, quando si dice che anche sulla più sperduta vetta d'Italia, se mai ci fosse un essere umano, sicuramente quello sarebbe un Carabiniere. E c'è anche il Carabiniere quando interveniamo



sotto la bandiera delle Nazioni unite, sotto la bandiera dell'Unione Europea e sotto la bandiera dell'Alleanza Atlantica.

Quindi, cari Ufficiali frequentatori, cari Allieve ed Allievi frequentatori, non spetta a me - lo hanno già fatto altri meglio prima di me - parlarvi delle nuove sfide che vi attendono, una volta che uscirete di qui. Una volta che sarete sulle strade d'Italia e sulle strade del mondo. Per questo c'è il vostro corpo insegnante, c'è il vostro Comandante. Qui alla Scuola vi insegnano il “problem solving”, a risolvere il problema, non solo a parlare o a lamentarsi dei problemi, come purtroppo è tanto di moda di questi tempi.

E, a proposito di problemi, abbiamo tutti quanti, non solo in Italia, anche in Europa e aldilà dell'Europa, appreso a nostre spese che la crisi che è iniziata intorno al 2007 non era una crisi congiunturale, ma era una crisi di sistema, era una crisi strutturale.

Questa crisi cambierà, anzi sta già cambiando le nostre abitudini di vita. Ma di questo voi Ufficiali frequentatori e tutti quanti noi, non dovete e non dobbiamo aver paura, non dobbiamo aver paura del cambiamento, anzi dovete favorirlo e dovete guidarlo, dovete dare forma al cambiamento.

Questo è il compito delle nuove generazioni e voi siete una nuova generazione. Innovare, innovare andando oltre quello che finora è stato fatto.

Una sola cosa è giusto che non cambi, la vostra filosofia di essere Carabiniere. Perché se il vostro motto, come è ben noto a tutti, è “Nei secoli fedele”, la vostra fedeltà deve essere prima di tutto all’idea di Carabiniere, un’idea che evolve nei modi e nelle forme in cui si estrinseca, così come evolve la società e il mondo nel quale voi vivete e per il quale voi servite. Ciò che non cambierà mai è il vostro essere sempre dalla parte della gente, dalla parte della legge, dalla parte dei giusti, in una parola dalla parte dei buoni.

Ma per continuare ad essere così, dalla parte dei buoni, in Italia e nel mondo dovrete imparare non solo a parlare l’inglese, come ci ricordava il Comandante, ma a parlare anche l’arabo, il farsi, l’indù, magari il cinese; e dovrete saper usare meglio e più degli altri - e qui ce lo ricordava il Comandante dell’Arma - quelle innovazioni tecnologiche che ad un uomo di Neanderthal dell’informatica quale io sono, appaiono vere e proprie stregonerie.

Quindi voi, Ufficiali frequentatori, Allieve ed Allievi dell’Arma, siete il nostro futuro, siete parte essenziale del nostro futuro nella sicurezza. Siatene consapevoli, siatene giustamente fieri.

Noi lo siamo, io lo sono e per questo sono molto orgoglioso di voi!!!
Grazie.



Testimonianza del Dott. Jacopo Morelli

Il 20 febbraio 2013, nell'Aula Magna, il Dott. Jacopo Morelli, Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, nell'ambito delle lezioni "Leadership & problem solving", è intervenuto sul tema "Leadership militare e imprenditoriale. La passione civile, il valore del merito e del coraggio".



Visita dell'Ambasciatore della Repubblica Islamica di Afghanistan

Il 21 febbraio 2013, l'Ambasciatore della Repubblica Islamica di Afghanistan, S.E. Zia Nezam, ha visitato l'Istituto.



Visita di una delegazione della Gendarmeria Giordana

Il 18 marzo 2013, una delegazione della Gendarmeria Giordana, guidata dal Ten. Col. Ibtisam Saleh, Capo Divisione Sentenze del Dipartimento Affari Legali, ha visitato l'Istituto.



Conferenza della Dott.ssa Anna Maria Tarantola

Il 22 marzo 2013, nell'Aula Magna, la Dott.ssa Anna Maria Tarantola, Presidente della RAI, ha tenuto una conferenza sul tema "Il sistema radiotelevisivo italiano ed europeo".



Visita di una delegazione della Polizia Militare dello Stato di Goias (Brasile)

Il 26 marzo 2013, una delegazione della Polizia Militare dello Stato di Goias (Brasile) ha visitato l'Istituto.



GIUSTIZIA MILITARE

Concorso delle norme di violenza privata e di minaccia di un ingiusto danno nei confronti di inferiore.

(Art. 610 c.p., art. 196 cod. pen. mil. di pace)

Corte di Cassazione, Sez. 1, 23 maggio 2012, n. 1507, Pres. Giordano, Rel. Rocchi, Proc. Gen. Mil. concl. difformi; Conflitto di competenza fra il G.I.P. Tribunale Militare di Napoli e Corte di appello Catanzaro (Dichiara giurisdizione Corte di appello di Catanzaro).

Tra il delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) e quello di abuso di autorità mediante minacce nei confronti di inferiore di grado (art. 196 cod. pen. mil. di pace) sussiste concorso apparente di norme.

Nel delitto di cui all'art. 610 cod. pen., infatti, il soggetto attivo, con violenza o minaccia, mira a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa, mentre, nel reato militare, la minaccia di ingiusto danno, formulata dal superiore nei confronti dell'inferiore, è fine a se stessa, poiché la norma non specifica lo scopo che l'agente intende raggiungere (1).

(1) In particolare, secondo le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Militare di Napoli, tra le due norme sussiste un rapporto di specialità reciproca eterogenea, in parte per specificazione ed in parte per aggiunta. In effetti, al nucleo comune tra le due fattispecie, costituito dalla condotta minatoria, la fattispecie militare aggiunge gli elementi specializzanti della qualità di militare superiore e inferiore rispettivamente dell'agente e della vittima, mentre la fattispecie del reato di violenza privata aggiunge il triplice elemento costrittivo ivi descritto.

Tale rapporto fra le due norme impone di ricorrere, al fine di determinare la giurisdizione, ad ulteriori criteri, primo fra tutti quello della maggiore gravità del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 610 cod. pen.

Diserzione.

(art. 148, cod. pen. mil. Pace)

Corte di Cassazione, Sez. 1, 23 maggio 2012, n. 1508/2012, Pres. Giordano, Rel. Caprioglio, Proc. Gen. Mil. di Napoli ric. avverso avverso sent. G.u.p. Napoli (dich. inammissibile).

Il reato militare di diserzione (art. 148 cod. pen. mil. pace) non si configura nei casi in cui l'assenza dal servizio militare trovi titolo in un'autorizzazione dell'autorità militare che dispensi dal servizio, pur se capita con dolo (1).

1) La stessa sentenza cita come precedente conforme Corte di Cassazione, Sez. 1, 14 luglio 2006, n. 29105, in relazione a fattispecie in cui l'imputato aveva ottenuto la licenza di convalida e poi il congedo assoluto attraverso l'espedito della simulazione di infermità.

Insubordinazione. Attinenza al servizio ed alla disciplina.

(Art. 189 cod. pen. mil. pace)

Corte militare di Appello, 5 luglio 2011, Pres. Diana, Estensore Palazzi, Proc. Gen. Mil. Barone; P.M. appellante avverso sent. Trib. Mil. Napoli (riforma).

Poiché l'attinenza al servizio e alla disciplina rappresenta un requisito necessario per l'integrazione del reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia, la mera esplicitazione del grado da parte del soggetto attivo (non in servizio) non è sufficiente, di per sé sola, ad attrarre, nell'ambito dell'attinenza al servizio ed alla disciplina una fattispecie offensiva e minacciosa realizzata da un aviere capo dell'Aeronautica Militare nei confronti di un Appuntato e di un Carabiniere, intervenuti sulla pubblica via per procedere ad alcune contestazioni al Codice stradale e ad una ordinanza sindacale.

Insubordinazione con minaccia.**(Cod. pen. mil. pace art. 189)**

Corte militare di appello, sentenza del 12 luglio 2011, Pres. Mazzi, Estensore Flamini, Proc. Gen. militare Capuano; imp. appellante avverso sent. Trib. Mil. Verona (conferma sent. appellata).

Il delitto di insubordinazione con minaccia costituisce un reato di pericolo che non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla, valutata ex ante, in relazione alle circostanze oggettive e soggettive del fatto e con un criterio di carattere medio (1). Tale principio tanto più deve valere a proposito del reato di insubordinazione con minaccia di cui all'art. 189 cod. pen. mil. pace, con il quale unitamente alla libertà morale del superiore, trova tutela anche il bene indisponibile dell'integrità del rapporto gerarchico, che è "funzionale al mantenimento della compattezza delle Forze armate e del ruolo ad esse assegnato dalla Carta Costituzionale" (2).

1) Corte di Cassazione, Sez. 1, 28 febbraio 1990 e 6 novembre 2008, n. 47739).

2) In questi sensi, Corte di Cassazione, Sez. 1, 20 dicembre 2006, n. 1533.

Insubordinazione con minaccia.**(Cod. pen. mil. pace, art. 189)**

Corte militare di appello, sentenza del 12 luglio 2011, Pres. Mazzi, Estensore Flamini, Proc. Gen. militare Capuano; imp. appellante avverso sent. Trib. Mil. Verona (conferma sent. appellata).

Nel reato di insubordinazione con minaccia il dolo è generico, per cui basta la coscienza e volontà dell'azione.

Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.**(Art. 129, secondo comma, c.p.p.)**

Corte Militare di Appello, 21 settembre 2011, Pres. Estensore Mazzi, Proc. Gen. Mil. Ferrante, imp. appellante avverso sentenza Trib. Mil. Verona (riforma sentenza appellata).

Nel dover precisare i criteri cui deve attenersi il giudice di appello nel valutare richieste di assoluzione con formula piena, in presenza di una causa di estinzione del reato, occorre richiamarsi alla giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, secondo i cui insegnamenti l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.. In questo caso, non è, quindi, applicabile la regola probatoria prevista dall'art. 530, comma 2, c.p.p., ma è necessario che emerga positivamente dagli atti, e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova dell'innocenza dell'imputato. Le uniche eccezioni a tale regola sono costituite dai casi in cui la causa di estinzione del reato sopravvenga ad una sentenza di assoluzione in primo grado (ipotesi in cui in cui se il giudice di appello ritiene infondato nel merito l'appello del pubblico ministero deve confermare la sentenza di assoluzione), ovvero in cui sia stata esercitata l'azione civile nel processo civile, nel qual caso trova applicazione l'art. 578 c.p.p. (1) (2).

1) Cfr., Sez. Unite, 28 maggio 2009, n. 35490 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 4 gennaio 2011, n. 119.

2) Continua ancora la sentenza affermando che, secondo la Corte di Cassazione, la regola di giudizio di cui al secondo comma dell'art. 530 è dettata esclusivamente per il normale esito del processo e non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato: in tale situazione vale la regola di cui all'art. 129 c.p.p., in base alla quale la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma per pervenire ad un proscioglimento nel merito, soccorre la diversa regola di giudizio, per il quale deve positivamente emergere dagli atti processuali, senza la necessità di ulteriori accertamenti, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli.

Sentenza di non luogo a procedere.**(Art. 425, comma 3, cod. proc. pen.)**

Corte di Cassazione, Sez. 1, 23 maggio 2012, n. 1508/2012, Pres. Giordano, Rel. Caprioglio, Proc. Gen. Mil. di Napoli ric. avverso avverso sent. G.u.p. Napoli (dich. inammissibile).

I criteri di valutazione offerti dall'art. 425, comma 3, Cod.proc.pen., riveduti ed ampliati dalla legge 479/1999 per l'epilogo decisorio dell'udienza preliminare, impongono al giudice di adottare la sentenza di non luogo a procedere quando le fonti escludano probabilità di prova di responsabilità in giudizio, ovvero sia quando gli elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in dibattimento.

Trattasi di una prognosi dell'inutilità del giudizio attinente alla sua evoluzione in senso favorevole all'accusa del materiale probatorio raccolto che può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere, non già di un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, bensì di una valutazione di prevedibile impossibilità che il dibattimento possa condurre ad una diversa valutazione. Occorre, in altre parole, dimostrare che i risultati provvisoriamente offerti dalle indagini non abbiano, con ragionevole previsione, alcuna suscettibilità di sviluppo e convergenza verso un accertamento di responsabilità.

*a cura del Dott. Giuseppe Scandurra
Magistrato Militare*



LIBRI

N.S. Di Paola

**Fermo amministrativo,
fermo contabile e blocco
dei pagamenti**

*Maggioli editore,
2013, pagg. 430,
Euro 44,00*

L'autore, avvocato tributarista, affronta con taglio operativo le problematiche connesse all'utilizzo degli strumenti relativi all'assicurazione dell'adempimento per le obbligazioni erariali, anche alla luce delle più recenti sentenze della suprema Corte di Cassazione che hanno ride-

finito l'orientamento giurisprudenziale in materia di fermo amministrativo.

Il volume - aggiornato con i nuovi interventi legislativi nel settore che, da un lato, hanno introdotto sistemi più rapidi per la riscossione dei crediti vantati dall'Erario, quali a titolo esemplificativo il nuovo accertamento esecutivo e il nuovo avviso di addebito e, dall'altro lato, indica i mezzi per ritardare la riscossione stessa, tra i quali la sospensione automatica prevista dalla cosiddetta legge di stabilità del 2013 - si pone come guida nell'interpretazione di detti istituti in un campo che spesse volte si delinea articolato e complesso anche per gli addetti ai lavori. Infatti l'evoluzione normativa del

settore non è di semplice applicazione né, nella gran parte dei casi, può essere di ausilio la giurisprudenza spesso contrastante.

Il testo si divide in sei capitoli comprendenti le discipline dei singoli istituti e la disciplina delle impugnazioni, una appendice normativa e una giurisprudenziale, le risoluzioni e le circolari in materia e le tavole sinottiche ed è corredato di CD-ROM.

Il testo rappresenta una indispensabile guida per gli operatori del settore, ponendosi altresì anche come utilissimo strumento per tutti gli studiosi desiderosi di approfondire la materia.

Cap. CC Giovanni
Fàngani Nicastro



RIVISTE

Informazioni della Difesa

Nel numero 1/2013 sono stati pubblicati gli articoli di Luigi Francesco DE LEVERANO "In nome del Comitato dei Capi di Stato Maggiore", Giovanni VULTAGGIO "Le relazioni fra le Forze Militari e le Organizzazioni Internazionali, governative e non governative, in area di operazioni", Stefania Elena CARNEMOLLA "Biodiversità", Stefano FILIPPI "L'impronta italiana sulle radici dell'identità europea. I lavori del Comitato Adonnino", Antonio CUCURACHI "Strategie asimmetriche non solo roba per deboli", Mario Rino ME "Guerre e Politica", Rosa VINCIGUERRA "Quando le donne imbracciano le armi", Patrizio RAPALINO "In mare l'unione non fa la forza!", Ada FICHERA "Iraq. Missione ... con orgoglio".

Rivista Militare

Del n. 1/2013, gennaio-

febbraio-marzo, segnaliamo, in apertura, la pubblicazione dell'articolo del Capo di SME, Gen.C.A. Claudio GRAZIANO, "Un nuovo anno per un nuovo Esercito", a seguire di Daniele CELLAMMARE "La penetrazione cinese in Africa", Antonio CIABATTINI LEONARDI "La dottrina nucleare russa", Mattia VITALE "Lo Stato di Al-Qaeda e la minaccia terroristica", Silvio MUDU "Le dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale", Bruno STANO "Formazione e impiego del personale militare", Carlo Gustavo GIULIANA "L'Esercito Italiano nella cooperazione civile-militare", Gianluca BONCI "I Mujaheddin nel conflitto russo-afghano", Gregoire MADELIN "Le Basi di Difesa francesi", Riccardo CAIMMI e Alvaro FONTANELLA "L'impatto dei sistemi sociali sulle operazioni militari", Vincenzo IAVARONE "La protezione delle infrastrutture critiche".

Rivista Marittima

Del numero di gennaio 2013 segnaliamo la pubblicazione degli articoli di

Andrea TANI "Mediterraneo teatro di conflittualità", Andrea MOLOCCHI e Donatello ASPROMONTE "Un terminal intermodale per Gioia Tauro", Giuseppe GAGLIANO "Le tecniche di guerra psicologica", Matteo TONDINI "L'impiego di NMP e guardie giurate in funzione antipirateria", Mario Rino ME "Concetto NATO e vertice di Chicago", Michele COSENTINO "F-35 Lightning II: di cosa stiamo parlando?", Renato GIOCONDO "Il bilancio francese per la Difesa 2013", Riccardo FAVA "Gestione dell'acqua a bordo di una nave passeggeri".

Nel numero di febbraio 2013 è stato pubblicato, in apertura, l'indirizzo di saluto del nuovo Capo di SMM, Ammiraglio Giuseppe DE GIORGI, "Io conto su di voi", a seguire gli articoli di Massimo IACOPI "Geopolitica della nuova Russia", Franco Maria PUDDU "La guerra di Gaza", Ezio FERRANTE "Acque interne a rischio", Renato GIOCONDO "Come cambia l'export militare francese", Pietro BATAACCHI

“L'impatto della riduzione dei budget della Difesa sulle Marine europee”, Luca PERUZZI “Gli OGPV classe Hollande entrano in servizio”, Stefano MONTI “Propagazione della luce nel mare”.

Nel numero di marzo 2013 sono stati stampati gli articoli di Alessandro CORNELI su “Il secondo mandato di Obama”, Diego BOLCHINI “Riflessioni sul potere aeronavale”, Giuseppe GAGLIANO “La guerra umanitaria”, Fabio CAFFIO “Nuova linfa alle Forze navali dal naviglio della Guardia Costiera”, Giuliano DA FRÈ “La Marina delle Filippine”, Andrea MAURO “Contenimento delle emissioni inquinanti sulle unità navali”. In allegato, al numero di marzo 2013, troviamo l'interessante supplemento di Fausto BILOSLAVO e Paolo QUERCIA dal titolo “Il tesoro dei pirati”.

Rivista Aeronautica

Nel n. 1/2013 sono stati pubblicati gli articoli di Federico FEDELE “Revisione dello Strumento Militare

Aerospaziale”, Emanuele SALVATI “Military Airlift”, Mauro FINATI e Paolo ROLLINO “JG73 Steinhoff-Addestramento a Decimomannu”, Patrizio GHEZZI “Perspektive 2012”, Emanuele SALVATI “Scramble!”, Alessandro CORNACCHINI “JATE, prosegue l'attività operativa”, Emanuele SALVATI “Catania-Fontanarossa torna in pista al 41° Stormo” Umberto MONTUORO “Spazio cosmico-cyber. Un nuovo, inscindibile binomio?”, Paola COZZA e Alberto BALDINI “Analisi gnatologica e posturale”, Antonio CUCURACHI “La nuova generazione dei motori”, Remo GUIDI “Aviation Nation 2012 Air Show”, Alberto PERICOLI “Flugplatz Schleibheim”, Ambra IACOVONI “Cleared for take off”, Munetaka OKAMIYA “Volare pedalando”.

Il n. 2/2013 presenta gli articoli di Stefano COSCI “Cambio al vertice dell'Aeronautica Militare”, Antonio CALABRESE “1923-2013: i 90 anni dell'Aeronautica Militare”, Francesco MAURELLI “Novant'anni... una sola

Storia, tante vite”, Alberto CELSAN e Simone GAZZOLA “A difesa del Word Economic Forum 2013”, Santiago RIVAS e Giovanni COLLA “Bolivia T-Birds”, Francesco NAPOLI “AMX in missione nei cieli dell'Afghanistan”, Giovanni COLLA “Winter Hide 2013”, Stefano ROMITO “Destinazione Bardufoss”, Serafino DURANTE “A bordo del nuovo Papacottero”, Claudia BACCI “La PAN è pronta al decollo”.

Rivista della Guardia di Finanza

Del n. 1, gennaio-febbraio 2013, segnaliamo, in apertura, la pubblicazione dell'intervento di Vittorio GRILLI, già Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'inaugurazione dell'Anno di Studi 2012/2013 della Scuola di Polizia Tributaria (Lido di Ostia, 24 ottobre 2012), a seguire il testo della *Lectio magistralis* del Gen.C.A. Saverio CAPOLUPO, Comandante Generale della Guardia di Finanza, “Abuso del diritto, teoria e pratica in ambito tributario” tenuta presso

l'Università Commerciale "L. Bocconi" (Milano, 30 novembre 2012), gli articoli di Piergiorgio VALENTE "Lotta all'evasione e alla pianificazione fiscale aggressiva nel Piano d'azione della Commissione Europea", Andrea RIZZO e Marco TOLLA "Rapporti tra economia sommersa ed evasione fiscale", Alberto NASTASIA e Cosmo VIRGILIO "Termini di decadenza dell'azione di accertamento in caso di violazioni di costituenti reato", Valerio CELLINI "Relazioni tra i reati di falso in bilancio e frode fiscale", Maria GABALLO "La condivisione delle spese di giudizio nell'esercizio del potere di autotutela", l'intervento di Ferruccio DE BORTOLI, Direttore del Corriere della Sera, su "Le istituzioni, i cittadini, i media: ruolo dell'informazione nel promuovere una cultura civica", tenuto all'inaugurazione dell'Anno di Studi dell'Accademia della Guardia di Finanza (Bergamo, 16 novembre 2012).

Rivista di Polizia - Rassegna di dottrina tecnica e legislazione

Nel fascicolo XI, novembre 2012, sono stati pubblicati gli articoli di Corrado FATUZZO "Etica, morale e comunicazione nella società della rabbia diffusa", Pier Francesco IOVINO "Il ritiro cautelativo delle armi: un istituto in cerca di autore", Paolo TERRACCIANO "La formazione del personale addetto alle sale operative attraverso un'attività didattica basata su case study e role play".

Nel fascicolo XII, dicembre 2012, sono stati pubblicati gli articoli di Leonardo DEGL'INNOCENTI "Il reato di assunzione di lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno: modifiche legislative e problemi di diritto intertemporale. Prime osservazioni", Leonardo MAZZA e Antonino ORDILE "La messa al bando delle munizioni a grappolo, Angelo VICARI "Detenzione di munizioni nelle sezioni del tiro a segno nazionale. Obbligo di licenza?".

GNOSIS - Rivista Italiana di Intelligence

Del n. 4/2012, segnaliamo, in apertura, l'intervista, a cura della Redazione, al Prof. Sebastiano MAFFETTONE, filosofo, docente di filosofia politica e Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università LUISS di Roma, che risponde sulle problematiche sociali più sentite dei nostri giorni, a seguire il forum di Emanuela C. DEL RE su "Lo sciopero europeo una protesta transnazionale", gli articoli di Paolo MESSA "Una strategia politica e culturale per l'Italia", Giuseppe TRIPOLI "L'e-commerce un'opportunità per tutti", Giuseppe AMATO "Concussione e corruzione nuovi ambiti di responsabilità", Ranieri RAZZANTE "I giochi della criminalità organizzata", Antonio TETI "La Citizen Intelligence", Stefano D'AURIA "Pirateria marittima da terzo millennio".

a cura del Lgt. Remo Gonnella

